



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Glossario ragionieristico e di diritto
ad uso del personale amministrativo
IX edizione**

Alfonso Baldini

B4-14
lug-1999



GLOSSARIO RAGIONIERISTICO E DI DIRITTO AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

PREFAZIONE

Questo piccolo dizionario è nato per tre ordini di motivi: il primo perché alcuni impiegati amministrativi di Unità Organiche pisane, di estrazione culturale e scolastica diversa dalla ragionieristica, pur essendo validissimi professionalmente, hanno sentito il bisogno di sollecitare uno strumento agevole di consultazione per il loro lavoro; il secondo perché, con l'introduzione del Nuovo Regolamento di Contabilità del CNR e il decentramento amministrativo, sono stati introdotti termini e concetti di cui è utile conoscerne la definizione e il significato; il terzo perché il linguaggio moderno si è arricchito di nuovi termini tecnici in gran parte inglesi. Esso è quindi mirato a dare un primo aiuto nella comprensione di argomenti che possono risultare non sempre chiari sia per la novità della trattazione, sia per la puntualizzazione dell'argomento. Con questi intenti sono state prodotte di volta in volta edizioni successive ampliate e corrette fino ad arrivare ad oltre millecinquecento voci tra singole e composte. Di un qualche rilievo si sottolinea l'inserimento di locuzioni latine facenti parte del comune linguaggio giuridico, di acronimi sempre più frequenti nel lessico commerciale e amministrativo, sinonimi e contrari, la ricerca, in alcuni casi, dell'etimologia delle parole, nonché una standardizzazione della terminologia e un'attenta funzione di rimandi tali da rendere sempre più semplice la consultazione del testo. Si consiglia comunque il ricorso a vari testi di Computisteria, Ragioneria, Tecnica Commerciale, Mercantile e Bancaria, di Diritto (Amministrativo, Commerciale, Tributario, del Lavoro ecc.), nonché di Economia, Scienza delle Finanze e Organizzazione Aziendale, per l'approfondimento degli argomenti che, per ovvie ragioni, in questo contesto, sono stati soltanto accennati. Come pure si rinvia ai quattro Codici e alle leggi speciali ad essi allegare per quelle norme giuridiche trattate nel testo.

A. Baldini

Abbreviazioni riportate nel testo:

art.	=	articolo
c.c.	=	Codice Civile
c/c	=	conto corrente
CE	=	Comunità Europea
CCNL	=	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
contr.	=	contrario
c.p.	=	Codice Penale
c.p.c.	=	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	=	Codice di Procedura Penale
Cost.	=	Costituzione
DL	=	Decreto Legge
D Lgs.	=	Decreto Legislativo
DPR	=	Decreto Presidente della Repubblica
es.	=	esempio
GU	=	Gazzetta Ufficiale
L.	=	Legge
L.A.	=	Legge sull'Assegno Bancario
L.C.	=	Legge sulla Cambiale
L. Fall.	=	Legge Fallimentare
PA	=	Pubblica Amministrazione
R.D.	=	Regio Decreto
s.s.	=	seguenti
TU	=	Testo Unico
UE	=	Unione Europea
v.	=	vedere

PREMESSA ALLA IX EDIZIONE

Questa nuova edizione è caratterizzata da una revisione generale del testo e dall'inserimento di nuovi termini portando complessivamente a millesettecentocinquantuno voci tra singole e composte il contenuto del glossario.

Sarà, come sempre, apprezzata ogni segnalazione che vorrà pervenire da parte di chiunque consulti questo glossario, per errori, imperfezioni e carenze riscontrati nel testo.

Si ringrazia il Sig. Ermanno Scotti per la preziosa collaborazione fornita nella stesura del testo.

A. Baldini



A

A quo:	dal quale (giorno); per indicare il giorno in cui un termine prende avvio (v. dies a quo/ad quem).
A termine:	(v. acquisto a termine).
A vista:	tipo di scadenza di un titolo di credito e cioè pagabile alla presentazione.
Abbattimento:	porzione del reddito dei contribuenti esente per legge dalle imposte; detrazione.
Abbonamento:	contratto a tempo determinato col quale, pagando una determinata somma di denaro, si può, per un certo tempo, usufruire di un servizio, accedere a determinati luoghi, pagare una tassa ecc.
Abbuono (o sconto mercantile):	compenso che si porta in deduzione del costo delle merci, conseguente a differenze qualitative o quantitative riscontrate nelle merci rispetto a quanto contrattato (v. ribasso) (art. 1739 c.c.).
ABI (Associazione Bancaria Italiana):	organismo centrale, di natura sindacale, del sistema bancario e finanziario italiano, con finalità e funzioni analoghe a quelle delle altre associazioni di categoria (Confindustria, Confagricoltura ecc.); (v.Coordinate bancarie).
Abilitare:	riconoscere legalmente adatto e preparato all'esercizio di una professione o all'adempimento di un compito (contr. disabilitare).
Abolire:	annullare o sopprimere riferito specialmente a istituzioni o consuetudini.
Abrogazione:	annullamento di una norma giuridica, generalmente motivato da un provvedimento abolitivo o dell'entrata in vigore di una nuova legge; revoca (art. 15 disposizioni preliminari al c.c.).
Abusivo:	detto o fatto illecito o arbitrario; persona che esercita una professione senza averne i requisiti o l'autorizzazione necessari.
Accampionare:	registrare un immobile al registro del catasto; accatastare.
Accantonare:	costituire una riserva o una scorta da utilizzare in un futuro non prossimo.
Accendere o aprire un conto:	scrivere la prima registrazione in un conto a cui si intesta un prospetto.

Accensione:	atto della costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio o di garanzia; apertura di un'operazione finanziaria.
Accentrare:	riunire o subordinare i poteri deliberativi di istituzioni amministrative ad un unico Organo centrale; centralizzare (contr. decentrare).
Accertamento:	<u>delle entrate</u> : individuazione della persona debitrice e della ragione del suo debito; <u>del reddito</u> : atto col quale si vuol constatare come rispondente a verità un reddito; <u>del passivo</u> : fase del processo del fallimento in cui si propone di individuare il numero di soggetti che vantano diritti di credito verso il debitore fallito e la natura di tali crediti; <u>d'imposta</u> : atti con cui la PA controlla l'operato dei soggetti passivi dei tributi.
Accessione:	situazione di diritto che si determina quando due cose, appartenenti a diversi proprietari, vengono a unirsi in modo da formare una cosa sola con la conseguenza che, normalmente, il proprietario della cosa più importante (principale) continua ad averla così accresciuta (art. 934 c.c.).
Accessorio:	bene destinato al servizio, all'utilità e all'ornamento di un altro bene detto principale; complementare, accidentale (art. 1477 c.c.).
Accettante:	persona o ufficio cui spetta la presa in consegna di una cosa o è riconosciuta l'assunzione di una responsabilità.
Accettare (una cambiale):	dichiarazione del trattario con la quale si obbliga a pagare la cambiale; nel linguaggio bancario, ammetterla allo sconto (contr. rifiutare, ricusare) (art. 26 L.C.).
Accisa:	imposta indiretta sulla fabbricazione o sulla vendita, della quale il produttore e il venditore si rivalgono elevando i prezzi.
Accludere:	includere, compiegare, accompagnare a una lettera, a un plico; allegare (contr. escludere).
Accollare:	affidare la cura e la responsabilità di una cosa a qualcuno; prendersi l'assunto di soddisfare un impegno (contr. esimere, esonerare).
Accollo:	negozio giuridico bilaterale tra terzo (accollante) che assume il debito dell'obbligato (accollato) (art. 1273 c.c.).
Accomandante:	(v. società in accomandita).
Accomandatario:	(v. società in accomandita).

Acconto:	parte di debito versata al creditore come anticipo sulla cifra totale o saldo (art. 1181 c.c.).
Accordo:	consenso riguardo alla definizione di un negozio o per la composizione di una vertenza; <u>interbancario</u> : intesa fra diverse banche in materia di tassi e interessi da applicare alla clientela.
Accreditare (un conto):	scrivere un valore o una quantità nella sezione di destra o nell'Avere (contr. addebitare).
Acquisire:	acquistare, assicurarsi qualcosa ma solo in senso immateriale (contr. perdere).
Acquisto a termine:	contratto di acquisto di un bene o valuta la cui esecuzione viene posticipata a una data futura; soltanto alla scadenza l'acquirente entrerà in possesso del bene, alle condizioni definite al momento della conclusione del contratto.
ACRI (Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane):	organismo centrale del sistema delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte italiane, con caratteristiche e finalità sostanzialmente analoghe a quelle dell'ABI.
Actus legitimus:	atto legittimo.
Ad acta:	come da atti, per quello scopo.
Ad hoc:	apposta, per quel preciso ruolo o motivo.
Ad interim (interino):	nel frattempo; tempo che intercorre fra il momento in cui un soggetto cessa dall'esercizio di una funzione e il momento in cui avviene l'assunzione delle funzioni stesse da parte di un nuovo titolare; supplente, vicario, reggente, incaricato, facente funzioni.
Ad libitum:	a discrezione, ad arbitrio.
Ad nutum:	a volontà, a discrezione; una parte può recedere da un contratto senza l'esistenza di una giusta causa.
Ad probationem:	per prova (nei contratti).
Ad quem:	fino al quale (giorno), per indicare il giorno in cui scade un certo termine (v. dies a quo/ad quem).
Ad substantiam:	nella sostanza; forma solenne (nei contratti).
Addebitare (un conto):	scrivere un valore o una quantità nella sezione di sinistra o nel Dare (contr. accreditare).
Addizionale:	tassa, imposta supplementare che viene aggiunta a un'altra già esistente con uno scopo particolare (es. per danni di pubblica calamità).

Adeguato:	<u>di tasso</u> : quando vi siano più capitali di diverso ammontare impiegati a tassi differenti per lo stesso periodo di tempo; <u>di tempo</u> : quando vi siano più capitali di diverso ammontare impiegati allo stesso tasso e per periodi di tempo differenti.
Adempimento:	realizzazione della prestazione alla quale è tenuto il debitore in ogni rapporto derivante da obbligazione; nei contratti indica l'esatta realizzazione delle prestazioni cui le parti si sono obbligate (art. 1176 c.c.).
Adibizione:	assegnazione di un prestatore di lavoro a mansioni o compiti di una qualifica di appartenenza o meno.
Adire:	rivolgersi all'Autorità giudiziaria perché provveda alla tutela di un diritto o di un interesse; ricorrere.
Adiutore:	chi aiuta altri in un ufficio.
Affare:	operazione economica, negozio; operazione commerciale o finanziaria condotta a scopo di lucro.
Affidamento:	concessione di un fido a un cliente da parte di una banca.
Affidavit:	nel linguaggio bancario, attestazione giurata dell'effettivo titolare di diritti richiesta specialmente per i proprietari di titoli stranieri cui spettino pagamenti in moneta diversa dalla nazionale.
Affiliata:	azienda che, pur essendo giuridicamente autonoma, è sotto il controllo di altra azienda che ne possiede la maggior parte del capitale.
Affini:	materiali e prodotti dalle caratteristiche strutturali e funzionali simili; persone in rapporto di parentela fra un coniuge e i consanguinei dell'altro.
Affissione:	in procedura civile s'intende una particolare forma di notificazione degli atti processuali (es. all'albo dell'ufficio giudiziario).
Affitto:	(v. locazione).
Affrancazione:	(v. riscatto).

Agente:	chi opera per conto o alle dipendenze di terzi; incaricato, rappresentante; <u>di borsa o di cambio</u> : pubblico ufficiale cui è riservata fra l'altro la negoziazione di valori pubblici nelle Borse Valori; <u>marittimo</u> : che promuove, procura e stipula contratti nel settore; <u>di commercio</u> : chi assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del proponente; <u>di vendita</u> : collaboratore esterno di un'azienda a cui è affidato il mandato di realizzare vendite per conto dell'azienda; <u>delle tasse</u> : persona a cui è affidata la riscossione delle imposte o tasse.
Agenzia:	contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.); ufficio distaccato di un'azienda; filiale.
Agevolazione:	vantaggio particolare concesso a certi soggetti; <u>fiscale</u> : nel pagamento delle imposte quali l'esenzione, la riduzione delle aliquote, le franchigie sull'imponibile ecc.; <u>doganale</u> : misura preordinata di commercio internazionale consistente in sgravi degli oneri doganali per favorire gli scambi tra i diversi Paesi.
Aggio:	differenza in positivo tra il valore nominale e quello effettivo o di cambio della moneta legale di uno Stato; piccolo vantaggio che il venditore accorda al compratore; percentuale riconosciuta agli esattori che riscuotono per conto di Enti pubblici (contr. disaggio).
Aggiotaggio:	speculazione sul crescere o diminuire del conto dei pubblici valori o sul prezzo di certe merci, fatta avvalendosi di informazioni riservate o divulgando notizie false e tendenziose per alzare o abbassare le quotazioni, allo scopo di avvantaggiarsi a danno dei risparmiatori e dei consumatori (art. 501 c.p.).
Aggiudicare:	assegnare per sentenza, concorso, asta pubblica ecc.
Aggravante:	di circostanza che comporti l'aggravamento della pena prevista per un reato (contr. attenuante) (art. 61 c.p.).
Aggravio (fiscale):	appesantimento, inasprimento, aumento dell'imposizione fiscale.
AGS (Avvocatura Generale dello Stato):	Organo che esercita funzioni di consulenza legale, di rappresentanza tecnica e di difesa in giudizio dello Stato e degli altri Enti pubblici.
Ai sensi:	espressione del linguaggio giuridico-burocratico con il significato di: secondo quello che dice una legge o una disposizione.

AIPA (Autorità per l'Informazione nella Pubblica Amministrazione):	Ente istituito con d.lgs. 39/93 cui spetta di dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi e conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le Amministrazioni pubbliche.
Al bisogno:	clausola che si appone sulla cambiale per indicare la designazione del bisognatario sia per l'accettazione, sia per il pagamento.
Albo:	pubblico registro nel quale si iscrivono coloro che appartengono a una professione, a un corpo accademico, a un ordine (es. dei ragionieri). Bachecca sulla quale si affiggono in luogo pubblico avvisi e provvedimenti.
Alienare:	trasferire ad altri, a titolo oneroso, un diritto specificatamente di proprietà su qualcosa; vendere (contr. acquistare, comprare).
Alienazione:	(v. compravendita, cessione).
Aliquota:	percentuale del reddito o patrimonio imponibile che viene prelevata come imposta; quota, quotaparte; può essere costante nelle imposte proporzionali o crescente nelle imposte progressive.
Alla pari:	uguaglianza tra il valore nominale e la quotazione o il prezzo di emissione di un titolo azionario od obbligazionario.
Allegato:	accluso; di lettera, documento e simili; documento esplicativo aggiunto a una relazione.
Ammanco:	mancanza più o meno rilevante di denaro o valori in una cassa affidata a persona responsabile; deficit (v. cassa).
Ammenda:	risarcimento di un danno recato altrui; pena pecuniaria per contravvenzione; multa, penale (art. 26 c.p.).
Amministratore:	colui che gestisce l'azienda secondo le direttive generali impartitegli dall'organo volitivo; <u>delegato</u> : nelle società di capitale, componente del consiglio di amministrazione che, su delega di questo, ne esplica le funzioni; <u>giudiziario</u> : incaricato dall'autorità giudiziaria di gestire temporaneamente dati beni in adempimento di una pubblica funzione.

Amministrazione:	attività continuativa preordinata a uno scopo (v. gestione); responsabilità dell'amministrare; <u>controllata</u> : richiesta dall'autorità giudiziaria da un'impresa in stato fallimentare, a tutela degli interessi dei creditori; (v. atto di ordinaria e straordinaria amministrazione) (art. 187 L. Fall.); <u>consiglio di</u> : insieme degli amministratori di una società; <u>ordinaria e straordinaria</u> : atto relativo alla normale gestione di un patrimonio, senza comprometterne cioè l'integrità e atto dal quale può risultare direttamente una diminuzione del patrimonio (es. alienazione).
Ammissione al passivo:	domanda effettuata con lo scopo di concorrere alla ripartizione delle eventuali attività del fallimento, di essere informati sull'andamento delle operazioni compiute dal curatore, di essere chiamati a comporre il comitato dei creditori e di impugnare le domande di altri creditori (art. 93 L.Fall.).
Ammontare:	valore determinato; somma di un conto.
Ammortamento (della cambiale):	dichiarazione d'inefficacia di una cambiale, emessa dall'Autorità giudiziaria competente su istanza del portatore che ha smarrito, o al quale è stata sottratta, o del quale è stata distrutta una cambiale; il portatore legittimo del titolo non potrà riscuotere l'importo se non ottiene il decreto di ammortamento, cioè di inefficacia della cambiale stessa (art. 89 L.C.).
Ammortamento:	diminuzione di valore degli elementi del capitale che originano i costi pluriennali; procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra più esercizi facendolo partecipare, per quote, alla determinazione del reddito dei singoli anni. L'ammortamento dipende dal deperimento fisico del bene, dal superamento tecnologico (obsolescenza), dalla moda, dal mancato adeguamento alle variate dimensioni aziendali; <u>economico</u> : mette in evidenza la diminuzione di valore in conseguenza alla senescenza o alla obsolescenza; <u>piano di</u> : schema di rimborso di un finanziamento predisposto dal concedente in base a un metodo (francese o italiano).
Anagrafe tributaria:	ufficio del Ministero delle Finanze dove vengono raccolti e ordinati, su scala nazionale, tutti i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni presentate presso gli uffici fiscali, nonché dati e notizie provenienti da altre fonti che possano avere rilevanza ai fini tributari; istituzione costituita presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette nella quale vengono iscritti tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel distretto.
Analisi (di mercato):	ricerca per sondare la possibilità di vendere una data merce.

Anatocismo:	gli interessi scaduti non producono a loro volta interessi (art. 1283 c.c.).
Anno o esercizio finanziario:	periodo di tempo in cui vengono registrate le entrate e le spese prevedibili; per lo Stato inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Annualità:	quota annua di ammortamento di un debito:
Annullare:	rendere o dichiarare totalmente inefficace, inoperante o non valido, cioè nullo relativamente a quanto concerne l'estensione concettuale o l'azione pratica (es. un contratto) (art. 1425 c.c.); <u>una legge</u> : abrogarla; <u>una marca da bollo</u> : apporvi la data o la firma.
Anticipazione bancaria:	gruppo di operazioni di credito mediante le quali una banca somministra a una ditta cliente una somma di danaro, a un tasso di interesse e per una prestabilita scadenza, dietro costituzione in pegno di idonea garanzia reale (art. 1846 c.c.).
Anticresi:	contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 c.c.).
Antinomia:	situazione di conflitto in cui vengono a trovarsi due norme appartenenti allo stesso o a diversi ordinamenti giuridici.
Anti-trust:	provvedimento legislativo diretto contro i monopoli; antimonopolistico.
Apertura di credito:	contratto con il quale la banca s'impegna a mettere a disposizione una somma di denaro sia a tempo indeterminato, sia a scadenza; può essere allo scoperto o in base a garanzie reali e personali (art. 1842 c.c.).
Appalto concorso (o pubblico):	procedura seguita per gli appalti di opere pubbliche che presentano speciali caratteristiche tecniche, artistiche o scientifiche, in ordine alle quali l'Amministrazione non è in condizioni di elaborare un proprio progetto; stessa procedura ristretta prevista per la licitazione privata, in cui l'impresa partecipante, in base alla richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice, compila il progetto dell'opera e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposta a eseguirla.

Appalto:	contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro nei confronti di altra parte (committente) (art. 1655 c.c.) (v. compromesso o clausola compromissoria).
Appello:	contro le sentenze emesse in primo grado, siano esse definitive o parziali, la parte rimasta in tutto o in parte soccombente può, di regola, proporre appello presso il giudice gerarchicamente superiore (art. 341 c.p.c.).
Apporto:	somma in denaro o complesso di beni che un socio conferisce per entrare in una società.
Approvazione:	manifestazione di assenso di un privato o di una autorità pubblica condizionante l'efficacia di un negozio giuridico da altri concluso o di un atto emanato da una autorità inferiore; <u>delle leggi</u> : atto con cui i due rami del Parlamento stabiliscono il testo definitivo delle leggi concludendone il procedimento di formazione; convalida, accettazione (contr. disapprovazione, rigetto).
Arbitraggio:	scelta di convenienza economica; <u>mercantile</u> : calcolo col quale si determina la piazza più conveniente per acquistare o vendere una partita di merci.
Arbitrario:	abusivo, opinabile, illegale (contr. legale, giusto).
Arbitrato (o lodo arbitrale):	procedura con cui le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, tranne quelle previste dal c.p.c.. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia (artt. 806-808 c.p.c.) (v. compromesso o clausola compromissoria).
Archivio:	complesso dei documenti ricevuti o prodotti, scritti, incisi o registrati, per il raggiungimento dei propri fini, da una persona fisica o giuridica, pubblica o privata e destinato per la sua natura a essere conservato.
Arrotondamento:	piccola riduzione dell'importo di una fattura che consiste nel pagare una cifra tonda.
Articolo:	complesso di registrazioni fatte sul giornale a partita doppia riferentisi a un fatto amministrativo; oggetto, capo di mercanzia posto in vendita; proposizione in cui si suddividono le leggi, generalmente contrassegnata da un numero progressivo.
Artigiano:	chi esercita un'attività produttiva senza usare macchine per complete lavorazione in serie, con strumenti di lavoro di sua proprietà e utilizzando mano d'opera poco numerosa.

Aspettativa:	istituto tipico del rapporto di pubblico impiego che sospende per un certo periodo di tempo l'obbligo dell'impiegato di prestare servizio.
Assegno bancario (o chèque o check):	titolo di credito all'ordine o al portatore che contiene l'ordine che il traente (colui che lo stila) rivolge a una banca di pagare a vista una somma determinata al portatore del titolo (L.A.); <u>a vuoto o allo scoperto</u> : quello tratto senza disponibilità di fondi (art. 116 L.A.); <u>non trasferibile</u> : clausola per la quale l'assegno non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente (v. barrare); <u>in bianco</u> : quando manca di un elemento essenziale che viene tralasciato per essere scritto in seguito; <u>postdatato</u> : se riporta una data posteriore al giorno di emissione (operazione non consentita); <u>speciale</u> : particolare come il vaglia cambiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli ecc.
Assegno circolare:	titolo di credito all'ordine contenente la promessa incondizionata di un Istituto di credito di pagare a vista una somma determinata presso tutti i recapiti della banca emittente (art. 82 L.A.).
Assegno turistico (o traveller's chèque):	tipo di assegno bancario non trasferibile, il cui pagamento è subordinato alla ripetizione della firma da parte del beneficiario; a circolazione internazionale rilasciato dalle principali Banche contro versamento dell'importo corrispondente.
Assestamento di bilancio:	disegno di legge che il Governo (Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e la Programmazione Economica) presenta entro il 30 giugno per adeguare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi e ad eventuali nuove esigenze adeguando le iniziali previsioni di bilancio.
Assicurazione:	contratto con il quale una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma (premio), si obbliga a rilevare l'altra parte (assicurato), entro i limiti convenuti, del danno a quest'ultimo prodotto da un sinistro (art. 1882 c.c.).
Associante:	titolare dell'associazione in partecipazione e che riceve l'apporto dall'associato.
Associato:	colui che dispone dell'apporto nell'associazione in partecipazione.
Associazione in partecipazione:	contratto con il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari dietro corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.).

Assuntore:	chi assume un obbligo mediante regolare contratto.
Asta pubblica (o pubblico incanto):	procedura che ha inizio con la pubblicazione di un bando di concorso, che indica i requisiti per la partecipazione, il contenuto del contratto, il suo schema base nonché le formalità per la partecipazione alla gara (es. versamento di un deposito).
Atipico:	denominazione data al contratto o negozio giuridico non previsto espressamente dalla legge; categoria di contratti prevista dall'art. 1322 c.c. purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Attività finanziaria:	attività propria degli Enti Pubblici svolta per procurarsi i mezzi necessari per adempiere alle proprie funzioni.
Atto amministrativo:	qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di apprezzamento, di conoscenza fatta da un soggetto della PA nell'esercizio di una potestà amministrativa; <u>riforma del</u> : provvedimento di modifica di un atto, apportandovi nuovi elementi, diversi da quelli del momento in cui fu emanato e può essere sostitutiva o aggiuntiva; <u>rimozione del</u> : provvedimento che fa cessare l'efficacia di un atto i cui effetti si prolungano nel tempo, adottata dalla PA quando non esistono più o sono mutate le condizioni di fatto o di diritto che ne hanno giustificato l'emanazione.
Atto di ordinaria amministrazione:	azione intesa a conservare il patrimonio o ad accrescere senza rischio la sua consistenza (es. riscossione interessi).
Atto di straordinaria amministrazione:	azione che concerne il valore capitale del patrimonio e quindi può portare perdita o diminuzione dello stesso (es. alienazione beni).
Atto notorio (o di notorietà):	dichiarazione giurata resa dinanzi a un pubblico ufficiale autorizzato, mediante la quale alcune persone attestano l'esistenza di fatti a loro noti.
Atto pubblico:	documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).
Attore:	chiunque giuridicamente, prende l'iniziativa di un procedimento (in contrapposizione al convenuto) (art. 165 c.p.c.).
Ausiliari del commercio:	si tratta di collaboratori che intervengono per conto dell'imprenditore in via continuativa per la conclusione di uno o più affari e sono: gli agenti, i rappresentanti, i mediatori e i commissionari.

Autarchia:	dal greco “comandare se stesso”; autosufficienza economica tale che un Paese possa produrre all’interno tutto ciò di cui ha bisogno ponendo termine alla dipendenza economica dall’estero (contr. dipendenza).
Autenticare:	accertare autografo un documento da parte di pubblico ufficiale; confermare, convalidare.
Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione):	facoltà riconosciuta a ogni cittadino di comprovare con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, fatti, stati o qualità personali (L. 15/68).
Autofattura:	documento che il contribuente IVA deve emettere nei confronti di se stesso nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa o, nel caso di destinazione di beni, al consumo personale o familiare.
Autofinanziamento:	reimpiego totale o parziale nell’ambito di un’impresa degli utili da essa stessa conseguiti.
Autonomia:	governarsi da sé sulla base di leggi o regole proprie liberamente sancite; <u>contabile</u> : potestà di un Ente di avere un proprio bilancio e di gestirlo in piena indipendenza da ogni ingerenza degli Organi statali.
Autorizzazione:	atto con il quale l’Autorità amministrativa rimuove il limite legale allo svolgimento delle attività e dispone di un margine di discrezionalità nel rilasciare o meno l’autorizzazione, dovendo valutare se l’attività non sia di danno all’interesse pubblico; permesso.
Autotassazione:	attività svolta dal contribuente mediante la quale lo stesso, di sua spontanea volontà, dichiara l’ammontare dei suoi redditi, l’imposta dovuta e provvede al relativo versamento senza che la PA gli faccia alcuna notifica.
Avallante:	colui che garantisce con avallo.
Avallato:	obbligato cambiario a favore del quale è stato prestato l’avallo.
Avallo:	garanzia prestata da un terzo o da un firmatario della cambiale per tutta o parte della somma; fideiussione, garanzia, mallevatoria (art. 35 L.C.).
Avanzo e disavanzo complessivo:	risultato della differenza tra le operazioni di entrata e di spesa complessive; utili o perdite, parti di utili o di perdite provenienti da esercizi precedenti.
Avanzo e disavanzo di amministrazione:	nel bilancio di previsione di un Ente Pubblico è costituito dal preventivo economico e da quello finanziario.

Avente causa:	colui che ha diritto a ricevere una certa prestazione; nel caso di acquisto di un diritto a titolo derivativo, la persona che acquista il diritto è detta successore o avente causa.
Avere:	ricchezza, denaro, patrimonio; denominazione convenzionale della sezione destra di un conto, nella quale si registrano i crediti; credito.
Avvocare:	potere di sostituirsi all'inferiore; assumere di propria iniziativa quanto sarebbe di competenza di altro ufficio subordinato.
Avviamento:	valore riconosciuto a un'azienda sulla base di elementi quali: il buon nome sul mercato, il volume degli affari, la clientela ecc.; costituisce un elemento da riportare all'attivo nel bilancio, ma soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce e per un importo non superiore al prezzo pagato (art. 2424 c.c.).
Avvocatura dello Stato:	organo dell'Amministrazione statale destinato ad aiutare gli altri Organi di amministrazione attiva nell'espletamento delle loro attribuzioni; sue funzioni sono la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.
Azienda:	complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.); impresa; <u>di credito</u> : (v. banca); <u>di erogazione</u> : ha come scopo il diretto soddisfacimento dei bisogni dei loro soggetti. Quella pubblica ha soggetto giuridico pubblico come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni.
Azionariato:	partecipazione nel possesso di azioni di una società; insieme dei possessori di azioni di una società.

Azione:

quota del capitale di una società commerciale e documento che certifica la partecipazione di un socio alla vita stessa; ordinaria: sempre nominativa e dà diritto di partecipare a votare in tutte le assemblee sociali e di percepire un risultato economico positivo (utile); di risparmio: è al portatore e non dà diritto di partecipare e votare nelle assemblee ma è nettamente favorita nella distribuzione dei dividendi e in caso di rimborso; di godimento: quella attribuita al possessore di azione rimborsata a seguito di una riduzione del capitale sociale (art. 2353 c.c.); privilegiata: che accorda al titolare un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili; attività di un privato o del Pubblico Ministero atta a provocare una decisione del giudice; di regresso: (v. cambiale); di rescissione e di risoluzione (v. contratto); giudiziaria: principio fondamentale del giudizio civile che, per provocare l'intervento del giudice al fine di ottenerne una pronuncia, occorre proporre apposita domanda; redibitoria: proposta dal compratore che chiede giudizialmente la risoluzione della vendita della cosa che risulti affetta da vizi che la rendono non idonea all'uso cui è destinata o, comunque, le abbiano recato una notevole diminuzione di valore; surrogatoria: (v. surrogare); estimatoria: nella compravendita, se la cosa venduta presenta dei vizi che la rendono inadatta all'uso al quale è destinata ovvero ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, l'acquirente può chiedere con l'azione estimatoria, la riduzione del prezzo di vendita o la risoluzione del contratto (art. 1490 c.c.); revocatoria (o pauliana): mezzo processuale che consente di ottenere la dichiarazione di efficacia degli atti di disposizione posti in essere dal debitore quando tali atti pregiudichino il soddisfacimento dei diritti dei creditori (art. 2901 c.c.).

B

Banca:	organismo economico che opera sul mercato monetario e che si pone come intermediario tra coloro che dispongono di risparmio ma non vogliono o non sanno investirlo e coloro che non dispongono di risparmio ma ne necessitano per investimenti o altri scopi; in sostanza mette in contatto l'offerta di risparmio con la domanda di risparmio, raccogliendo quello disponibile sul mercato e distribuendolo a coloro che ne fanno richiesta; istituto di credito, monte, azienda di credito o banco (art. 1834 c.c.); <u>d'Italia</u> : istituto di diritto pubblico a cui è affidato principalmente l'emissione dei biglietti di banca o moneta e la vigilanza sulle aziende di credito.
Bancabile:	effetto che presenta i requisiti per poter essere scontato presso una banca.
Bancarotta (semplice/fraudolenta):	insolvenza, dolosa o colposa, dell'imprenditore commerciale dichiarato fallito (v. fallimento) (art. 216 L. Fall.).
Bancogiro:	operazione di trasferimento di una somma dal conto intestato a un correntista al conto di altro correntista della stessa banca.
Bancomat:	servizio proposto dalle banche consistente in una rete nazionale di sportelli automatici che permettono a chi è titolare di un c/c bancario e dispone dell'apposita tessera magnetica rilasciata dalla banca stessa, di prelevare contanti in qualunque località si trovi (carta di debito).
Banconota:	biglietto di banca, cartamoneta.
Bando:	annuncio di interesse pubblico, in origine letto dal banditore, oggi notificato con avviso a stampa.
Barrare (o sbarrare):	segnare con una o più sbarre trasversali (es. un assegno), sulla faccia anteriore del titolo la quale comporta, per il trattario, l'obbligo di pagare il titolo solamente a un banchiere (generale) o a quel banchiere il cui nome è apposto tra le sbarre (speciale).
Base imponibile:	somma di redditi (o patrimonio) su cui vengono calcolate le imposte dirette o indirette.
BCE (Banca Centrale Europea):	organismo dell'UE che, tra l'altro, ha il diritto di autorizzare l'emissione di banconote.

Bene:	<p>elemento che concorre a formare il patrimonio di un solo soggetto e precisamente del proprietario del bene stesso (terreno, fabbricato, merce ecc.); <u>finanziario</u>: concorre con segno opposto a formare il patrimonio di due soggetti e precisamente del soggetto creditore e del soggetto debitore; <u>demaniale</u>: avere posseduto dallo Stato a titolo pubblico (demanio marittimo, militare, stradale ecc.) quindi inalienabile (art. 822 c.c.); <u>immobile</u>: avere rappresentato dal suolo e tutte le cose incorporate al suolo naturalmente (es. sorgenti) o artificialmente (es. edifici) o per determinazione di legge (es. edifici galleggianti); gli altri sono mobili (art. 812 c.c.); <u>inventariabile</u>: oggetto in carico a un ufficio di durata, importanza o valore notevole amministrato attraverso un sistema organico di scritture che si articola nel Registro d'Inventario e nel Giornale di entrata e uscita; <u>patrimoniale</u>: avere posseduto dallo Stato come soggetto privato che può essere indisponibile (foreste, miniere ecc.) e disponibile.</p>
Beneficiario:	<p>colui che trae vantaggio da atti giuridici, in particolare da contratti e titoli di credito.</p>
Beneficio:	<p>istituto consistente nella concessione a vita di una terra, condizionata dalla prestazione di vari servizi; <u>d'inventario</u>: diritto che ha l'erede di accettare, previo inventario, l'entità dei debiti e dei crediti di una successione ereditaria, in modo da non essere tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni ricevuti in eredità (art. 484 c.c.); <u>di legge</u>: vantaggio accordato da una norma di diritto singolare a una determinata classe di persone, di cose o di rapporti giuridici; <u>accessorio</u>: (v. fringe benefits); <u>del termine</u>: clausola per cui il creditore non può chiedere che il debito gli venga pagato prima della scadenza a meno che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore (artt. 1186 e 1525 c.c.); <u>di escussione</u>: patto che introduce una deroga al principio generale in materia di fideiussione; in base ad esso, il fideiussore non è tenuto a pagare prima del pagamento o del rifiuto di pagamento del debitore principale (art. 1944 c.c.).</p>
Beneficium excussionis:	<p>beneficio di portare in giudizio o far valere una prova o un teste.</p>
Benestare:	<p>autorizzazione rilasciata per il compimento di un determinato atto; <u>bancario</u>: in caso d'importazione ed esportazione di merci di valore superiore a una determinata somma è necessario farsi rilasciare dalla Banca d'Italia o da una banca da essa autorizzata, un documento valutario con lo scopo di contribuire a sdoganare le merci nel Paese di destinazione.</p>

Bianco segno:	chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altrui un danno, abusa di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo (art. 486 c.p.).
Bilancia commerciale:	parte della bilancia dei pagamenti che riguarda soltanto l'ammontare degli scambi relativi alle merci acquistate o vendute all'estero.
Bilancia dei pagamenti:	documento statistico che raccoglie il complesso degli scambi con l'estero che in un certo periodo di tempo fanno capo a un Paese.
Bilancio consolidato:	strumento informativo, complementare ai singoli bilanci aziendali, della situazione patrimoniale e finanziaria nonché della formazione del risultato economico di gruppo.
Bilancio d'esercizio:	<p>prospetto contabile che sinteticamente rappresenta lo stato patrimoniale dell'azienda alla fine di ciascun esercizio annuale e l'andamento economico dell'azienda durante l'esercizio stesso. È costituito dallo Stato Patrimoniale e dal prospetto Profitti e Perdite e mette in evidenza sia il reddito che il capitale d'esercizio; è inoltre il procedimento tecnico-contabile di determinazione dei risultati ottenuti con la gestione. Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza il capitale esistente a fine esercizio; il Conto economico (o conto Profitti e Perdite), mette in evidenza i componenti del risultato economico ottenuto con la gestione.</p> <p>È un bilancio consuntivo (in quanto si compila a fine anno), ordinario (in quanto si effettua tutti gli anni), a contenuto economico-patrimoniale (in quanto mette in evidenza sia il risultato economico, positivo o negativo della gestione, sia la composizione del capitale a fine esercizio).</p>
Bilancio dello Stato:	documento contabile, che assume importanza economica, politica e giuridico-costituzionale, con cui gli Enti Pubblici stabiliscono il piano delle entrate e delle spese per un dato periodo di tempo. Rendiconto che il Governo fornisce alle Camere delle spese che intende compiere per le varie branche di attività. Il bilancio deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre e votato entro il 31 dicembre di ogni anno.
Bilancio di cassa:	prospetto che considera le entrate nella fase della riscossione e le spese nella fase del pagamento prescindendo dal momento in cui sono sorti il diritto o l'obbligo.

Bilancio di competenza (o giuridico):	prospetto che ha riguardo alle entrate nella fase dell'accertamento, cioè nel momento in cui sorge per lo Stato il diritto alla riscossione, e alla spesa nella fase dell'impegno, cioè quando lo Stato assume l'obbligo del pagamento senza riguardo all'effettivo incasso o all'effettivo pagamento.
Bilancio di previsione:	atto formale sulla cui base si svolge la gestione economico-finanziaria dello Stato. La sua preparazione è compito del potere esecutivo (Governo) e la sua approvazione del potere legislativo (Parlamento); pertanto il bilancio costituisce il contenuto di una legge formale (art. 81 Cost.). Contiene l'indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si prevede di sostenere nell'esercizio successivo.
Bilancio economico:	individuazione di costi sostenuti e di ricavi intervenuti nell'ambito di una certa attività allo scopo di individuare un utile di gestione (reddito).
Bilancio finanziario:	documento contabile in cui sono rappresentati i dati delle entrate e delle spese espressi in termini, rispettivamente, di accertamenti o di riscossioni e di impegni o di pagamenti.
Bilancio pluriennale dello Stato:	bilancio di previsione in termini di competenza, predisposto dal Ministero del Tesoro di concerto con quello del Bilancio per non meno di tre e non più di cinque anni, che viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Bisognatario:	persona indicata sulla cambiale alla quale il titolo può essere presentato per l'accettazione dopo il rifiuto del trattario.
BNL (Banca Nazionale del Lavoro):	banca di diritto pubblico con sezioni autonome per l'esercizio di rami speciali di credito: fondiario, cinematografico e alla cooperazione.
Bolla di accompagnamento:	documento che deve obbligatoriamente accompagnare le merci viaggianti, a meno che esse abbiano unita la relativa fattura. È stata istituita per ragioni fiscali in modo da controllare le operazioni commerciali e combattere le evasioni. Essa prova l'avvenuta consegna o spedizione delle merci al compratore o ad un suo incaricato oppure al vettore che effettuerà il trasporto; deve essere emessa prima della consegna delle merci o dell'inizio del trasporto; bolletta; abolita con DPR 472/96 e sostituita da un documento semplificato di trasporto.
Bollettario:	blocco a madre e figlia da cui si staccano le bollette.

Bollettino:	strumento di pubblicità legale, sotto forma di pubblicazione periodica, utilizzato dalle Regioni o dai singoli Ministeri dell'Amministrazione statale; <u>dei protesti</u> : documento sul quale vengono scritti, in seguito all'atto di protesto, i nomi, in ordine alfabetico, di coloro che non hanno tenuto fede ai loro impegni di obbligati cambiari.
Bollo:	imposta cartolare in quanto dovuta sulle carte su cui sono redatti gli atti civili e amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, nonché sugli scritti, sui registri, stampe e disegni indicati nella tariffa riportata dalla legge (allegato A, DPR 642/72 e successive modificazioni e integrazioni); impronta di un timbro opportunamente inchiostroato o a secco; marchio apposto, in corrispettivo del versamento di una somma, per attestare la validità di un documento o solamente per indicare che una determinata tassa è stata pagata; contromarca; <u>carta da</u> : (v. carta bollata).
Bonifico in c/c postale (o bancario):	atto con il quale il compratore effettua il pagamento presso gli sportelli della posta o della banca ordinando l'accredito nel c/c aperto presso la posta o la banca dal venditore (v. giroconto).
Bonus pater familias:	diligenza del buon padre di famiglia; diligenza media.
Borderò (o borderau):	elenco, nota, distinta, spesso accompagnata da conti, che si redige in banca o presso agenti di cambio ecc.
Borsa:	mercato ufficiale delle merci (Borsa merci) e dei titoli (Borsa valori); specifica istituzione riconosciuta dallo Stato, mediante autorizzazione governativa, quale mercato ufficiale dei titoli e delle merci; giro di compravendita.
BOT (Buono Ordinario del Tesoro):	titolo emesso dallo Stato rappresentativo delle posizioni creditorie assunte dai risparmiatori nei confronti dello Stato per la concessione a questo di mezzi monetari a titolo di credito e scadenza 3,6,12 mesi.
Brevetto:	diritto di sfruttare in esclusiva per un certo periodo di tempo (variabile a seconda del tipo di brevetto fino ad un massimo di 20 anni) una data invenzione (artt. 2584-2591 c.c.); attestato che garantisce l'esclusività del marchio di impresa.
Brogliaccio:	registro dove si fanno le prime annotazioni (v. prima nota).
Broker:	soggetto che agisce come intermediario tra due controparti interessate alla conclusione di uno stesso tipo di affare; mediatore, sensale.

BTE (Buono del Tesoro in Ecu):	titolo emesso e rimborsato alla pari che frutta un interesse lordo pari a quello di aggiudicazione dell'asta (v. BOT).
BTN (Buono del Tesoro Novennale):	(v. BOT).
BTP (Buono del Tesoro Poliennale):	titolo a reddito predeterminato; rappresenta prestiti che lo Stato s'impegna a rimborsare a una scadenza compresa tra i 3 e i 30 anni (v. BOT).
Budget:	bilancio di previsione o preventivo; piano finanziario; strumento della programmazione dell'esercizio che prevede le conseguenze della gestione in termini di costo e di ricavo e consente di migliorare l'efficienza aziendale.
Budgetary Control (Controllo Budgetario):	accurata sintetica pianificazione preventiva della condotta di un'impresa qualsiasi durante un prestabilito intervallo di tempo, fatta in modo tale da permettere in ogni istante una valutazione o un controllo del grado di realizzazione degli obiettivi standard o normali assegnati sia all'intera azienda, sia a ciascun settore aziendale.
Buona fede:	concetto spesso presente nel c.c. ma non definito dalla legge; viene inteso come non colpevolezza di danneggiare il diritto altrui o come correttezza nei rapporti fra le parti (es. nel contratto, titoli di credito).
Buono:	documento che viene rilasciato come equivalente di una determinata somma e che dà diritto a ricevere un corrispondente servizio o quantitativo di merce; titolo d'obbligazione; ricevuta, ordine; <u>di carico e scarico</u> : modulo predisposto per qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione di beni inventariabili in dotazione a un ufficio; <u>fruttifero</u> : particolare forma di deposito vincolato a termine, rappresentato da un titolo che contiene l'obbligo per la banca di rimborsare a scadenza il montante in esso indicato.
Burocrazia:	deriva da ufficio e potere; complesso di uffici, gerarchicamente ordinati, che svolgono i compiti della PA; complesso delle norme che regolano la PA accentuando l'eccessivo formalismo.
BUSARL (Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata):	la pubblicizzazione della costituzione delle S.p.A. e delle S.r.l., avviene mediante la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto sul Bollettino.
Busta paga:	prospetto che indica, nel dettaglio, la somma che il lavoratore percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro, generalmente un mese.

C

CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale):	ufficio costituito da un'associazione sindacale o dal datore di lavoro autorizzato a offrire l'assistenza fiscale ai lavoratori in occasione della denuncia dei redditi (L. 413/91).
CAB (Codice Avviamento Bancario):	(v. coordinate bancarie).
Calmiere:	prezzo minimo di vendita fissato dalle autorità in situazioni di emergenza.
Cambiale (o pagherò cambiario o vaglia cambiario):	effetto; titolo di credito all'ordine, astratto, letterale, formale, recante la promessa di pagare o di far pagare una somma alla scadenza e nel luogo indicato nel titolo: può assumere una duplice forma: pagherò cambiario o vaglia cambiario, con il quale il soggetto che emette il titolo assume una promessa diretta di pagamento, ovvero cambiale tratta, che contiene l'ordine del sottoscrittore del titolo (traente) rivolto a un altro soggetto (trattario) di pagare. Si chiama prenditore (o beneficiario) colui al quale la cambiale deve essere pagata; <u>accettare</u> : sottoscriverla, riconoscendosi debitore della somma notata e obbligandosi al pagamento nel tempo convenuto; <u>girare</u> : quando, chi ne è in possesso, la passa ad altri in pagamento, apponendovi a tergo la propria firma; <u>protestare</u> : notificare, per via giuridica, il mancato pagamento; <u>scontare</u> : quando, per avere il denaro prima della scadenza, la si cede ad altri apponendovi la girata e rilasciando una quota (sconto); <u>in bianco</u> : quella che, al momento del rilascio al prenditore, è sprovvista di uno o più requisiti essenziali salva, beninteso, la sottoscrizione del debitore o traente; <u>di favore o di comodo</u> : quella creata senza che, a base di essa, esista un effettivo affare di credito; <u>domiciliata</u> : è quella che reca come luogo di pagamento il domicilio di una persona diversa dall'emittente per il pagherò o dal trattario per le tratte; <u>alterata</u> : quella che presenta qualche cancellazione o qualche modifica al testo originario; <u>di consumo</u> : quella rilasciata dagli acquirenti a favore di commercianti di beni di consumo durevole come nel caso di vendite rateali; <u>finanziaria</u> : a breve scadenza, da tre a dodici mesi, che permette alle aziende di raccogliere capitali direttamente presso i risparmiatori senza ricorrere al sistema bancario; <u>in sofferenza</u> : (v. sofferenza); <u>avallare una</u> : (v. avallo); <u>commerciale</u> : che ha origine da crediti relativi a effettivi rapporti di fornitura; <u>ipotecaria</u> : in cui la garanzia del credito è costituita da un'ipoteca su immobili o su beni mobili registrati e la cui iscrizione nei registri immobiliari è annotata sul titolo; <u>per l'incasso</u> : quella che il cliente lascia presso la propria Banca perché la incassi alla scadenza e ne accrediti il netto ricavo su un suo conto; <u>di smobilizzo</u> : (v. smobilizzo).

Cambiavalute:	chi si dedica alla permuta di monete e di biglietti di banca di differenti Paesi o, anche, alla compravendita di titoli e valori mobiliari.
Cambio:	operazione o complesso di operazioni, attraverso le quali il valore espresso nella moneta di uno Stato si trasforma in valore corrispondente espresso da una moneta di un altro Stato; prezzo o corso delle monete estere; strumento più importante delle operazioni di cambio; baratto, permuta.
Campione:	(v. vendita); <u>senza valore</u> : (v. valore).
Cancelliere:	funzionario cui spetta la registrazione degli atti presso il giudice o il pretore (art. 57 c.p.c.).
Canone:	somma dovuta come corrispettivo di un bene affittato o locato o versata dall'utente per l'abbonamento a un pubblico servizio.
Capacità (giuridica):	attitudine alla titolarità di rapporti giuridici; <u>di agire</u> : idoneità a compiere atti giuridici relativi ai propri interessi; <u>contributiva</u> : possibilità economica che un soggetto ha di pagare un determinato tributo.
Caparra (o clausola penale):	garanzia; ammontare del danno risarcibile in caso di inadempimento che il creditore ha diritto a percepire (v. pegno); <u>confirmatoria</u> : somma di denaro o di beni mobili che una parte consegna all'altra al momento della conclusione del contratto a testimoniare della serietà dell'impegno assunto (art. 1385 c.c.).
Capital gain:	letterale "guadagno da capitale"; denominazione data alle plusvalenze derivanti da realizzo di capitali investiti su cui viene applicata una tassazione.
Capitale - Aspetto qualitativo :	insieme di beni, tra loro coordinati, a disposizione del soggetto aziendale in un dato istante (es. il denaro, i crediti, i mobili, i fabbricati) (v. patrimonio); somma di denaro posseduta; <u>sociale</u> : insieme delle quote o azioni sottoscritte o versate dai componenti di una società commerciale al momento della costituzione o anche successivamente, per determinare il fondo sociale che rappresenta uno degli elementi essenziali per permettere a una società di esistere.
Capitale lordo:	insieme delle attività.
Capitale netto:	differenza fra la somma dei valori attribuiti alle attività e la somma dei valori attribuiti alle passività; è dunque per definizione una somma (algebrica) di valori.
Capitalizzare:	ridurre a capitale il risparmio o gli interessi già accumulati; determinare il capitale dall'ammontare del reddito; investire.

Capitolato:	serie di clausole contenute a integrazione di un contratto di appalto e possono essere di natura tecnica e amministrativa.
Capitolo per memoria:	voce iscritta in bilancio senza stanziamento che svolge la funzione di evitare l'istituzione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio, per fronteggiare l'eventuale verificarsi di entrate o spese non quantificate al momento della presentazione e approvazione del bilancio.
CARIPLO (CASSA di RISparmio delle Province LOMbarde):	(v. banca).
Carnet:	(v. libretto).
Carta bollata (o da bollo):	carta protocollo di 25 righe a facciata e marginata provvista di bollo a prezzo prefissato, necessaria per determinati atti giudiziari, amministrativi e commerciali (art. 459 c.p.).
Carta di credito:	documento che, garantendo la solvibilità del possessore, lo legittima ad acquisire a credito presso ditte convenzionate, beni e servizi pagabili successivamente e cumulativamente tramite l'Ente che rilascia il documento stesso (es. cartaSi).
Cartella:	documento, certificato di credito; titolo rappresentativo di una obbligazione dello Stato (es. di rendita); <u>esattoriale o di pagamento</u> : rappresenta l'iscrizione a ruolo delle imposte; documento con cui il concessionario esattoriale comunica al contribuente l'importo da lui dovuto.
Cartello:	accordo tra imprese per ridurre i rischi della concorrenza, controllare il mercato, fissare particolari condizioni di vendita e livelli di prezzo, regolare quantitativamente la produzione, delimitare le zone di smercio.
Cartolare:	consistente nell'unica e decisiva presenza di un documento al portatore (v. cambiale); <u>diritto</u> : derivante dal documento (ex cartula).
Casellario giudiziale:	archivio a schede nominative costituito su base territoriale presso ogni tribunale dove vengono registrati tutti i provvedimenti civili, penali e amministrativi (art. 603 c.p.p. e s.s.).
Cash and carry:	letterale "cassa e porta via"; vendita per contanti e trasporto con i propri mezzi.
Cash flow:	letterale "flusso di denaro"; autofinanziamento determinato dal reinvestimento degli utili prodotti dall'azienda nel corso della gestione.

Cassa:	<p>armadio opportunamente attrezzato per la custodia e la conservazione dei valori; i denari o valori esistenti in un dato momento presso una persona o un ente; <u>libro di</u>: per registrare riscossioni e pagamenti; <u>fondo di</u>: la riserva di denaro disponibile presso un'impresa; <u>resto di</u>: ciò che rimane dopo la liquidazione dei conti; <u>a pronta</u>: in contanti; nell'uso bancario, l'ufficio che ha in consegna il denaro, i titoli ecc.; <u>piccola</u>: fondo di cassa dal quale viene prelevato il denaro necessario per le spese di ammontare limitato; <u>di risparmio</u>: Istituto di credito destinato a favorire la formazione e la raccolta del risparmio; <u>per il mezzogiorno</u>: Ente di diritto pubblico istituito per promuovere e incrementare il progresso economico e sociale dell'Italia meridionale; <u>continua</u>: specie di cassaforte collocata all'interno della banca, collegata con l'esterno per mezzo di un sistema simile alla posta pneumatica: mediante l'introduzione di bossoli i clienti possono effettuare operazioni di versamento anche dopo l'ora di chiusura; <u>ammanco di</u>: sottrazione fraudolenta di denaro da tale somma; <u>depositi e prestiti</u>: Ente pubblico costituito come azienda autonoma statale inserito nell'organizzazione del Ministero del Tesoro per la concessione di mutui a tasso agevolato a Enti Locali e a speciali Istituti di investimento; <u>integrazione guadagni</u>: (CIG): istituto gestito dall'INPS volto a garantire la continuità della retribuzione dei lavoratori per periodi di difficoltà nell'azienda; <u>rurale</u>: (v. banca); <u>relazione di</u>: (v. relazione).</p>
Cassetta di sicurezza:	<p>contenitore costituito da uno scomparto incorporato nelle pareti di un locale corazzato (caveau) solitamente posto nel sotterraneo di una banca e munito di chiusura ermetica e di allarme, concesso in uso dalla banca al cliente con apposito contratto (art. 1839 c.c.).</p>
Castelletto:	<p>ammontare massimo del fido che una banca ritiene di poter concedere a un cliente per sconto di cambiali.</p>
Catasto:	<p>descrizione topografica dei terreni o mappa dei fabbricati con l'indicazione della loro appartenenza e valore contributivo (v. UTE).</p>
Causa simulandi:	<p>causa dissimulata; il motivo della simulazione.</p>
Cauzione:	<p>deposito di denaro o di titoli effettuato a garanzia dell'adempimento di obbligazioni che possono in futuro gravare sul depositante; malleveria, pegno, garanzia (v. pegno, caparra) (art. 1179 c.c.).</p>
CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura):	<p>ente di diritto pubblico istituito in ogni capoluogo di provincia al fine di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia medesima (L. 580/93).</p>

CCT (Certificato di Credito del Tesoro):	titolo di Stato a reddito predeterminato, interesse indicizzato, con scadenza 2-10 anni, di taglio minimo 1 milione di lire; alcune varianti sono i CTS (Certificati del Tesoro a Sconto) con rendimento costituito da una componente fissa e una variabile e i CTR (Certificati del Tesoro a indicizzazione Reale) con rivalutazione secondo il PIL.
CECA (Comitato Europeo del Carbone e dell'Acciaio):	comunità costituita nel 1951 come primo trattato economico sulle materie prime indispensabili alla ricostruzione.
Cedola:	tagliando da staccarsi, al momento della consegna o del pagamento, da titoli di credito.
Cedolare (imposta):	imposta proporzionale pagata all'atto dell'incasso delle cedole dei titoli o dei dividendi delle azioni (DPR 600/73).
CEE (Comunità Economica Europea):	organismo istituito con il trattato di Roma del 1957 avente per obiettivo principale la creazione di un mercato comune e il progressivo riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Censo:	patrimonio o reddito accertato a fini fiscali; complesso di beni o di ricchezze posseduti.
Censura:	controllo compiuto da un'Autorità preposta; sanzione disciplinare consistente in un formale rimprovero prevista specialmente per i pubblici dipendenti.
Centrale rischi:	particolare sezione della Banca d'Italia che ha il compito di censire i nominativi e molti altri dati relativi ai clienti che richiedono a un istituto di credito prestiti d'importo superiore ai limiti imposti dalle norme vigenti.
Certificato:	certificazione; attestazione scritta da pubblico ufficiale competente della sussistenza di date condizioni; <u>di deposito</u> : documento emesso dalle aziende di credito ordinario per diversificare la raccolta di mezzi monetari rappresentativo di deposito bancario vincolato; <u>di origine</u> : documento che attesta la provenienza della merce da una certa zona o da un certo Paese; <u>penale</u> : documento rilasciato dal casellario giudiziario di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona (art. 606 c.p.p.).
Cespite:	fonte di reddito, di entrata, di guadagno.
Cessio bonorum:	cessione dei beni; contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (art.1977 c.c.).

Cessione:	atto con cui si trasferisce ad altri un bene (nella cambiale: girata) (v. compravendita); <u>del credito</u> : contratto in forza del quale il creditore (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario), a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio credito. In seguito alla cessione il debitore (ceduto) sarà tenuto a compiere la prestazione a favore del creditore cessionario (art. 1260 c.c.); <u>del quinto</u> : prestito concesso da una Banca a favore di personale dipendente di Enti pubblici da estinguersi verso cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto di tali emolumenti, valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni; <u>in conto prezzo</u> : (v. permuta).
Chirografario:	creditore garantito di fronte alla legge da un documento sottoscritto dal debitore.
Chiudere un conto:	atto con il quale si calcola il saldo e si scrive nella sezione ove il totale è minore; dopo l'iscrizione del saldo, le due sezioni bilanciano, cioè pareggiano.
CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio):	organismo che svolge funzioni di controllo e di coordinamento in campo monetario e creditizio attenendosi alle direttive generali del CIPE, sull'istituzione di nuove banche e il potenziamento delle esistenti.
CIF (Cost, Insurance and Freight):	costo, assicurazione e nolo: clausola che sta a indicare che nel prezzo della merce sono compresi l'assicurazione e il nolo.
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica):	Organo interministeriale il cui compito principale è di predisporre e dirigere gli indirizzi della politica economica nazionale.
CIPPI (Comitato Interministeriale di coordinamento per la Politica Industriale):	Organo interministeriale il cui compito è di coordinare gli indirizzi della politica industriale nazionale.
Circolare (o lettera circolare):	atto interno della PA mediante il quale i superiori comunicano direttive o impartiscono norme.
Circolazione di Stato:	è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi, al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.
Circoscrizione (amministrativa):	ambito territoriale, di competenza amministrativa degli uffici della PA, entro il quale essi stabiliscono la propria sede ed esercitano i poteri loro attribuiti dalla legge.
Citazione:	atto, attività processuale di parte con cui si intima a qualcuno di presentarsi in giudizio a una determinata udienza; precetto, intimazione, mandato di comparizione (art. 166 c.p.p. e s.s.).

Clausola:	parte di un atto o contratto volta a illustrare, modificare, condizionare quanto precede; ciascuno dei punti di un contratto o di un accordo; <u>compromissoria</u> : formula inserita in un contratto che prevede l'esplicito patto aggiuntivo per cui tutte le controversie che eventualmente dovessero presentarsi in futuro, nella fase di attuazione del contratto, saranno decise da arbitri (v. arbitrato); <u>vessatoria</u> : clausola più onerosa: deve essere approvata specificamente per iscritto dal contraente gravato (artt. 1341-1342 c.c.); <u>penale</u> : in un contratto, per scongiurare il rischio di inadempimento o di ritardo nell'adempimento e per semplificare il calcolo del danno conseguente, le parti possono inserire tale clausola con la quale stabiliscono, in via preventiva, la somma che la parte che si renderà inadempiente dovrà all'altra a titolo di risarcimento del danno da inadempimento e a prescindere dall'effettivo ammontare del danno in concreto sopportato (art. 1382 c.c.); <u>di salvaguardia</u> : pattuizione mediante la quale le parti contraenti, al fine di mantenere immutato il valore reale della prestazione pecuniaria promessa, convengono che la somma dovuta sia determinata alla scadenza con riferimento a un determinato parametro; <u>di gradimento</u> : (v. gradimento).
Cliente:	colui che acquista dall'azienda beni o servizi.
CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro):	organo consultivo dello Stato, che ha la funzione di studiare la situazione economica, finanziaria e sociale del Paese; ha, inoltre, nelle materie dell'economia e del lavoro, poteri di iniziativa legislativa.
Coadiutore:	collaboratore, sostituto, aggiunto. in uffici, cariche o responsabilità amministrative.
Coatto:	imposto per forza o per provvedimento di una pubblica autorità; <u>vendita</u> : quella dei beni del debitore che avviene per ordine del tribunale ad istanza del creditore.
Codice Fiscale (CF):	strumento d'identificazione dei soggetti d'imposta che consente l'utilizzazione delle notizie relative alle operazioni economiche soggette ad imposta e garantisce da eventuali errori manuali di attribuzione di redditi; per le persone fisiche è formato da sedici caratteri alfanumerici, per quelle giuridiche è formato da undici caratteri numerici.
Codice:	raccolta sistematica di norme giuridiche relative a una determinata materia (es. civile); formulario che serve convenzionalmente di base o di orientamento all'esercizio di un'attività (es. amministrativo).
Codicillo:	aggiunta a parziale modifica o a integrazione di una scritta legale; appendice, poscritto, clausola.

Codifica:	assegnazione di un codice; è importante quando le scritture contabili sono automatizzate.
Cogente:	che obbliga; dicesi di norma imperativa o inderogabile.
Cognizione:	istruzione di una causa; competenza a giudicare una data causa; giurisdizione (art. 163 c.p.c.).
Cointeressenza:	compartecipazione agli utili di un'attività o di un'operazione economica, mediante un apporto di capitale o di lavoro.
Cointestazione:	dicesi di c/c intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni anche separatamente, considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (art. 1854 c.c.).
Collaudo:	controllo dei requisiti tecnologici ed economici di manufatti e di materiali in rapporto a una tabella di caratteristiche singolarmente o universalmente prestabilite; verifica di efficienza o di validità.
Collazione:	obbligo di coeredi di conferire nella massa da dividere, le donazioni fatte loro singolarmente dal defunto (art. 737 c.c.).
Collegiabilità:	valore relativo a un collegio nell'esercizio delle sue funzioni (di una delibera).
Collegio Sindacale (o dei Revisori dei Conti):	Organo di controllo e di vigilanza della gestione sociale per conto dei soci (art. 2403 c.c.).
Collo:	ciascuna unità di un carico di merci; pacco, cassa.
Collusione:	qualsiasi intesa fraudolenta tra due o più persone in danno dei diritti di un terzo, tipica tra debitore e terzo in frode delle ragioni del creditore (art. 350 c.p.).
Colonia (parziaria):	contratto agrario che contempla la divisione dei prodotti e degli utili di un fondo tra un concedente e uno o più coloni, non organizzati in unità di lavoro familiare (art. 2164 c.c.).
Comando:	ordine, prescrizione impartita da un superiore diretto nell'ambito di un'attività organizzata; provvedimento con cui l'impiegato viene eccezionalmente e temporaneamente preposto a un ufficio diverso da quello del suo ruolo.
COMIT (banca COMmerciale ITaliana):	Banca d'interesse nazionale, costituita nel 1894 sotto forma di S.p.a..

Comitato:	gruppo ristretto di persone, solitamente incaricato da un organismo più vasto, di esprimere pareri o amministrare fondi; <u>dei creditori</u> : nel fallimento, è nominato, su istanza del curatore, con provvedimento del giudice delegato, è composto di 3 o di 5 membri scelti fra i creditori e ha funzioni consultive (art. 41 L. Fall.); <u>esecutivo</u> : gruppo di amministratori al quale il Consiglio di Amministrazione della S.p.A. delega le proprie attribuzioni determinando i limiti di tale delega (art. 2381 c.c.).
Comma:	ciascuna delle parti in cui è suddiviso un articolo di legge, corrispondente a ciascun capoverso.
Commerciale:	che riguarda il commercio dal punto di vista giuridico, economico, finanziario, organizzativo e della preparazione teorica (es. diritto, lettera, politica ecc.); prodotto in base a criteri di pura convenienza finanziaria senza preoccuparsi eccessivamente delle qualità e del senso artistico.
Commercialista:	professionista che si occupa dei rapporti che derivano dal commercio, dal punto di vista organizzativo, finanziario, tributario o giuridico.
Commessa:	da commettere, ordinazione di prodotti naturali o industriali; <u>produzione su</u> : fatta direttamente su ordinazione del cliente.
Commesso:	addetto a un negozio; impiegato subalterno di amministrazione pubblica o privata avente mansioni di fiducia (es. di banca); <u>viaggiatore</u> : chi porta a domicilio del cliente campioni o cataloghi di merci di un'azienda e provvede alle vendite o riceve le commissioni.
Comminare:	nel linguaggio giuridico, specificare la pena e applicarla a eventuali trasgressori; prescrivere, sancire.
Comminatoria:	condanna pecuniaria pronunciata dal giudice in ragione di un tanto per ogni giorno (mese o anno) di ritardo, al fine di esercitare una pressione sull'inadempiente.
Commissione:	contratto di mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.); ordinazione di merce o di prestazione, commessa; somma spettante a un intermediario per le sue prestazioni; collegio di funzionari o esperti con un determinato incarico; <u>di disciplina</u> : Organo incaricato di proporre o irrogare sanzioni disciplinari; <u>di massimo scoperto</u> : nei c/c bancari, massimo saldo debitore che sia messo in evidenza nello scalare del periodo considerato.
Commistione:	mescolanza, contaminazione confusa e irricognoscibile di proprietà diverse (art. 939 c.c.).

Commutazione:	scambio, sostituzione.
Comodato:	contratto gratuito con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta nelle stesse condizioni, salvo il deperimento d'uso e non dovuto a colpa del comodatario (art. 1803 c.c.).
Compagnia:	società, ragione, impresa talvolta intitolata al socio principale.
Compensazione:	modo di estinzione delle obbligazioni reciproche esistenti fra le stesse persone; è totale o parziale a seconda che i debiti abbiano o meno lo stesso ammontare (art. 1241 c.c. e s.s.).
Compenso:	retribuzione, risarcimento, indennizzo, ricompensa, emolumento.
Competenza:	principio secondo il quale l'incidenza sul reddito dei fatti di gestione si ha nell'esercizio a cui detti fatti si riferiscono economicamente e non in quello in cui si concretano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti); attribuzioni inerenti a un ufficio o a una persona; legittima idoneità a esplicare una funzione.
Compravendita:	atto con cui si realizza il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diverso diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.); la parte che trasferisce viene detta venditore, quella che acquista compratore; contratto a titolo oneroso, puramente consensuale, ad effetti reali (v. vendita).
Compromesso:	accordo solenne che deve, sotto pena di nullità, essere redatto in forma scritta, contenente la determinazione dell'oggetto della controversia, la nomina degli arbitri o il numero di essi, sempre dispari, e il modo di nominarli (v. transazione) (art. 806 c.p.c.).
Compromissorio:	relativo a un arbitraggio assunto o demandato (v. clausola compromissoria).
Computare:	comprendere in un calcolo; mettere in conto; addebitare, ascrivere.
Computisteria:	disciplina che ha per oggetto lo studio di tutti i calcoli e i conteggi connessi con l'attività commerciale.
Comunicazione:	nel diritto amministrativo, atto che ha lo scopo di far conoscere qualcosa a uno o più soggetti.

Comunione:	spettanza di uno stesso diritto a più persone (es. dei beni fra coniugi) (art. 1100 c.c.).
Concessione:	atto amministrativo negoziale mediante il quale la PA affida a un privato l'esercizio di un servizio pubblico; provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale viene trasferito a un privato o a un Ente pubblico un diritto o un potere ovvero si costituisce a favore dei destinatari un diritto che sorge "ex novo"; permesso; <u>governativa</u> : tributo a cui sono assoggettati i provvedimenti amministrativi, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività elencate nella "tariffa" allegata al DPR 641/72 (es. bollatura e vidimazione dei libri contabili); <u>di vendita</u> : rapporto contrattuale nel quale un soggetto (concedente) attribuisce a un altro (concessionario) il diritto di rivendere i propri prodotti in un'area determinata e per un dato periodo di tempo; <u>edilizia</u> : provvedimento che si richiede al sindaco per eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia nell'ambito del territorio comunale.
Conciliazione:	composizione di una controversia con conseguente estinzione del giudizio; <u>amministrativa</u> : (v. oblazione).
Concordato:	conciliazione, accordo, patto; contratto con cui le parti rinunciano a far valere un diritto; <u>preventivo o stragiudiziale</u> : procedimento concorsuale realizzato prima della dichiarazione di fallimento che consente al debitore di sanare la situazione patrimoniale dell'impresa (art. 124 L. Fall.); <u>fallimentare</u> : accordo tra creditori e debitori diretto a por fine al procedimento fallimentare (art. 160 L. Fall.); <u>tributario o fiscale</u> : determinazione dell'imponibile effettuata d'accordo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Concorrenza:	competizione tra persone o enti che cercano di affermarsi in un determinato settore commerciale (art. 41 Cost.); <u>sleale</u> : quando ci si avvale, nella competizione economica, di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598 c.c.); <u>libera</u> : quando l'offerta è polverizzata tra un grande numero di venditori e la domanda tra un grande numero di acquirenti.
Concorso:	gara indetta allo scopo di adibire a un incarico la persona più idonea; concomitanza di diversi elementi in una determinata circostanza (art. 41 c.p.); partecipazione di più soggetti a una medesima azione (es. di più creditori).
Concussione:	abuso da parte di un pubblico ufficiale della sua posizione per costringere o indurre taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità (art. 317 p.c.).
Condicio juris:	condizione di diritto.

Condizione:	è uno dei cosiddetti elementi accidentali del negozio giuridico e, in particolare, del contratto e costituisce l'avvenimento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia o la risoluzione del negozio; <u>di reciprocità</u> : l'ordinamento interno di uno Stato può predisporre dei meccanismi di carattere generale che rendano automaticamente praticabile, da parte di Organi statali, la violazione di norme internazionali a titolo di contromisure; <u>generali del contratto</u> : contenuti contrattuali predisposti a stampa da una parte che l'altra parte si limita ad accettare apponendovi la sua firma senza trattativa.
Condizioni di consegna:	le principali clausole che si riferiscono alle condizioni di consegna delle merci sono: franco fabbrica, franco vettore, franco sotto bordo, franco a bordo (v. FOB), costo e nolo, costo assicurazione e nolo (v. CIF), nolo/porto pagato fino a, nolo/porto e assicurazione pagati fino a, reso frontiera, reso franco bordo nave a destino, reso franco banchina, reso non sdoganato, reso sdoganato.
Condono:	provvedimento di clemenza generalizzata il cui soggetto naturale è costituito dall'abbandono, da parte dello Stato, delle sanzioni amministrative irrogate in dipendenza della violazione di leggi tributarie (es. edilizio, fiscale).
Conduttore:	parte che, nel contratto di locazione, riceve in godimento la cosa, mobile o immobile, oggetto del contratto; locatario (art. 1587 c.c.).
Confisca:	sanzione eccezionale prevista per quei reati nei quali la sottrazione di un bene permette allo Stato di conseguire una maggiore certezza circa la riscossione delle entrate fiscali; espropriazione (art. 240 c.p.).
Conflitto:	situazione di contrasto tra autorità giurisdizionali e/o amministrative; <u>di competenza</u> : contrasto tra più organi giurisdizionali che affermano o negano contemporaneamente di avere competenza a decidere una stessa controversia (art. 51 c.p.p.); <u>di diritti</u> : esistenza di diritti a favore di persone diverse il cui esercizio è reciprocamente incompatibile.
Conforme:	identico all'originale (es. copia); concorde (contr. difforme).
Confusione:	riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e di debitore per cui l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.).
Congedo:	commiato; permesso accordato a un dipendente di allontanarsi più o meno a lungo dall'esercizio delle proprie funzioni.

Congiuntura:	insieme delle condizioni, economiche e sociali, che caratterizzano un sistema o un particolare settore economico in un dato momento: è alta, fase di espansione, quando le condizioni sono favorevoli; è bassa, fase di recessione, in caso contrario.
Congruità:	proporzionalità, adeguatezza rispondente a determinate esigenze.
Conguaglio:	operazione di contabilità tendente a livellare situazioni soggette a oscillazioni; la differenza che viene pagata o riscossa in conseguenza.
Coniare:	battere monete col conio (stampo inciso).
Connesso.	Addetto a un negozio; impiegato subalterno di amministrazione pubblica o privata avente mansioni di fiducia (es. di banca); <u>viaggiatore</u> : chi porta a domicilio del cliente campioni o cataloghi di merci di un'azienda e provvede alle vendite o riceve le commissioni.
Consegnatario:	persona cui è indirizzata o affidata una merce o un bene.
Conservatoria delle ipoteche:	ufficio dove sono conservati i registri immobiliari e ipotecari.
Consiglio di Amministrazione (C.d.A.):	organo delle società che provvede alla sua amministrazione in alternativa con l'amministratore unico (art. 2380 c.c.).
Consiglio di Stato:	Organo consultivo dello Stato che è chiamato a svolgere una funzione giurisdizionale con competenza che si estende agli atti di qualsiasi autorità amministrativa statale e di Enti minori (art. 100 Cost.).
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa):	Ente divenuto pubblico con la L. 281/85, con contestuale attribuzione di un'ampia autonomia funzionale e organizzativa. Le sue funzioni attuali sono, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> - emanare disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dei mercati mobiliari; - determinare i requisiti e gli adempimenti per l'ammissione dei titoli alla quotazione nei mercati - vigilare sul regolare funzionamento della borsa e dei vari mercati mobiliari.
Consociata:	ogni società che fa parte di un gruppo di società.
Consolidamento:	procedura di aggregazione dei conti di Enti o imprese appartenenti a un insieme omogeneo, allo scopo di consentire una visione globale di fenomeni che altrimenti non potrebbero essere osservati.

Consorzio:	contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.).
Consuetudine:	risulta dalla costante uniformità di un dato modo di agire (usus) e dalla convinzione che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris) formatasi spontaneamente in una collettività sociale (contr. desuetudine).
Consulente:	professionista cui si ricorre per consigli, chiarimenti, pareri su materie inerenti alla sua professione.
Consultivo:	che ha facoltà di esprimere pareri ma non di deliberare (es. assemblea, parere); non vincolante.
Consumismo:	nelle società capitalistiche è la tendenza a sviluppare sempre nuovi consumi privati anche per mezzo della pubblicità e di altre forme di condizionamento di massa.
Consuntivo:	(v. rendiconto).
Contabile:	lettera contenente addebiti o accrediti; persona che tiene i conti, ragioniere.
Contabilità:	parte dell'economia che si interessa della tenuta dei conti; insieme delle operazioni contabili riguardanti una determinata attività; <u>pubblica</u> : complesso delle norme che disciplinano l'attività gestoria dei pubblici poteri comprendente l'organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l'attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.
Contante:	numerario, somma di denaro; <u>per o a contanti o a pronti</u> : di titoli (o anche di merce) con pagamento e consegna entro il giorno successivo alla stipulazione del contratto.
Contenzioso amministrativo:	ordinamento nel quale l'esclusiva competenza per la decisione delle controversie in cui è interessata la PA è attribuita a speciali organi del potere esecutivo.
Contenzioso tributario:	consiste in un insieme di rimedi giuridici contro l'accertamento fiscale che leda i diritti dei contribuenti.
Contingenza:	(v. scala mobile).

Conto (o posta d'ordine):	dal latino "computare"; insieme di scritture relative a un determinato oggetto che ha lo scopo di rilevarne l'aspetto qualitativo e quantitativo in un dato momento e le variazioni che va subendo nel tempo; prospetto in cui vengono segnate la consistenza iniziale e le variazioni (misurate in moneta di conto) che si hanno nell'oggetto al quale esso è aperto; negli inventari si sogliono scrivere le poste dei beni dei terzi in ambedue le sezioni cosicché, anche se si sommano con i veri valori attivi e passivi, non rimane modificata la cifra del capitale netto.
Conto consolidato:	nelle PA serve a conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sull'evoluzione del prodotto interno lordo; nel settore pubblico è elaborato ogni anno dalla Banca d'Italia.
Conto corrente (c/c):	contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto stesso (art. 1823 c.c.); può essere bancario (aperto, scoperto o vincolato) o postale; <u>passivo</u> : di corrispondenza; <u>fiscale</u> : normale c/c sul quale sono registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'IVA, alla tassa sulla salute e per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta.
Conto economico:	è quello acceso a oggetti le cui variazioni interessano il reddito e il patrimonio, quest'ultimo sia direttamente, sia indirettamente attraverso il risultato economico (v. conto profitti e perdite).
Conto fiscale:	(v. fiscale).
Conto infruttifero:	che non dà interesse; capitale infruttifero, che non produce guadagno.
Conto patrimoniale:	parte di bilancio che affluisce nel prospetto che mette in evidenza gli elementi del capitale, denominato Stato Patrimoniale.
Conto profitti e perdite (o conto economico):	prospetto che deve dimostrare con evidenza e verità, con chiarezza e precisione, gli utili conseguiti e le perdite sofferte nell'esercizio (artt. 2217-2423 c.c.); fa parte con lo Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio (v. Bilancio e Profitti e Perdite).
Conto spento:	quando l'oggetto del conto è esaurito, cioè quando il conto presenta un saldo uguale a zero.
Contra legem:	contro la legge (negli usi).
Contraente:	soggetto che stipula un contratto.

Contraffazione:	falsificazione, falsità; qualità di non corrispondenza al vero di un atto o di un documento, attribuita in diritto a un certo numero di ipotesi perseguibili penalmente o amministrativamente; serie di delitti previsti dal codice per tutelare la fede pubblica.
Contrassegno:	modalità di pagamento di una merce trasportata, consistente nell'ordine dato al vettore di riscuotere l'importo dal destinatario alla consegna; contromarca.
Contratto collettivo di lavoro:	accordo stipulato con associazioni sindacali contrapposte (lavoratori e imprenditori) con il quale vengono stabilite norme che disciplinano i rapporti individuali di lavoro.
Contratto:	accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.); <u>d'opera</u> : ha per oggetto l'esecuzione di un'opera o di un servizio da parte del prestatore d'opera con lavoro prevalentemente proprio, sia o no fornita dal prestatore la materia necessaria all'esecuzione stessa (art. 2222 c.c.); <u>preliminare</u> : accordo con cui due o più persone si impegnano a concludere in futuro un contratto definitivo; <u>estimatorio</u> : quando una parte (affidante) consegna ad un'altra (affidatario) una o più cose mobili, stimate per un certo prezzo, con l'intesa che, se l'affidatario non provvede a restituirle entro il termine stabilito, dovrà corrispondere il prezzo convenuto; accordo, convenzione, negozio (art. 1556 c.c.); <u>tipo</u> : documento contrattuale predisposto da uno dei contraenti che l'altro si limita ad accettare senza trattativa alcuna; <u>di durata</u> : nel quale le prestazioni cui si obbligano le parti proseguono nel tempo o si ripetono seguendo un certo ritmo (es. locazione); <u>di garanzia</u> : di fideiussione e di anticresi con il quale un soggetto estraneo all'obbligazione costituisce a favore del creditore una garanzia personale circa l'adempimento del debitore; <u>a schema uniforme</u> : è quello stipulato utilizzando moduli prestampati dalle stesse aziende venditrici già intestati e contenenti le condizioni di vendita.
Contravvenzione:	trasgressione a un divieto contenuto in una norma giuridica; multa (art. 39 c.p.).
Contribuente:	soggetto economico che possiede la capacità contributiva cioè quella di concorrere al pagamento delle spese pubbliche.

Contributo:	somma obbligatoriamente dovuta a un Ente Pubblico da chi si avvantaggia di un'attività di pubblica utilità compiuta dallo stesso Ente; <u>sociale</u> : regolato da leggi speciali raggruppa quelli assicurativi e quelli assistenziali, corrisposti dal datore di lavoro e dal prestatore d'opera e che vengono misurati e pagati con modalità diverse secondo l'ente percettore; <u>previdenziale</u> : somma che, nel rapporto di assicurazione sociale, deve essere versata obbligatoriamente all'Istituto assicuratore in misura proporzionale all'aumentare della retribuzione.
Controfirmare:	siglare con la controfirma a fini di convalidazione o di controllo.
Contropartita:	affare condotto in correlazione con un altro a fini di assicurazione o compensazione; contabilità tenuta mediante una o più scritture correlative a un'altra dello stesso sistema.
Controversia:	conflitto di pretese oggetto di un processo; lite, giudizio (es. in materia di lavoro); contesa, disputa.
Convalidare:	rendere o confermare valido specialmente agli effetti legali (contr. invalidare).
Convenuto:	soggetto contro il quale viene proposta un'azione giudiziaria (art. 166 c.p.c.).
Convenzione:	accordo raggiunto fra due o più persone o Enti mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.
Conversione:	un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale abbia i requisiti di sostanza e di forma, quando debba ritenersi che le parti, se avessero conosciuto le ragioni della nullità e considerando lo scopo da esse perseguito, avrebbero voluto stipulare tale secondo contratto (art. 1424 c.c.).
Convertibilità:	possibilità di trasformare liberamente una moneta in un'altra o in oro i biglietti circolanti in un Paese secondo un determinato rapporto fissato dalla legge.
Convocazione:	invito a un'adunanza; riunione dei componenti un Organo collegiale per deliberare su un ordine del giorno.
Coobbligato:	quando in un rapporto obbligatorio si ha una pluralità di soggetti passivi al posto di un unico debitore; condebitore.

Cooperativa:	associazione di persone, dotate spesso di mezzi limitati, che si sono volontariamente riunite per conseguire un fine economico comune, attraverso la costituzione di un'impresa democraticamente controllata, cui le suddette persone forniscono un'equa parte del capitale necessario accettando una giusta partecipazione ai rischi e ai frutti dell'impresa stessa (v. società cooperativa) (art. 2511 c.c.).
Coordinate bancarie:	codice di riferimento ideato per individuare correttamente ciascun correntista bancario; si compone di più campi; il primo, costituito da una lettera, rappresenta il carattere di controllo CIN; il secondo, di cinque lettere, è il codice di identificazione bancaria ABI; il terzo, di cinque lettere, indica il codice dello sportello bancario CAB; il quarto, di lunghezza massima di dodici caselle, il conto corrente.
Copyright:	termine inglese per indicare il diritto di autore su una determinata opera.
Corpo del reato:	la cosa sulla quale e mediante il quale il reato è stato commesso e anche la cosa che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253 c.p.p.).
Corporazione:	azienda di erogazione che trae i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività dalle contribuzioni dei componenti, degli associati o della collettività.
Corpus:	corpo, elemento materiale, raccolta sistematica di testi o di leggi; <u>juris</u> : l'insieme delle norme che trattano un argomento.
Corrispettivo:	s'intende il singolo prezzo del bene che forma oggetto della transazione commerciale; controvalore.
Corrispondenza:	carteggio, posta in arrivo e in partenza; <u>c/c di</u> : (v. conto corrente); <u>violazione della</u> : delitto contro l'inviolabilità dei segreti commesso da chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta (art. 616 c.p. e s.s.)
Corruzione:	reato per il quale, per effetto di un accordo intervenuto fra un pubblico funzionario e un privato, il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli sia dovuto o ne accetta la promessa (art. 318 c.p.).

Corso:	<u>di una pratica</u> : procedere, portare avanti; circolazione legale della moneta corrente; quotazione dei cambi e dei titoli nella contrattazione di Borsa; <u>tel quel</u> : quotazione di un titolo che comprende, oltre al valore del capitale, anche la quota di interessi o dividendi che si sono già formati a partire dal giorno in cui è scaduta l'ultima cedola precedente; <u>secco</u> : quotazione di un titolo che si riferisce al solo capitale rappresentato dal titolo e non comprende la quota di interessi che si sono già formati a partire dal giorno in cui è scaduta l'ultima cedola precedente.
Corte:	nome di alcuni Organi giurisdizionali collegiali; <u>dei Conti</u> : massimo Organo amministrativo di controllo previsto dal nostro ordinamento, esercita un controllo preventivo sugli atti del Governo e un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato: il controllo preventivo può essere tanto finanziario, inteso cioè ad accertare l'osservanza del bilancio statale, quanto di legittimità, inteso cioè ad accertare che gli atti del Governo siano conformi alla legge. Il controllo successivo è invece sostanzialmente solo finanziario e si esercita sull'andamento della gestione finanziaria degli Organi statali a ciò delegati (art. 100 Cost.); <u>Costituzionale</u> : Organo costituzionale con il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.); <u>di Cassazione</u> : Organo competente sia per i processi di giurisdizione ordinaria, sia quelli di giurisdizione speciale e costituisce l'ultimo grado del processo.
Costituire:	fondare, creare, organizzare (es. una società).
Costituzione:	complesso delle norme che definiscono lo Stato e ne garantiscono gli ordinamenti stabilendo diritti e doveri dei cittadini; <u>in giudizio</u> : atto con cui le parti si presentano al giudice e mettono in evidenza le proprie ragioni; depositare in cancelleria del tribunale sia la nota dell'attore, sia il fascicolo del convenuto (art. 165 c.p.c.); <u>in mora</u> : atto formale scritto, generalmente comunicato per lettera raccomandata, con cui si ricorda al debitore la mancata osservanza delle sue obbligazioni, gli si intima di provvedere entro una certa data e gli si comunica, in caso contrario, che il creditore intraprenderà nei suoi confronti le azioni consentite dalla legge (art. 1219 c.c.).
Costo complessivo:	valore che comprende tutti i costi inerenti alla fabbricazione e alla vendita del prodotto.
Costo consuntivo:	valore sostenuto in un periodo di tempo già concluso.
Costo contabile:	valore rilevato e controllato sistematicamente.

Costo di competenza:	valore maturato nel periodo amministrativo considerato o se ha dato nello stesso la sua utilità o ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo.
Costo di produzione:	costo diretto (costo di materie, di lavoro e speciali) e indiretto (costo comune) costituito da materiali, da salari, da stipendi e da oneri e spese (assicurazioni, tasse, interessi, ammortamenti ecc.).
Costo di riproduzione:	prezzo che verrebbe sostenuto oggi se si dovesse fabbricare o acquistare il bene da valutare.
Costo di sostituzione:	prezzo che deve essere sostenuto per sostituire un bene, logorato oppure obsoleto, con un altro in grado di svolgere la stessa funzione nell'ambito della combinazione dei fattori produttivi aziendali, tenuto conto delle nuove tecnologie.
Costo pluriennale:	valore attribuito agli elementi del capitale che da la sua utilità per più anni; costo sostenuto per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali e immateriali, cioè di quegli elementi del capitale che danno la loro utilità per anni e vengono impiegati più volte nel processo produttivo.
Costo storico rivalutato:	quando tra l'epoca di sostenimento del costo e il momento della determinazione del capitale si manifesta una svalutazione monetaria, il costo storico esprime un valore pagato con una moneta che presentava un potere d'acquisto superiore all'attuale.
Costo storico:	prezzo sostenuto in passato per l'acquisto dei beni da valutare.
Costo:	sacrificio economico valutabile in moneta mediante la misurazione numerica dell'uscita finanziaria cui ha dato, da o darà luogo; tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per acquistare i fattori produttivi necessari alla sua attività.
Cottimo:	forma di retribuzione calcolata in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente fornito (art. 2099 c.c.); <u>fiduciario</u> : sistema in economia secondo il quale l'Amministrazione conferisce a imprenditori di fiducia, mediante stipula di contratti soggetti in tutto e per tutto al regime privatistico, secondo le norme e le procedure stabilite dal regolamento, l'incarico di provvedere alle forniture di beni o all'esecuzione di opere.
Coupon:	cedola, tagliando.
CREDIT (CREDito ITALiano):	Banca d'interesse nazionale, costituita nel 1870 sotto forma di S.p.a..

Credito:	diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovutagli; <u>all'esportazione</u> : consiste in una serie di finanziamenti accordabili alle medie e piccole industrie che collocano loro produzioni sui mercati esteri; <u>di firma</u> : mediante il quale le imprese ottengono che la banca apponga la propria firma, impegnandosi verso terzi ad accettare una tratta e avallarla o a rilasciare lettere di credito, di garanzia, di fideiussione; <u>d'imposta</u> : diritto per il contribuente di recuperare dalle proprie imposte dirette, le imposte già versate da una società di capitali che distribuisca i dividendi ai propri soci o azionisti; meccanismo fiscale per evitare che i dividendi siano tassati due volte, la prima come redditi della società che li distribuisce e la seconda come redditi della persona che li percepisce; ammonta a una certa percentuale (variabile) del dividendo stesso; <u>di regolamento</u> : sorge quando il venditore consente al compratore un regolamento della fornitura differito nel tempo; <u>di finanziamento</u> : sorge quando vengono prestati mezzi monetari a soggetti che ne sono privi e che desiderano svolgere un'attività produttiva; <u>nota di</u> : (v.nota di credito).
Creditore:	persona che ha diritto alla restituzione di una somma o ad una controprestazione da parte di una persona (debitore); giuridicamente, il soggetto attivo del rapporto obbligatorio; <u>preferenziale</u> : i cui crediti sono assistiti da una causa legittima di prelazione (es.privilegiati, pignorati, ipotecati).
Criterio del valore di presunto realizzo (o di estinzione):	principio che si applica per valutare i crediti e i debiti riducendo il loro valore nominale dell'importo degli sconti, ribassi o abbuoni che si pensa di dover concedere o di poter ottenere.
Criterio della capitalizzazione del reddito:	principio che si applica per valutare quei beni (es. terreni, fabbricati, aziende) che fruttano un reddito (fitti, canoni, utili, rendite).
CTE (Certificato del Tesoro in ECU):	simile al CCT con i tassi di interessi nominali simili a quelli europei (v. BOT); emesso saltuariamente con durata da 3 a 5 anni.
CTO (Certificato del Tesoro con Opzione):	dà la possibilità all'acquirente di chiedere il rimborso del titolo prima della scadenza, ottenendo una cifra pari al valore dell'interesse nominale (v. BOT).
CTZ (Certificato del Tesoro Zero coupon):	versione a medio termine, con scadenza a 18 e a 24 mesi, del BOT (v. BOT).
Culpa in contrahendo:	responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).

Curatore: persona delegata all'esercizio di particolari funzioni (custodia, amministrazione) nei casi previsti dalla legge; fallimentare: ha il compito di liquidare, alle migliori condizioni, un'azienda riconosciuta in stato d'insolvenza (art. 29 L. Fall.).

Custodia: (v. deposito).

D

D/a:	documenti contro accettazione.
Danno:	in senso giuridico s'intende il pregiudizio causato a un soggetto dall'inadempimento di un'obbligazione o dall'adempimento in ritardo o mora ovvero da un fatto illecito; <u>emergente</u> : danno patrimoniale che discende immediatamente dall'inadempimento (art. 1223 c.c.).
Dante causa:	nell'acquisto a titolo derivato, il soggetto che perde il diritto, tanto per alienazione, quanto per volontà di legge; autore.
Dare/Avere:	sezioni rispettivamente di sinistra e di destra di un conto poiché in partita doppia ogni fenomeno si rileva due volte per uguale importo chiamandosi addebitamenti il Dare e accreditamento l'Avere; l'intestatario del conto deve Dare e deve Avere.
Dazio Doganale:	imposta che colpisce in molti casi le merci scambiate con l'estero ed è uno strumento classico con cui lo Stato interferisce nello svolgimento del commercio internazionale con alterazione di equilibrio economico e conseguente modifica della domanda e dell'offerta.
Dazio in solutum:	prestazione in luogo di adempimento.
Dazione (in pagamento):	quando il debitore adempie a una prestazione diversamente da quanto stabilito nell'obbligazione e solo con il consenso del creditore (art. 1197 c.c.).
De cuius:	del quale, defunto, morto.
De facto:	di fatto, effettivamente, non riconosciuto dal diritto.
De jure:	di diritto, riconosciuto dal diritto, conforme all'ordinamento giuridico.
De qua:	di cui, del quale si sta trattando.

Debito:	ciò che è dovuto ad altri per adempiere a una obbligazione avente per oggetto specialmente denaro; <u>comprare a</u> : senza pagare subito il prezzo; <u>di regolamento</u> : sorge quando il compratore ottiene dal venditore un regolamento della fornitura differito nel tempo; <u>di finanziamento</u> : sorge quando si ricevono prestiti da finanziatori e i mezzi monetari ottenuti vengono utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva; <u>di Tesoreria</u> : rappresenta disponibilità di fondi costituiti a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato; <u>patrimoniale</u> : forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio - lungo termine del fabbisogno del Tesoro; <u>pubblico</u> : indica la consistenza del debito del settore pubblico, incluso l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi; insieme di tutti i prestiti contratti dallo Stato; può essere redimibile o irredimibile.
Debitore:	persona obbligata o impegnata nei confronti di qualcuno; soggetto passivo del rapporto obbligatorio a cui il titolare del diritto di credito si deve rivolgere per ottenere l'adempimento della prestazione (contr. creditore).
Decadenza:	istituto giuridico in virtù del quale un soggetto perde la possibilità di acquistare un diritto, qualora ciò non faccia nel termine tassativamente indicato dalla legge (art. 2964 c.c.).
Decentramento:	trasferimento di funzioni a Organi periferici; <u>amministrativo</u> : indica due funzioni; quello autarchico riferito al riconoscimento di autonomie locali e quello burocratico che comporta l'affidamento di funzioni amministrative dello Stato anche a uffici periferici distribuiti sul territorio.
Decreto legge (DL):	atto governativo costituzionalmente equiparato, quanto all'efficacia, alla legge ordinaria ed emesso indipendentemente da una previa autorizzazione parlamentare; deve essere presentato alle Camere il giorno stesso della sua emanazione per la conversione in legge; se non è convertito in legge entro 60 giorni, perde efficacia sin dall'inizio (art. 77 Cost.).
Decreto legislativo (o legge delega/delegata, D Lgs.):	ordinanza giuridica avente forza di legge emanata dal Governo in virtù di una delega del Parlamento. La legge di delegazione per cui le Camere autorizzano il Governo a emanare norme giuridiche deve avere i seguenti requisiti: a) determinare i principi e i criteri direttivi secondo cui il Governo dovrà provvedere sulla materia per cui è fatta la delega; b) definire esattamente l'oggetto della delegazione; c) determinare la durata della delegazione (art. 76 Cost.).

Decreto:	provvedimento a carattere deliberativo o ordinatorio emanato da un'autorità amministrativa o giudiziaria (es. decreto ministeriale, prefettizio ecc.); di citazione; <u>di ingiunzione</u> : (v. ingiunzione).
Defalcare:	letterale "tagliare con la falce"; detrarre, sottrarre nei computi finanziari.
Deficit:	eccedenza del passivo sull'attivo riguardo ai beni economici di un ente o di un'impresa o alle operazioni da essi compiute in un dato periodo di tempo; disavanzo, ammanco, perdita; <u>pubblico</u> : indebitamento dello Stato in relazione al bilancio di un solo anno.
Deflazione:	riduzione, spontanea o determinata da misure governative, della massa dei mezzi di pagamento in circolazione, con conseguente rivalutazione della moneta e aumento del suo potere d'acquisto.
Delega:	(v. procura).
Delegazione:	quando un debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato) (art. 1268 c.c. e s.s.).
Delibera:	atto, effetto di una risoluzione; decisione a carattere ufficiale; provvedimento.
Deliberazione (di una spesa):	atto nel quale è dichiarata la finalità della spesa, ne è constatata la necessità ma può ancora non determinarne in concreto l'ammontare.
Delitti:	<u>contro il patrimonio</u> : sono quelli previsti nell'ultimo titolo del libro secondo del c.p. e comprende quegli illeciti penali che più direttamente o prevalentemente offendono interessi patrimoniali (es. truffa, furto ecc.); <u>contro la PA</u> : sono previsti nel libro secondo, titolo secondo del c.p. (es. peculato, corruzione ecc.).
Demanio:	comprende il demanio pubblico o beni demaniali (artt. 822 c.c. e s.s.) e il demanio privato o beni patrimoniali (art. 828 c.c.). Il criterio di distinzione giuridico si rinviene per i beni del demanio pubblico nella destinazione finale degli stessi beni alla soddisfazione degli interessi pubblici, per i beni patrimoniali nella destinazione strumentale al conseguimento degli scopi della PA.

Denuncia (o denuncia):	atto formale informativo, facoltativo od obbligatorio, con il quale si dà notizia alla competente Autorità di un reato perseguibile d'ufficio; notificazione richiesta da una norma di legge per scopi fiscali, igienici, di stato civile (es. dei redditi); dichiarazione con cui una delle parti manifesta all'altra la volontà di recedere nei casi in cui, per legge o per convenzione, è ammesso il recesso.
Depenalizzazione:	sistema sanzionatorio per il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e le leggi che prevedono tali sanzioni si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (art. 1 L. 689/81).
Deperimento:	decadimento, perdita di forza, di energia, deterioramento.
Depositare:	affidare qualcosa in custodia a qualcuno; consegnare un atto, un documento a un ufficio (es. una sentenza in cancelleria).
Deposito:	contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.); <u>certificato di</u> : (v. certificato).
Deregulation:	letterale "non regolamentato"; liberalizzazione, sblocco.
Deroga:	eccezione alla consuetudine o alla disposizione di legge; abrogazione parziale.
Destituire:	rimuovere da un incarico o da un ufficio specialmente per punizione.
Detassazione:	riduzione o abolizione di un onere fiscale.
Detrazione:	sottrazione, diminuzione, abbattimento; importo che si sottrae dall'imposta IRPEF lorda per ottenere l'imposta netta.
Devolvere:	trasferire ad altri in proprietà o in godimento; destinare una somma a un uso diverso da quello normale o a favore di qualcuno.
Diaria:	dal latino "razione quotidiana"; compenso corrisposto dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese di viaggio o soggiorno fuori sede del dipendente.

Dichiarazione:	comunicazione ufficiale di fatti o notizie di una certa importanza; documento che contiene l'attestazione di un fatto che rivesta importanza giuridica; <u>dei redditi</u> : atto con il quale ogni contribuente deve dichiarare annualmente i redditi percepiti e pagare l'eventuale imposta (DPR 600/73) (v. modello 730 e s.s.); <u>di volontà</u> : atto che esprime l'interesse di un soggetto a ottenere una certa cosa.
Dies (terminus) a quo / ad quem:	giorno iniziale o a partire dal quale (che non si conta) / giorno finale del termine; indicano i due termini estremi entro i quali sono cronologicamente situabili eventi di cui si ignora la data sicura (art. 14 c.p.).
Diffida:	atto ricettizio col quale l'Amministrazione avverte un soggetto che, ove esso non compia determinati atti giuridici o attività materiali, verranno adottati nei suoi confronti certi provvedimenti (art. 1454 c.c.).
Difformità (di un'opera):	nel contratto di appalto, l'appaltatore garantisce al committente che quanto da lui realizzato è esente da difetti (art. 1668 c.c.).
Dilazione:	rateizzazione, prolungamento nel tempo, protrazione, rinvio, proroga, differimento (es. di pagamento) (art. 1244 c.c.).
Diligenza del buon padre di famiglia (bonus pater familias):	il legislatore pone in termini generali il principio secondo il quale il debitore, nell'adempire la propria obbligazione, deve usare la diligenza ordinaria (art. 1276 c.c.).
Dimissione:	dichiarazione unilaterale di volontà da parte del lavoratore dalla quale deriva lo scioglimento del rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.).
Direttiva:	atto nominativo comunitario che vincola gli Stati membri cui è rivolto, i quali possono decidere solo le forme e i mezzi da adottare per recepirli nella legislazione nazionale.
Direzione Provinciale del Tesoro:	Organo periferico locale della Direzione Generale del Tesoro, istituito in ogni capoluogo di provincia a cui è attribuito l'espletamento di un servizio (es. stipendi, pensioni ecc.).
Dirimere:	interrompere, sciogliere, annullare, concludere mediante una decisione autorevole.

Diritto:

complesso di norme, imposte con provvedimenti legislativi o vigenti in forza di consuetudine, sulle quali si fondano i rapporti tra i membri di una comunità o si definiscono quelli tra comunità estranee; facoltà tutelata dalla legge di assumere un determinato comportamento in funzione dei propri interessi, indica sia un ordinamento giuridico, cioè il complesso delle norme giuridiche e delle istituzioni che regolano la vita di una data società, sia un complesso di norme che gli appartenenti a detto ordinamento sono tenuti a osservare; bancario: parte del diritto commerciale che regola l'attività delle imprese esercenti il credito; di opzione: (v. opzione); di custodia e di amministrazione: compenso che il cliente deve corrispondere alla Banca per il servizio da essa svolto di deposito a custodia e amministrazione di titoli; erariale: contributo assimilabile alle imposte indirette sui consumi o alle tasse; di segreteria: compenso dovuto a enti o privati come corrispettivo, in proporzione convenuta, della prestazione di un servizio; (v. ritenzione, opzione, uso); di sequela: attribuisce al creditore garantito da pegno o ipoteca il potere di esercitare la garanzia reale attraverso l'espropriazione del bene e il ricavo del prezzo della sua vendita anche se la proprietà è passata a terzi; tributario: complesso di norme che disciplinano l'adempimento dei debiti tributari e le garanzie del credito dell'Ente impositore, nonché le modalità per la riscossione, anche forzata, dei tributi; esso rientra nell'ambito del diritto pubblico e, più precisamente, del diritto amministrativo, come parte del diritto finanziario; di concessione: facoltà accordata dallo Stato o da altri Enti pubblici che dà ai titolari il diritto di sfruttare in esclusiva un bene (es. miniere e corsi d'acqua) o di esercitare in condizioni di monopolio determinati servizi (es. servizio ferroviario); d'autore: prerogativa di sfruttare economicamente una data opera, cioè di pubblicarla e diffonderla in esclusiva; amministrativo: parte del diritto pubblico che ha per oggetto l'organizzazione, i mezzi e le forme d'attività della PA e i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti; di ritenzione: (v. ritenzione).

Disciplinare:

complesso di disposizioni che regolano l'esercizio di un'attività; diretto a garantire la disciplina o a punire episodi di inosservanza; sanzione: conseguenza dannosa inflitta all'impiegato che viola i suoi doveri d'ufficio.

Discrezionalità amministrativa:

parziale possibilità di seguire criteri personali nell'esercizio di determinate funzioni amministrative; ricerca dei mezzi e dei modi più efficaci e opportuni per realizzare l'interesse pubblico.

Disdetta:

rifiuto di continuare a considerarsi come parte in un rapporto contrattuale; risoluzione di un contratto.

Dispensa:	provvedimento di esenzione d'un soggetto dall'osservanza di prescrizioni di legge riguardanti il compimento di singoli atti (v. esecuzione); deroga esonero.
Disponibilità:	beni che l'azienda acquista per destinarli alla trasformazione, al consumo e alla vendita, come materie prime e sussidiarie, scorte di consumo, imballaggi, combustibili, merci.
Disposizione:	norma, prescrizione, ordine emanato per disciplinare o modificare una condotta o rendere nota una nuova norma.
Distinta:	nota di titoli, valori, oggetti di cui sono specificati i loro dati caratteristici e particolarmente i prezzi.
Distrarre:	referito a somma di denaro, impiegare a fini non preventivati, legittimamente o, più spesso, abusivamente.
Ditta:	nome commerciale dell'imprenditore sotto il quale si svolge la sua attività; segno immancabile di coesione di tutti i fattori economici, materiali e immateriali dell'impresa, comunque sia formata; deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563 c.c.).
Dividendo:	diritto a partecipare all'utile netto della società per azioni e che l'assemblea ordinaria ha attribuito ad ogni azione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.
Divieto:	comando di legge che impone al singolo un comportamento negativo; impedimento, ostacolo, proibizione (contr. ammissione, consenso).
Divisa:	qualsiasi mezzo di pagamento all'estero; la moneta cartacea estera o la disponibilità della stessa presso le banche.
Divisione:	negozio giuridico mediante il quale i partecipanti a una comunione la sciolgono attribuendo a ciascuno una parte del diritto (art. 1111 c.c.).

Documento:	scrittura atta a fornire un'autorevole prova o convalida in ambito burocratico, amministrativo, giuridico; attestato, rilasciato da una pubblica autorità, contenente gli elementi atti a identificare una persona o a comprovare la legittimità di un esercizio o di un'utenza; <u>di autorizzazione</u> : atto con il quale i responsabili di alcuni uffici aziendali autorizzano, all'interno dell'impresa, determinate persone ad eseguire specifiche operazioni; es. gli ordini di incasso (reversali), gli ordini di pagamento (mandati), le bollette di carico delle merci (bollette di entrata), le bollette di scarico delle merci (bollette di uscita); <u>di memoria (o di controllo)</u> : atto conservato per avere traccia delle operazioni compiute (es. le matrici degli assegni) o compilato allo scopo di verificare precedenti scritture (es. gli estratti conto ricevuti dai fornitori o inviati ai clienti); <u>di prova</u> : atto che prova operazioni compiute con i terzi (es. i contratti, le fatture, gli assegni, le cambiali); <u>rappresentativo di merce</u> : titolo che attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci in esso specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
Dogana:	ufficio preposto al controllo delle merci che attraversano, per uscire o per entrare, il confine dello Stato.
Dolo:	volontà deliberata e precisa di attuare un fatto lesivo dell'ordine giuridico e del diritto altrui; inganno, frode.
Dolus malus/bonus:	dolo cattivo/buono.
Domanda:	espressione orale o scritta di una volontà o di una preferenza specialmente in ambito amministrativo; la quantità di un bene che un individuo o un mercato è disposto ad acquistare in un dato momento a un dato prezzo; <u>di insinuazione</u> : viene presentata dai creditori dell'imprenditore insolvente nel caso di una sentenza di fallimento; con essa i relativi creditori chiedono di essere inseriti nell'elenco delle passività del fallito.
Domiciliare:	indicazione del luogo, diverso dalla residenza, dell'accettante o dell'emittente, in cui la cambiale è pagabile.
Domicilio:	luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 c.c.); <u>fiscale</u> : luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dove il contribuente produce il reddito destinato a essere tassato.
Donazione:	attribuzione patrimoniale fatta ad altri a titolo di liberalità (art. 769 c.c.).
Dossier:	raccolta di documenti, spesso commentata, riguardante un argomento, una persona, un avvenimento.

Duplicato:

riproduzione, burocraticamente e amministrativamente valida, di un documento smarrito o distrutto; copia, riproduzione.

E

Eccessiva generosità:	situazione sopravvenuta alla stipulazione del contratto che ne altera apprezzabilmente l'equilibrio economico a sfavore di una sola parte (art. 1467 c.c.).
Eccesso di potere:	superamento dei limiti posti dalla legge all'esercizio di una facoltà, di un diritto, di una potestà (art. 524 c.p.p.).
Eccezione:	allontanamento, notevole ed evidente, dalla regola comune; obiezione, riserva; istanza con cui il convenuto richiede il rigetto della domanda dell'attore (art. 112 c.p.c.).
Economato:	ufficio che ha il compito di provvedere all'attrezzatura e al materiale di consumo per il funzionamento di un determinato Ente.
Economia:	dal greco "casa, regola" è il complesso delle risorse e delle attività dirette alla loro utilizzazione; sistema economico è il complesso della organizzazione della produzione, la distribuzione e il consumo della ricchezza. Si parla di macroeconomia se studia i fenomeni di grandi dimensioni, microeconomia se studia il comportamento dei singoli soggetti (cittadino, famiglia, ecc); disciplina che studia i processi di produzione, scambio e consumo dei beni e dei servizi atti alla soddisfazione dei bisogni umani; <u>di mercato</u> : basata sull'iniziativa privata in cui operano, senza correttivi, la legge della domanda e dell'offerta; realizzare il massimo risultato con dati mezzi o un dato risultato col minimo dei mezzi; <u>utilizzazione razionale delle fonti di utilità di cui si dispone</u> ; <u>spese o servizi in</u> : sistema che consente alle PA di acquisire beni e servizi o di eseguire lavori senza ricorrere alle procedure contrattuali dell'evidenza pubblica cioè direttamente.
Economicità:	capacità di conseguire i risultati prefissati mediante un attento uso delle risorse produttive e si prefigge la riduzione dei costi e la ricerca di possibili risparmi.
ECU (European Currency Unit):	Unità Monetaria Europea: unità di conto per gli scambi tra i Paesi della CE.
Effetto:	(v. cambiale, titolo di credito).
Efficacia:	capacità di un fatto, atto o negozio di produrre effetti giuridici (art. 1372 c.c.); misura dell'utilità che i beni e i servizi hanno per la collettività; (contr. inefficacia).

Efficienza:	capacità di ottenere una determinata produzione utilizzando nel modo più razionale i fattori produttivi; si può misurare col rapporto tra la quantità del bene o servizio ottenuto e la quantità di risorse utilizzate nel processo produttivo (contr. inefficienza).
Elusione fiscale:	insieme degli atti compiuti dal contribuente, utilizzando stratagemmi o interpretazioni di leggi, al fine di diminuire il proprio carico fiscale.
Embargo:	letterale "fermo, sequestro"; sanzione economica in seguito alla quale uno o più Paesi sospendono i rapporti commerciali con uno o più Paesi come ritorsione e mezzo di pressione in occasione di crisi politiche internazionali.
Emendamento:	correzione, modifica; ogni mutamento proposto nel corso della discussione parlamentare, per il testo di un disegno di legge.
Emolumento:	retribuzione, provento; entrata.
Engineering:	contratto che ha per oggetto l'esecuzione di progetti industriali; con esso una parte (società di engineering) s'impegna alla progettazione di un complesso intervento sul territorio, all'assistenza tecnica e all'eventuale esecuzione dell'impianto ovvero alla realizzazione di progetti elaborati da altre imprese.
Ente:	istituzione fornita di personalità giuridica; azienda; <u>territoriale o locale</u> : organo della PA, principalmente territoriale (Regione, Provincia e Comune) per il quale il territorio rappresenta la condizione essenziale all'esistenza giuridica (consorzio tra enti, comunità montana ecc.); <u>pubblico</u> : in relazione al suo regime giuridico, cioè al complesso di norme e di principi che ne regolano l'esistenza, l'attività e l'inserimento nella struttura pubblica.
Entrata:	nello Stato, ricchezza prevedibilmente disponibile in un certo periodo di tempo (esercizio finanziario) fissata nel bilancio di previsione; la sua rispondenza con quella effettiva viene accertata nel conto consuntivo; le entrate sono ripartite in titoli (tributarie, extra-tributarie, alienazione di beni patrimoniali ecc.), categorie (secondo la natura es. imposte sul reddito), rubriche (secondo l'organo cui ne è affidato l'accertamento) e capitoli (secondo il rispettivo oggetto); <u>extra tributaria</u> : costituita dalle somme che lo Stato percepisce da diverse fonti quali i proventi dei servizi pubblici, i redditi prodotti dai beni del patrimonio statale e i proventi derivanti dall'attività delle unità produttive pubbliche; <u>patrimoniale</u> : costituita dalle somme derivanti dalla vendita di beni dello Stato o dalla riscossione di crediti; (contr. uscita).

Equilibrio economico:	$RICAVI = COSTI + UTILE.$
Equilibrio finanziario:	$ENTRATE - USCITE.$
Erario:	tesoro pubblico, finanze dello Stato, fisco.
Erga omnes:	nei confronti di tutti, indistintamente.
Erogare:	destinare una somma per un fine determinato.
Error in substantia:	errore nella sostanza, causa di errore della colpevolezza.
Errore:	falsa rappresentazione della realtà che ha tratto in inganno il contraente facendogli stipulare un contratto diverso da quello voluto (art. 1428 c.c.).
Esattoria	luogo presso il quale l'esattore riscuote le imposte.
Esazione:	riscossione, incasso per conto terzi di denaro che deve essere versato obbligatoriamente; compenso pagato all'esattoria in proporzione delle somme riscosse.
Esborso:	versamento di una somma in pagamento, spesa.
Esclusiva (patto di):	clausola contrattuale con la quale una parte si obbliga con l'altra a stipulare solo con questa contratti relativi alla fornitura di certi beni o servizi (art. 1733 c.c.).
Escussione:	azione legale intentata contro un debitore; citazione; vantaggio che tutela i soci delle società in nome collettivo dalle azioni esecutive dei creditori della società (art. 2304 c.c.).
Esecutivo:	rivolto alla pratica attuazione di quanto sussiste come previsione o convenzione (es. potere); fornito della facoltà di rendere efficace, immediatamente e in ogni caso, il contenuto di un atto o di un documento giudiziario (es. titolo).
Esenzione:	privilegio che consente di rimanere liberi da un obbligo comune; esonero, franchigia, deroga.
Esercente un servizio di pubblica necessità:	privato che esercita una professione richiedente una speciale abilitazione statale o che, non esercitando una pubblica funzione, adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della PA (art. 359 c.p.).

Esercizio:	parte di gestione svolta in un periodo amministrativo; azienda che svolge un'attività di vendita diretta al pubblico; gestione; <u>finanziario dello Stato</u> : periodo di tempo accordato dalla legge di bilancio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese relative a un anno finanziario; <u>provvisorio</u> : possibilità di operare sulla base dei dati del bilancio non ancora approvato: ciò può aver luogo, tuttavia, per non più di quattro mesi e per tanti dodicesimi di spesa quanti sono i mesi concessi (art. 81 Cost.); <u>pubblico</u> : attività diretta all'erogazione di servizi e alla vendita di merci al pubblico.
Esigibile:	riscuotibile, credito scaduto.
Esitare:	vendere, smerciare.
Esonero:	esenzione motivata dell'adempimento di un obbligo (v. dispensa).
Esperire:	dare corso, attuare, tentare, specialmente riferito ad azioni giudiziarie.
Esportazione:	uscita di merci prodotte da uno Stato membro della Comunità verso Paesi extracomunitari.
Esposizione:	<u>finanziaria</u> : discorso con cui il Ministro presenta al Parlamento il nuovo bilancio di previsione dello Stato e il rendiconto generale relativo all'anno finanziario precedente; <u>debitoria</u> : insieme delle obbligazioni pecuniarie che un'impresa ha verso terzi.
Esposto:	scritto mediante il quale si informa una autorità di determinati fatti perché essa adotti i provvedimenti di sua competenza.
Espromissione:	caso di modificazione del soggetto passivo dell'obbligazione (debitore), mediante il quale un terzo (espromittente), senza alcuna delega del debitore, ma spontaneamente, decide di pagare il debito altrui al creditore (espromissario) (art. 1272 c.c.).
Espropriazione:	trasferimento coattivo del diritto di proprietà da parte della PA (es. per pubblica utilità) (art. 42 Cost.).
Establishment:	classe dirigente, le alte sfere che dirigono o condizionano la vita economica di una nazione o l'andamento di un'attività.
Estinzione:	cancellazione, annullamento; <u>di un debito</u> : pagamento per cui rimane annullato.

Estratto conto:	documento che elenca gli importi delle fatture che devono essere pagate (scoperte); <u>bancario</u> : atto con cui un istituto bancario comunica al correntista i movimenti avvenuti sul c/c in un lasso di tempo o la chiusura del conto stesso.																																	
Estratto:	compendio ottenuto mediante la trascrizione dei dati essenziali di uno scritto o di un documento; sommario.																																	
EURATOM (trattato EUROpeo sull'energia ATOMica):	trattato siglato nel 1957 per studi e ricerche nello sviluppo dell'industria nucleare di pace.																																	
EURO:	<p>moneta unica EUROpea; il regolamento Cc n.974/98 stabilisce che l'EURO:</p> <p>-dal 1 gennaio 1999 rappresenta la moneta degli Stati membri partecipanti e cioè:</p> <p>BELGIO, GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI (OLANDA), AUSTRIA, PORTOGALLO, FINLANDIA;</p> <p>-sostituisce al tasso di conversione irrevocabilmente fissato, per tre anni, la moneta di ciascun Stato membro partecipante;</p> <table border="0"> <tr> <td>AUSTRIA</td> <td>- scellino austriaco</td> <td>13,7603</td> </tr> <tr> <td>BELGIO</td> <td>- franco belga</td> <td>40,3399</td> </tr> <tr> <td>FINLANDIA</td> <td>- marco finlandese</td> <td>5,94573</td> </tr> <tr> <td>FRANCIA</td> <td>- franco francese</td> <td>6,55957</td> </tr> <tr> <td>GERMANIA</td> <td>- marco tedesco</td> <td>1,95583</td> </tr> <tr> <td>IRLANDA</td> <td>- lira irlandese</td> <td>0,787564</td> </tr> <tr> <td>ITALIA</td> <td>- lira italiana</td> <td>1.936,27</td> </tr> <tr> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>- franco lussemburghese</td> <td>40,3399</td> </tr> <tr> <td>PAESI BASSI(Olanda)</td> <td>- fiorino olandese</td> <td>2,20371</td> </tr> <tr> <td>PORTOGALLO</td> <td>- escudo portoghese</td> <td>200,482</td> </tr> <tr> <td>SPAGNA</td> <td>- peseta spagnola</td> <td>166,386</td> </tr> </table>	AUSTRIA	- scellino austriaco	13,7603	BELGIO	- franco belga	40,3399	FINLANDIA	- marco finlandese	5,94573	FRANCIA	- franco francese	6,55957	GERMANIA	- marco tedesco	1,95583	IRLANDA	- lira irlandese	0,787564	ITALIA	- lira italiana	1.936,27	LUSSEMBURGO	- franco lussemburghese	40,3399	PAESI BASSI(Olanda)	- fiorino olandese	2,20371	PORTOGALLO	- escudo portoghese	200,482	SPAGNA	- peseta spagnola	166,386
AUSTRIA	- scellino austriaco	13,7603																																
BELGIO	- franco belga	40,3399																																
FINLANDIA	- marco finlandese	5,94573																																
FRANCIA	- franco francese	6,55957																																
GERMANIA	- marco tedesco	1,95583																																
IRLANDA	- lira irlandese	0,787564																																
ITALIA	- lira italiana	1.936,27																																
LUSSEMBURGO	- franco lussemburghese	40,3399																																
PAESI BASSI(Olanda)	- fiorino olandese	2,20371																																
PORTOGALLO	- escudo portoghese	200,482																																
SPAGNA	- peseta spagnola	166,386																																
Evasione:	risposta, corso; disbrigo di una pratica; <u>fiscale</u> : sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo di pagare una o più imposte (art. 385 c.p.).																																	
Evizione:	perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, provocata dal preesistente diritto di un terzo (art. 1483 c.c.).																																	
Ex aequo:	a pari merito; essere uguale, in parità (in concorsi).																																	
Ex lege:	secondo la legge, a norma di legge.																																	
Ex novo:	da nuovo, dall'inizio.																																	
Ex nunc:	da ora, d'ora in poi, non retroattivo; un atto ha efficacia solo dal momento in cui è stato emesso.																																	
Ex tunc:	da allora, retroattivo; indica il momento in cui l'atto comincia ad avere efficacia.																																	
Extracontrattuale:	che ha luogo fuori del contratto.																																	

Extragiudiziale (o stragiudiziale):

che ha luogo fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari.

F

Fabbisogno:	misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti. Esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale o estero.
Facere/non facere:	fare/non fare.
Facti species:	situazione tipo, raffigurazione del fatto (v. fattispecie).
Factoring:	contratto consistente nel trasferimento di crediti commerciali dal loro titolare (fornitore) ad un factor che si assume l'incarico della riscossione e spesso ne garantisce il buon fine, anche in caso di insolvenza momentanea o di fallimento del debitore, con la ritenuta di alcune "commissioni" per il servizio reso.
Fallimento:	procedura concorsuale che si applica nei confronti degli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza; esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Sono soggetti al fallimento e alle altre procedure concorsuali gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli Enti pubblici e i piccoli imprenditori (art. 2082 c.c.).
Fascicolo:	insieme delle carte relative a una determinata pratica.
Fattispecie:	situazione o fatto previsto dalla legge a cui la norma ricollega determinati effetti giuridici.
Fatto amministrativo:	operazione con cui si manifesta l'attività aziendale; tutte quelle operazioni che portano variazioni in singoli elementi del patrimonio.
Fattura:	documento redatto dal venditore attestante l'esecuzione da parte sua del contratto di compravendita e il suo diritto a riscuotere il prezzo; da conservare per dieci anni (art. 2220 c.c.); <u>accompagnatoria</u> : documento che accompagna i beni viaggianti; anziché la bolla di accompagnamento, si può usare la fattura contenente le indicazioni previste per la bolla di accompagnamento ed emessa in tre esemplari; <u>pro-forma (o simulata)</u> : preventivo che l'esportatore invia talvolta al probabile acquirente straniero che desidera essere informato con precisione, prima di stipulare il contratto, del prezzo della merce e degli oneri accessori relativi all'acquisto; <u>differita</u> : documento emesso successivamente alla bolla d'accompagnamento.
Fatturato:	quantità di merce venduta risultante dalla contabilità ufficiale di una ditta.

Fede di deposito:	titolo di credito rappresentativo delle merci giacenti nei magazzini generali, trasferibile mediante girata (art. 1790 c.c.).
Fede pubblica:	quasi incondizionata fiducia che determinati oggetti (monete, documenti ecc.) godono presso la collettività dei cittadini e presso le autorità.
Fideiussione:	garanzia di carattere personale mediante la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l'obbligazione assunta da altri (art. 1936 c.c.).
Fido:	concessione di credito fondata su garanzie personali o reali; credito che una banca ritiene di poter concedere a un cliente in relazione alla situazione economica e patrimoniale nonché ai requisiti morali del medesimo.
FIFO (First In First Out):	clausola che significa il primo dentro, il primo fuori; valutazione globale delle giacenze di merci fatta sulla base del prezzo pagato per l'acquisto delle prime e non tenendo conto di quello pagato per le ultime.
Finanza:	mezzi (patrimonio, reddito, credito) di cui dispone un ente pubblico o privato per l'esercizio della propria attività e il perseguimento dei propri scopi; l'attività amministrativa e contabile specialmente in quanto ordinata e operante secondo determinate direttive economiche o politiche; <u>dello Stato</u> : per indicare le entrate e le uscite di denaro dello Stato.
Finanziamento:	rifornimento dei mezzi finanziari che necessitano a una determinata attività; prendere a prestito una somma di denaro.
Finanziario:	aggettivo che si usa con riferimento diretto o indiretto al denaro (gestione finanziaria, fabbisogno finanziario, equilibrio finanziario ecc.); <u>situazione</u> : riferita alla possibilità di procurarsi denaro da parte di un'azienda.
Fiscal drag:	fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto di inflazione; quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione sono colpiti da aliquota fiscale più elevata; ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

Fiscale:	attinente all'attività finanziaria dello Stato e specialmente all'imposizione e riscossione dei tributi; <u>gettito</u> : (v. gettito); <u>conto</u> : strumento istituito per migliorare e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti, deve essere utilizzato da tutti coloro che hanno redditi d'impresa o di lavoro autonomo ed è tenuto dal concessionario del servizio di riscossione della località in cui il contribuente ha il domicilio fiscale; <u>pressione</u> : rapporto percentuale tra il complesso delle entrate tributarie e il prodotto interno lordo (PIL).
Fiscalizzazione degli oneri sociali:	beneficio fiscale concesso alle aziende che permette di dedurre parte dei contributi a carico della ditta.
Fisco:	apparato finanziario dello Stato specialmente nei suoi rapporti col contribuente.
Fissato bollato:	genericamente è il documento mediante il quale i contraenti dimostrano di avere assolto i loro obblighi fiscali nella stipulazione di un contratto di Borsa.
FMI (Fondo Monetario Internazionale):	fondato nel 1945 è un'organizzazione diretta a promuovere la cooperazione monetaria e la stabilità dei cambi.
FOB (Free On Board):	clausola che significa franco a bordo della nave ed è sempre seguita dall'indicazione del porto di partenza; con questa clausola il venditore deve sostenere tutte le spese per la consegna della merce fino sulla nave e cioè: imballaggio, spese di trasporto sino al porto di partenza, facchinaggio ecc.
Fondazione:	azienda di erogazione che trae i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività da un patrimonio fruttifero, lasciato in eredità o in donazione all'azienda e vincolato per il raggiungimento di determinati fini di assistenza e di beneficenza o per attività educative (art. 12 c.c.).
Fondi pubblici e privati:	termine generico inteso a individuare gli strumenti di finanziamento per far fronte a spese urgenti che non è possibile affrontare con le entrate normali; nel caso di Enti pubblici sono BOT, cartelle fondiarie ecc.; nel caso di Enti privati sono azioni e obbligazioni.
Fondiario:	costituito da beni immobili; <u>credito</u> : concesso, con rimborso a lunga scadenza, a favore dei proprietari di immobili e terreni, generalmente con garanzia ipotecaria.

Fondo:	voce di bilancio relativa a una particolare destinazione (es. di riserva) (art. 2428 c.c.); elemento del passivo di un bilancio col valore di rettifica di alcuni valori dell'attivo (es. di ammortamento); rimanenza (es. di cassa, di magazzino); bottega, magazzino, podere; titolo; <u>consortile</u> : capitale fornito di una propria consistenza e continuità; <u>perduto</u> : versamento compiuto senza che sia sancito l'obbligo di compenso o di restituzione; <u>di cassa</u> : complesso dei mezzi monetari di cui dispone un'amministrazione in un certo momento; <u>comune d'investimento</u> : patrimonio autonomo e collettivo istituito da società di gestione che raccolgono capitali presso risparmiatori e li investono nel modo più sicuro e redditizio possibile; <u>di garanzia</u> : fondo pubblico mirante ad assicurare la corresponsione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori dipendenti per il caso d'insolvenza del datore di lavoro.
Fonte del diritto:	atto o fatto dal quale trae esistenza e validità la norma giuridica.
Forfait:	letterale "fatto fuori legge"; contratto per cui uno dei contraenti si impegna a fornire una determinata prestazione o un dato bene a un prezzo prestabilito indipendentemente dal tempo e dalla fatica realmente richiesti nell'espletamento dell'operazione o delle successive variazioni di mercato.
Formulario:	modulo contrattuale predisposto a stampa da una parte contraente che è sufficiente sottoscrivere per concludere il contratto.
Fornitore:	colui che fornisce (vende) all'azienda beni e servizi.
Foro:	luogo in cui si trovano il giudice dotato di competenza territoriale e il tribunale competente per determinate cause.
Forza maggiore:	qualsiasi circostanza che renda necessaria una linea di condotta anche se dannosa; evento imprevedibile (art. 45 c.p.).
Franchigia:	esenzione straordinaria da un pagamento; tolleranza di calo nel peso della merce acquistata.

Franchising:	letterale “licenza o privilegio”; contratto misto, comprendente elementi di compravendita, somministrazione, appalto e agenzia. Sistema di collaborazione tra un produttore di beni od offerente di servizi (franchisor) e un distributore (franchise), giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma vincolati da un contratto in forza del quale il franchisor concede al franchise di entrare a far parte della propria catena di distribuzione con il diritto di far uso, a determinate condizioni e dietro corresponsione di una somma di danaro, di brevetti, marchio, ditta, insegna.
Franco:	indica genericamente l’esenzione da spese o altre imposizioni; denominazione di alcune monete (es. svizzero, francese); <u>fabbrica (o magazzino venditore)</u> : individua nella fabbrica del produttore il luogo di consegna della merce; <u>valuta</u> : usata quando a un’operazione non vengono applicati giorni di valuta.
Fringe benefits:	letterale “benefici limite”; benefici accessori o compensi in natura: sono quelli dati dall’azienda ai dipendenti e divenuti oggetto di interesse dopo che la nuova disciplina ha introdotto il criterio di commisurazione di tali benefici al costo specifico sostenuto dall’azienda (es. alloggi o auto ai dipendenti).
Frode:	comportamento delittuoso assunto da un soggetto con la finalità di trarre in inganno un’altra persona e di procurarsi con ciò vantaggio; <u>fiscale</u> : occultamento con mezzi fraudolenti di parte o tutto l’imponibile fiscale.
Frutto:	reddito, interesse, profitto; quanto si ricava da un’attività (art. 820 c.c.); <u>mettere a</u> : far rendere, produrre un reddito, un interesse.
Fungibile:	surrogabile; bene che può essere sostituito indifferentemente con un altro (contr. infungibile).
Funzionario:	impiegato cui sono attribuite particolari funzioni direttive o di rappresentanza; <u>delegato</u> : ordinatore secondario di spesa il quale eroga fondi posti a sua disposizione, a mezzo di ordini di accreditamento, da un Organo ordinatore primario di spesa.
Fusione:	fenomeno per il quale una società commerciale prende vita da due o più preesistenti società (art. 2501 c.c. e s.s.).
Future:	letterale “futuro”; contratto di compravendita standardizzato e negoziabile tra due controparti con il quale viene prefissato il prezzo di un sottostante strumento finanziario con regolamento a una data futura predeterminata.

G

G7 (Gruppo dei Sette):	organismo di consultazione internazionale costituito dai sette Paesi più industrializzati del mondo (Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada) sui maggiori problemi economici e politici.
Gara:	(v. appalto).
Garante:	persona che dà assicurazione del mantenimento di un impegno da parte di altri; mallevadore.
Garanzia:	assunzione, da parte del venditore, della responsabilità che quanto viene venduto corrisponde alle caratteristiche richieste; mezzo reale o personale inteso ad assicurare al venditore l'effettivo soddisfacimento del credito o ad evitare pericoli derivanti dall'eventuale insolvenza del debitore; <u>nelle obbligazioni</u> : ogni strumento posto dalla legge per assicurare l'adempimento di un'obbligazione o il godimento di un diritto; <u>personale</u> : strumento giuridico col quale un soggetto garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di un'obbligazione altrui; <u>reale</u> : viene costituita, a favore del creditore, su beni di proprietà dello stesso debitore o di un terzo che intenda garantire il debito altrui (es. pegno e ipoteca); <u>fondo di</u> : (v. fondo).
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade):	accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio entrato in vigore nel 1948 con lo scopo di favorire il commercio internazionale sulla base della reciprocità.
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico):	istituto giuridico comunitario volto a favorire la realizzazione di intese tra le piccole e medie imprese europee, permettendo una più facile collaborazione al fine di ripartire tra più soggetti gli oneri finanziari e i rischi connessi all'attività di impresa.
Gerarchia:	rapporto tra Organi superiori e inferiori quando la competenza è ripartita per grado; l'organizzazione che ne risulta dicesi ordinamento gerarchico.
Gestione - Aspetto economico:	azione che si esprime nel continuo intreccio di costi e ricavi, derivanti da operazioni di investimento (acquisto) o disinvestimento (vendita). La gestione presenta un equilibrio economico quando nel medio e lungo andare, i ricavi coprono i costi e consentono un'adeguata remunerazione dei mezzi investiti dal proprietario, in caso di azienda individuale o dai soci, in caso di azienda collettiva.

Gestione - Aspetto finanziario:	azione che dà luogo a entrate e uscite finanziarie, cioè a movimenti di denaro, dei crediti e dei debiti. In particolare, nell'aspetto monetario, la gestione origina entrate ed uscite di cassa con le quali si manifestano le riscossioni e i pagamenti.
Gestione:	amministrazione; compimento di molteplici operazioni, tra loro coordinate, in vista del raggiungimento del fine aziendale (art. 2028 c.c. e s.s.).
Gettito (fiscale):	entrata complessiva derivante da uno o più tributi statali o locali.
Giacenza:	quantità di merce invenduta o di contante non utilizzato.
Giornale:	libro obbligatorio, sul quale si scrivono in modo ordinato, senza correzioni illeggibili o abrasioni e seguendo determinate norme le operazioni contabili già scritte "in brutta copia" sulla Prima nota.
Girata (della cambiale):	negozio unilaterale, consistente in una dichiarazione scritta e sottoscritta nel titolo da colui al quale è intestato ed è in possesso del titolo stesso (girante) mediante la quale questi dà ordine all'emittente o al trattario di pagare la somma indicata nella cambiale ad altra persona (giratario) determinata nella dichiarazione (girata in pieno); ovvero consistente nella semplice sottoscrizione del girante senza l'indicazione del nome del giratario (girata in bianco) (art. 2008 c.c. e s.s.).
Giroconto:	ordine che, se i contraenti sono entrambi correntisti postali o della stessa banca, il compratore dà alla posta o alla banca di addebitare il proprio conto e di accreditare quello del venditore (v. bonifico).
Giudicato (passare in):	acquistare carattere di validità definitiva e imprescrittibile (es. sentenza).
Giudizio di ottemperanza:	procedimento di giustizia amministrativa con cui si chiede che la PA si conformi a una precedente decisione giurisdizionale passata in giudicato (L. 1034/71).
Giunta:	collegio ad alto livello degli amministratori di un ente di diritto pubblico costituzionale (es. amministrativa, regionale).
Giurì:	collegio di giurati.
Giuridico:	pertinente o riconducibile al diritto (ordinamento); fondato, riconosciuto o tutelato nell'ambito del diritto (negozio); nel rapporto di lavoro, attinente ai diritti e ai doveri del dipendente (contrapposto a economico).

Giurisdizione:	attività od organizzazione dello Stato diretta all'attuazione della norma giuridica nel caso concreto; sfera di competenza attribuita a un Organo giudicante; autorità.
Giurisprudenza:	indica l'insieme delle decisioni prese dai giudici nel risolvere una determinata controversia interpretando e applicando una norma giuridica.
Giusta causa:	locuzione giuridica usata quando ricorrono fatti di tale gravità da provocare l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, cosiddetto licenziamento in tronco (art. 2119 c.c.).
Giustificato motivo:	notevole inadempimento degli obblighi contrattuali oppure ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, che rendono possibile il licenziamento con preavviso del lavoratore (L. 604/66).
Giustizia amministrativa:	insieme dei mezzi utilizzabili dai cittadini per far valere le loro esigenze di giustizia nei confronti della PA.
Globalizzazione:	tendenza dell'economia ad assumere una dimensione mondiale.
Gradimento:	nella compravendita di cose mobili, il compratore può riservarsi, mediante un'apposita clausola, di concludere il contratto solo comunicando al venditore che le cose consegnategli sono di suo gradimento (art. 1520 c.c.); l'atto costitutivo di società può sottoporre a particolari condizioni (clausola) l'alienazione delle azioni nominative (art. 2355 c.c.).
Gravame:	tributo o ipoteca che gravi su di un bene immobile.
GU (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana):	giornale a cura dell'Autorità governativa nel quale vengono pubblicate tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e gli atti che devono essere obbligatoriamente resi noti ai cittadini.
Guadagno:	(v. utile).

H - I

Holding (holding company):	società a catena; società finanziaria che detiene la maggioranza azionaria che controlla l'attività di un gruppo di imprese.
Home banking:	letterale "operazione bancaria casalinga"; possibilità per i clienti correntisti di effettuare determinate operazioni con la banca direttamente dal proprio domicilio tramite l'attivazione dell'accesso a una sezione specifica del proprio sistema informativo.
Iatus (o iato):	interruzione all'interno di una continuità temporale o spaziale.
ICCRI Italcasse (Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane):	Istituto centrale di categoria, al cui capitale partecipano tutte le casse di risparmio e i monti di credito su pegno; ha per scopo la raccolta delle eccedenze di liquidità dei partecipanti e il loro impiego in operazioni la cui tipologia è tassativamente indicata dallo Statuto.
ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero):	Ente di diritto pubblico, con autonomia amministrativa e finanziaria, posto alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero; il suo compito principale è quello di promuovere gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani e all'applicazione dei provvedimenti governativi in materia di regolamentazione degli scambi con l'estero.
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili):	imposta a base reale, con gettito destinato ai Comuni e colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (D. Lgs. 504/92).
Illecito:	non consentito dalla norma morale o dalle leggi civili; atto di violazione di un principio o di un obbligo giuridicamente sancito (contr. lecito); <u>amministrativo</u> : comportamento del privato che viola obblighi imposti nei confronti della PA, per il quale la legge prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Illegale:	contrario all'ordinamento giuridico vigente.
Illegittimo:	parzialmente o totalmente privo delle qualità e delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
IMI (Istituto Mobiliare Italiano):	Ente di diritto pubblico che ha per scopo la concessione di mutui a imprese di nazionalità italiana e di assumere in esse partecipazioni azionarie.
Immobiliare:	che riguarda beni immobili; <u>società</u> : azienda che ha come oggetto sociale l'investimento del capitale in beni immobili e la loro gestione; <u>credito</u> : industriale.

Immobilizzazione:	indisponibilità di un capitale accantonato o investito a lunga scadenza; immobilizzo; <u>materiale</u> : bene che rappresenta la struttura tecnico-organizzativa dell'impresa e che dà la sua utilità per periodi di tempo anche lunghi (es. terreni, fabbricati ecc.).
Impegno (di una spesa):	atto con cui lo Stato assume l'obbligo, in relazione alla finalità deliberata, d'una certa spesa; atto amministrativo mediante il quale l'Organo competente dispone del fondo stanziato in un capitolo del bilancio.
Impianto:	serie di operazioni necessarie a conferire a un complesso le convenienti caratteristiche di funzionalità strutturale e organizzativa; insieme di strutture, apparecchiature, congegni ecc., concorrenti a uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine.
Impiegato:	persona che presta continuativamente la propria attività professionale, esclusa quella di semplice mano d'opera, alle dipendenze di un ente pubblico o privato, in ambito amministrativo o tecnico.
Impignorabilità:	particolare condizione propria di taluni beni e crediti non suscettibili, per legge, di costituire oggetto di pignoramento (art. 514 c.p.c.)
Imponibilità:	assoggettazione (dicesi in regime d'IVA e di altre imposte); legittimità dell'imposizione fiscale secondo la norma vigente; tassabilità.
Importazione:	immissione di merci estere nell'economia nazionale.
Importo:	ammontare complessivo di una spesa; costo o prezzo all'atto della compra o del pagamento.
Impossibilità sopravvenuta:	uno dei modi di estinzione delle obbligazioni e consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile da parte del debitore che ha provocato l'impossibilità di portare a termine l'obbligazione (art. 1256 c.c.).

Imposta:	prelevamento coatto di ricchezza effettuato dallo Stato e dagli Enti autorizzati per coprire il costo di servizi pubblici utili alla collettività nel suo insieme e per la quale non può esservi una domanda individuale. Sono imposte dirette le imposte sui terreni, fabbricati, patrimonio ecc.; sono imposte indirette quelle sui trasferimenti di proprietà a titolo gratuito (donazioni o successioni) e a titolo oneroso (compra-vendita), sulle entrate, sui consumi; <u>di registro</u> : gli atti destinati a produrre un qualsiasi effetto giuridico debbono essere presentati all'Ufficio del Registro per la loro registrazione mediante la quale viene accertata legalmente la loro reale esistenza e viene impressa, alle scritture private, data certa di fronte ai terzi; <u>di fabbricazione</u> : (v. accisa); <u>sostituto di</u> : (v. sostituto d'imposta).
Imprenditore:	colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.); <u>piccolo</u> : colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (es. coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante) (art. 2083 c.c.).
Impresa:	(v. azienda).
Improduttivo:	parzialmente o totalmente privo delle funzionali caratteristiche di rendimento, dal punto di vista tecnico o economico (contr. produttivo).
Improrogabile:	che non ammette possibilità di rinvio specialmente per esigenze di funzionalità amministrativa (es. termine contrattuale) (contr. prorogabile).
Impugnare:	addurre in giudizio l'invalidità o un motivo di rescissione o di risoluzione di un atto; azione diretta a ottenere la revisione di un atto in base a documentati motivi di invalidamento o di contestazione (v. opposizione) (art. 323 c.p.c. e s.s.); contrastare, contestare, (contr. accettare).
Imputazione:	assegnazione e ripartizione (es. di una spesa) fra i diversi conti oppure un'uscita o un'entrata a un determinato capitolo del bilancio di previsione (art. 1193 c.c.).
In calce:	in fondo, a piè di pagina.
In solido:	termine giuridico utilizzato per indicare che per un'obbligazione esiste la responsabilità di più persone e che può essere attribuita a una sola di esse, fatta salva poi la possibilità di rivalersi sugli altri; locuzione indicante il vincolo di solidarietà.

Inabilitazione:	condivisione di incapacità relativa in cui un soggetto viene a trovarsi in seguito a una sentenza dichiarativa apposita (art. 415 c.c. e s.s.).
Inadeguatezza:	mancato adattamento alle variate dimensioni aziendali; insufficienza (contr. adeguatezza).
Inadempienza:	difetto nei confronti dell'obbligatorietà di comportamento o giuridica (contr. adempienza).
Inadempimento:	inosservanza di un'opera; quando il debitore, obbligato ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, non la esegue o la esegue inesattamente (art. 1218 c.c.).
INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro):	ente pubblico chiamato a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i cui contributi sono posti totalmente a carico del datore di lavoro; ha, come effetto principale, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile derivante dall'infortunio accaduto e, pertanto, nel risarcimento del danno si sostituisce al datore di lavoro.
Inalienabile:	che non può essere né venduto, né ceduto per legge o per diritto naturale (contr. alienabile, cedibile).
Inammissibilità:	pregiudiziale mancanza o insufficienza di condizioni o ragioni valide specialmente nel linguaggio giuridico (es. dell'azione).
Inappellabilità:	esclusione del rimedio giuridico dell'appello.
Inapplicabilità:	pregiudiziale incapacità o impossibilità di esplicare una funzione valida.
Incanto (Pubblico):	assegnazione di contratti di lavoro o vendita di beni sottoposti a esecuzione forzata, effettuata mediante gara aperta tra vari concorrenti, in modo da consentire una più rapida e vantaggiosa conclusione del contratto di appalto o di vendita; asta, vendita a gara.
Incapace:	privo della capacità di agire: sono il minore, l'interdetto, l'inabilitato, il minore emancipato (art. 428 c.c.).
Incaricato di un pubblico servizio:	persona che esercita un'attività disciplinata dalle norme dello Stato o che presta permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio (art. 358 c.p.).
Incartamento:	insieme dei documenti relativi al corso burocratico di una singola pratica.
Incassare:	riscuotere, introitare, ricevere una somma (contr. pagare).

Incerto per certo:	metodo di quotazione di una valuta estera usata nella maggior parte dei Paesi, che si ha quando la piazza quotatrice esprime i prezzi nella moneta locale riferendoli a un ammontare fisso di valuta estera che viene tenuto sottinteso (contr. certo per incerto).
Incetta:	(v. aggio).
Inchiesta amministrativa:	attività svolta da Organi della PA su situazioni particolari che necessitano di chiarimenti.
Incompatibilità:	impossibilità di coesistere o conciliarsi nell'ambito di un opportuno o conveniente rapporto di reciprocità (es. impiegato civile dello Stato).
Incorporazione:	fusione attuata mediante assorbimento di una società da parte di un'altra; quando un diritto è insito in un titolo e circola insieme in modo che il trasferimento dell'uno comporta l'automatico trasferimento dell'altro.
Incostituzionalità:	incompatibilità con lo spirito e la norma della Costituzione.
Indebitamento:	esprime il saldo globale del conto economico della PA; rappresenta l'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate; accumulo di debiti.
Indebito:	(v. pagamento).
Indennità:	compenso pecuniario del danno sofferto per l'altrui inadempienza o anche del sacrificio totale o parziale di un diritto imposto da ragioni di pubblico interesse; somma corrisposta al prestatore di lavoro a titolo di rimborso di spese o in corrispondenza di speciali oneri o disagi connessi allo svolgimento della prestazione (es. di trasferta); elemento integrativo della retribuzione a carattere ufficialmente transitorio o variabile (es. di contingenza); <u>di anzianità</u> : somma che il datore di lavoro deve versare al dipendente in caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui ammontare è proporzionale all'anzianità di servizio.
Indennizzo:	somma versata o riscossa a titolo di risarcimento; <u>equo</u> : giusta somma riconosciuta da norme di legge o contrattuali concessa a un lavoratore per danno o infermità subita per causa di servizio.
Inderogabilità:	rigida obbligatorietà; imposizione.
Indicante:	colui che designa il bisognatario o interviene in proprio favore nell'onorare una cambiale.

Indice:	rapporto fra i valori numerici di due grandezze, per lo più espresso percentualmente, e utilizzato come elemento di classificazione statistica (indice del costo della vita); <u>di rotazione o di frequenza di avvicendamento</u> : è dato dal rapporto tra il quantitativo totale dei flussi in uscita che si sono verificati nell'arco di tempo considerato e la consistenza media del magazzino relativa allo stesso periodo.
Indicizzazione:	aggancio di un valore, di un bene o della retribuzione all'indice variabile di una determinata situazione economica.
Indisponibilità:	qualità di un bene di cui non si può disporre liberamente per l'uso o per la compravendita (contr. disponibilità).
Industria:	attività umana diretta alla produzione di beni anche nelle forme più semplici e meno organizzate.
Inefficacia:	mancanza di effetti funzionali (contr. efficacia).
Inesigibilità:	impossibilità di riscossione.
Inevaso:	pratica cui non s'è dato corso.
Inflazione:	aumento dei mezzi di pagamento che, in quanto non richiesto dal mercato, porta alla diminuzione del potere d'acquisto dell'unità monetaria; svalutazione della carta moneta inconvertibile.
Infrazione valutaria:	illecito compiuto in operazioni finanziarie e di commercio aventi carattere internazionale (DPR 148/88).
Infungibile:	di un bene dotato di una sua propria individualità economico-sociale così da non poter essere sostituito con un altro; insostituibile.
Ingiunzione:	ordine perentorio fondato su una posizione di autorità direttamente valutabile; procedimento sommario col quale si condanna il debitore a pagare una somma o a consegnare una cosa determinata, mediante la semplice emanazione di un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.); <u>fiscale</u> : atto con cui la PA procede alla riscossione coattiva delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti dall'esattore in virtù del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.
Ingresso:	commercio intermedio tra la vendita da parte del produttore e la compera da parte del venditore al minuto.

INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale):	Ente pubblico chiamato a gestire le assicurazioni obbligatorie (invalidità, vecchiaia, anzianità, sociale, reversibilità) sulla base di varie forme di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, di riscatto) versata dai lavoratori e dai datori di lavoro, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. Amministra, tra l'altro, il Fondo Adeguamento Pensioni e la Cassa unica per gli Assegni Familiari.
Insegna:	distintivo che serve a identificare o a simboleggiare un'impresa collettiva; indicazione relativa a un'attività produttiva o commerciale, comunemente rappresentata da una scritta, talvolta messa in evidenza da particolari elementi allusivi o pubblicitari (v. marchio) (art. 2568 c.c.).
Insinuazione (nel passivo):	inserire in una procedura fallimentare un credito vantato da un terzo nel riparto degli utili.
Insoluto:	non pagato, di un'obbligazione della quale non sia stata versata la somma corrispondente.
Insolvenza:	incapacità definitiva e non rimediabile di adempiere alle obbligazioni con mezzi ordinari di pagamento.
Institore:	persona preposta dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sua sede secondaria o di un ramo particolare (art. 2203 c.c.).
Insussistenza:	variazione del capitale di un'azienda per inesistenza di valori attivi e passivi, causati da fatti estranei alla gestione.
Intendenza di Finanza:	organo locale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, istituito in ogni capoluogo di provincia, con competenza estesa a tutto il territorio di questa.
Inter vivos:	tra vivi.
Interdizione:	proibizione autorevole, divieto; esclusione della capacità di agire o dell'esercizio di determinati diritti che consegue a uno stato d'infermità mentale accertata dal giudice o a una sentenza di condanna (contr. permesso, concessione); <u>giudiziale</u> : quando un provvedimento del giudice priva il maggiorenne della capacità di agire per grave infermità mentale; <u>legale</u> : prevista dalla legge nei confronti di un minore e di condannati a pene detentive per gravi reati.

Interesse:	compenso spettante a chi presta o deposita un capitale per un certo periodo di tempo può essere semplice o composto, attivo o passivo, nominale o virtuale, legale o usurario; frutto, utile (v. rendita); <u>ad agire</u> : diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti a cui corrisponde un dovere del giudice di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla (art. 100 c.p.c.); <u>legittimo</u> : posizione giuridica in forza della quale il titolare può pretendere che l'attività della PA sia svolta in modo legittimo, cioè nel rispetto delle norme giuridiche; <u>di mora</u> : (v. mora); <u>composto</u> : si calcola tutte le volte che gli interessi vengono periodicamente capitalizzati e su di essi maturano nuovi interessi; <u>complessivo</u> : somma degli interessi calcolati su più capitali aventi scadenza diverse ma tutti investiti al medesimo tasso; <u>d'interesse</u> : percentuale applicata a un certo importo rappresentante il costo del denaro ricevuto in prestito o comunque avuto oppure il reddito derivante dal denaro investito.
Interinale:	della persona o dell'attività relativa all'esercizio provvisorio di un incarico amministrativo o di un servizio pubblico.
Intermediario:	mediatore tra due persone o Enti per l'istituzione o lo svolgimento di un rapporto specialmente dal punto di vista economico (v. mediatore).
Interposizione (di persona):	sostituzione di una persona con un'altra, da non confondersi con la rappresentanza, in quanto chi si interpone agisce in nome proprio (es. negozio fiduciario) (art. 1471 c.c.).
Interrogazione parlamentare:	da parte di uno o più membri di un'assemblea legislativa nei confronti del governo, per sollecitare informazioni e spiegazioni sull'attività della PA.
Intervento:	la cambiale può essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso (art. 74 L.C.).
Interversione:	inversione di rapporti, mutamento del titolo della detenzione (art. 1164 c.c.).
Intestare un conto:	attribuirgli un titolo e un codice.
Introitare:	percepire, incassare, riscuotere (contr. sborsare, spendere).
Intuitu personae:	per intuito della persona; che si basa sulle caratteristiche di quella persona.
Invalidare:	rilevare, dinanzi all'autorità competente, l'invalidità di un atto (contr. convalidare).

Inventario:	insieme di operazioni con le quali si determina il capitale esistente in un dato momento; si indica anche il prospetto che mette in evidenza il capitale di un'azienda (libro degli inventari) (artt. 2215 - 2217 c.c.). Rilevazione e determinazione dei componenti (o di una parte di essi) del capitale di un'azienda, riferita a un determinato istante: vi sono rappresentati i componenti attivi e passivi del capitale o del patrimonio. Consiste nella ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi che formano il capitale o patrimonio di un'azienda in un dato istante.
Invenzione:	ideazione, tradotta in realtà, di un progetto o di un elemento risolutivo originale di una funzionalità determinata (v. brevetto); modo di acquisto a titolo originario di cose smarrite (art. 922 c.c.).
Investimento:	impiego di denaro in attività produttive, titoli o simili, allo scopo di ottenere o accrescere un utile o un reddito.
INVIM (INcremento di Valore degli IMmobili):	imposta comunale che si applica quando si verificano trasferimenti di immobili ed è costituita dalla differenza fra il valore alla data in cui si verifica il trasferimento e il valore alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.
Ipoteca:	diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è costituita per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori. Il creditore ipotecario può espropriare il bene anche se esso viene alienato e quindi anche in confronto del terzo acquirente (art. 2808 c.c.).
Ipso facto:	sul fatto stesso, subito, lì per lì, immediatamente.
Ipso iure:	di diritto; ciò che si verifica automaticamente per disposizione di legge, senza bisogno di alcuna declaratoria da parte del giudice o di privati.
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive):	imposta che colpisce tutti i soggetti che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi indipendentemente dalla loro natura giuridica.
IRPeF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):	grava sui redditi da lavoro dipendente e autonomo, sui redditi fondiari, di capitale e di impresa.
IRPeG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche):	grava sui redditi delle società, degli Enti Pubblici e privati sia che esplicino attività commerciale o non.
Irrituale:	atto procedurale viziato, in quanto compiuto in modo non conforme a quello prescritto dalla legge.
Irrogare:	comminare, infliggere (es. una pena, una sanzione).

Iscrizione a ruolo:	elenco delle pratiche secondo l'ordine in cui devono essere trattate.
Ispettorato del lavoro:	Organo dell'Amministrazione diretta dello Stato cui è particolarmente demandata la vigilanza sull'applicazione delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Ispezione:	atto di accertamento oggettivo di competenza dell'autorità giudiziaria che può riguardare le persone, i luoghi o le cose.
Istanza:	richiesta fatta pervenire ad una pubblica Autorità, allo scopo di provocarne l'intervento o l'interessamento nei limiti e nei modi prescritti dalla legge (art. 9 c.p.) (v. ricorso).
Istituto:	complesso di norme coordinate per regolare un determinato fenomeno sociale; <u>di credito</u> : (v. banca).
Istruire:	raccogliere prove, documenti e tutti gli elementi necessari per la decisione di un processo o di una causa (art. 175 c.p.c.); raccogliere documenti che permettano all'Organo competente di pronunciarsi in merito a una pratica.
Istruttoria:	(v. istruire).
Iter:	letterale "viaggio"; serie di formalità, passaggi e simili che si devono compiere prima di arrivare a un esatto completamento procedurale (es. burocratico, amministrativo).
Iura in res aliena:	diritti su cosa altrui.
Iuris et de iure:	di diritto e in base al diritto; presunzione di colpa che non ammette prova contraria.
Ius tollendi:	diritto di togliere, di cancellare.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):

si applica sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate (DPR 633/72); partita: numero attribuito ad aziende, artisti e professionisti al fine della riscossione dell'imposta sulle operazioni compiute nell'esercizio della loro attività; aliquota: percentuale da calcolare sulla base imponibile; l'importo ottenuto deve apparire in fattura ed essere portato in aumento del totale della stessa. Essa è soggetta a frequenti variazioni per motivi di politica economica e fiscale; base imponibile: importo sul quale si calcola l'IVA; è data dal prezzo della merce venduta, dedotti eventuali sconti previsti dal contratto, dalle spese accessorie, non documentate, addebitate al compratore e dal prezzo degli imballaggi, eccettuati quelli a rendere; scorporo: scissione dell'importo globale nelle sue due parti componenti: quella riguardante la merce e quella riguardante l'IVA; registri: obbligatori sono il registro delle fatture d'acquisto, quello delle fatture emesse, quello dei corrispettivi; dichiarazione: riepilogativa di tutte le operazioni compiute nell'anno; deve essere presentata all'Ufficio delle entrate territorialmente competente da tutti i contribuenti IVA entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

J - K

Joint venture (o undertaking):

letterale “rischio congiunto”; forma di collaborazione, di cooperazione fra imprese dirette a realizzare imponenti opere, anche internazionali, come le dighe, le bonifiche, le canalizzazioni, le grosse centrali elettriche o nucleari, i grossi impianti industriali. Associazione in partecipazione.

Know-how:

letterale “quanto conoscere”; insieme delle conoscenze, segrete e non, che può essere trasferito contrattualmente da un soggetto a un altro con mezzi differenti che vanno dalla documentazione tecnica all’assistenza, alla fornitura di macchinari speciali ecc.

L

Lavoro autonomo:	si ha un contratto di lavoro autonomo o d'opera quando una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.).
Lavoro subordinato o dipendente:	prestazione di chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa col proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dello imprenditore, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (art. 2094 c.c.).
Layout:	letterale "porre fuori"; insieme degli elementi che costituiscono un richiamo pubblicitario; schema contenente le istruzioni per lo svolgimento di un lavoro; disegno, schema.
Leasing:	letterale "affittato, noleggiato"; operazione di locazione finanziaria; contratto con cui una società locatrice cede in affitto per un periodo di tempo determinato ad una società locataria uno o più beni mobili o immobili, costruiti o fatti costruire dalla prima su scelta e indicazione della seconda, dietro il pagamento di un determinato canone e con la facoltà, per la società locataria, di diventare proprietaria dei beni alla scadenza del contratto.
Legale:	appartenente o riconducibile alla legge specialmente dal punto di vista delle applicazioni tecniche o professionali o delle implicazioni normative; avvocato (contr. illegale).
Legalizzazione:	attestazione ufficiale dell'autenticità legale di un documento; regolarizzazione di una situazione non conforme a legalità.

Legge:	provvedimento emanato dagli organi tipici dello Stato che secondo la Costituzione esercitano la funzione legislativa; <u>costituzionale</u> : norma adottata da ciascuna Camera con due deliberazioni successive a non meno di tre mesi di distanza; <u>finanziaria</u> : legge in senso sostanziale che permette di operare modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende Autonome e su quelli degli Enti che si ricollegano alla finanza locale. Si applica per attuare la manovra correttiva e integrativa delle entrate e delle spese. Si pone come strumento di raccordo tra le leggi di spesa, soprattutto quelle pluriennali, e la legge di bilancio indicando di volta in volta le quote di spesa per i singoli bilanci annuali e l'ammontare massimo dell'indebitamento necessario per far fronte al bisogno finanziario; <u>ordinaria</u> : atto complesso risultante dalla deliberazione su testo identico delle due Camere del Parlamento con la procedura prevista dalla Costituzione, è promulgata dal Presidente della Repubblica ed è pubblicata sulla GU.
Legiferare:	emanare leggi.
Legislatura:	facoltà di emanare leggi dal punto di vista tecnico e politico; periodo dei lavori parlamentari compreso fra le elezioni e lo scioglimento delle Camere.
Legittimità:	dichiarata rispondenza alla situazione o condizione prescritta dal diritto; legalità; aderenza approssimativa alla legge di un atto amministrativo in antitesi al concetto di merito..
Lettera:	documento redatto per comunicare una volontà o una decisione o per accompagnare una persona o un bene; <u>di credito</u> : ordine dato in forma epistolare da una banca a uno o più corrispondenti, generalmente esteri, affinché siano messi a disposizione della persona indicata fondi fino a un determinato limite; <u>di vettura</u> : documento comprovante l'esistenza di un contratto di trasporto; <u>di intenti</u> : documento con il quale una parte comunica all'altra che in futuro vorrà stipulare un accordo o intraprenderà un'iniziativa economica con essa; <u>di patronage</u> : forma atipica di garanzia che non ha piena efficacia giuridica con la quale un soggetto attesta alla banca che un altro soggetto intende ottenere o rinnovare un credito (dichiarazione di affidamento).
Libere professioni:	esercizio professionale di attività economiche senza vincolo di subordinazione (art. 2062 c.c.).

Libretto:	fascioletto rilasciato da istituti di credito in cui vengono via via segnate le somme depositate o prelevate, valevole come titolo di credito (es. di risparmio che può essere nominativo, al portatore, di deposito); <u>di assegni</u> : (carnet) blocco di assegni in bianco rilasciato da una banca a un proprio correntista per consentirgli di disporre delle somme depositate; <u>di lavoro</u> : fascioletto contenente i dati relativi all'attività e alle variazioni di carriera di un lavoratore.
Libro (scrittura contabile):	la legge (artt. 2214-2220 c.c.) impone a tutti gli imprenditori, esclusi i piccoli, siano essi persone fisiche o società, la tenuta di almeno due libri che sono ritenuti fondamentali alla corretta amministrazione dell'impresa: il libro giornale e il libro degli inventari; <u>mastro (o giornalmastro)</u> : tipo di libro giornale funzionante a più colonne dare/avere su cui si registrano contemporaneamente partita e contropartita contabile; <u>matricola</u> : registro in cui devono essere indicati, seguendo un criterio di ordine cronologico, tutti i lavoratori che prestano attività nell'impresa; <u>paga</u> : libro su cui devono essere annotati i dati retributivi di ciascun dipendente, evidenziando gli elementi necessari agli enti previdenziali; <u>sociale</u> : registro obbligatorio per le società per azioni (es. libro dei soci, delle obbligazioni, delle assemblee ecc.).
Licenza:	permesso; facoltà riconosciuta o autorizzazione concessa nell'ambito di una collettività interpretata od organizzata gerarchicamente; atto o documento relativo alla concessione da parte della corrispondente autorità di una particolare autorizzazione; diploma (contr. divieto).
Licenziamento:	in un rapporto di lavoro subordinato, ciascuno dei due contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dagli usi; quando il recesso è operato dal datore di lavoro, si parlerà di licenziamento, quando invece è il lavoratore a recedere, si parlerà di dimissioni (art. 2118 c.c.).
Licitazione:	contrattazione per la vendita di beni o per l'aggiudicazione di appalti pubblici o privati, in cui l'una e l'altra avviene in favore del maggiore offerente; <u>privata</u> : gara limitata ad alcuni soggetti, scelti e inviati dall'Amministrazione in maniera discrezionale; si svolge con la forma delle offerte segrete oppure invitando le imprese a comunicare il prezzo al quale sono disposte a eseguire l'appalto.
LIFO (Last In First Out):	clausola che significa l'ultimo dentro, il primo fuori; criterio di valutazione globale delle giacenze, considerate tutte quante al prezzo d'acquisto delle ultime entrate (contr. FIFO).

Liquidazione:	operazione che porta alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali o alla realizzazione di uno o più beni; trasformabilità in denaro liquido di una forma di investimento (v. TFR); <u>coatta amministrativa</u> : procedura concorsuale prevista per alcuni tipi di aziende (art. 194 L. Fall.); <u>di una spesa</u> : atto che consiste nella definitiva determinazione della spesa che può subire variazioni in più o in meno rispetto al previsto; atto amministrativo interno con il quale l'Ufficio ordinatore della spesa riconosce o accerta il preciso ammontare della somma dovuta per poter emettere il titolo della spesa.
Liquidità:	entità delle riserve monetarie disponibili per la spesa possedute, in un certo momento, da un soggetto economico; attitudine a far prontamente ed economicamente fronte agli impegni scadenti a breve termine; <u>indice di</u> : rapporto tra crediti e debiti a breve scadenza.
Listino:	nota, elenco di prezzi; <u>di borsa</u> : documento ufficiale che riporta le quotazioni dei titoli e dei cambi.
Locazione:	contratto col quale una persona concede a un'altra, per una determinata durata, il godimento di una cosa, dietro un corrispettivo (art. 1571 c.c.); affitto.
Lodo arbitrale:	(v. arbitrato).
Lotto:	singola parte di un lavoro, che si mette all'incanto separatamente, per essere affidata in appalto a una impresa; partita di una determinata merce; unità edilizia.
Lucro:	profitto, vantaggio, guadagno economico; <u>cessante</u> : in correlazione a danno emergente: utile che viene meno al creditore in conseguenza dell'inadempienza del debitore; speculazione (art. 1423 c.c.).

M

Maestranza:	l'insieme di operai che lavorano alle dipendenze di un grosso complesso industriale.
Magazzino:	locale adibito a deposito di merci e materiali vari, utilizzato specialmente nello svolgimento di servizi commerciali o logistici.
Maggioranza:	superiorità di numero, prevalenza numerica; il gruppo che dispone del maggior numero di voti in un'assemblea; <u>assoluta</u> : metà dei votanti più uno relativamente rispetto a ogni altro competitore, ma inferiore alla metà più uno dei votanti; <u>qualificata</u> : quando si richiede una maggioranza assai superiore alla maggioranza semplice (es. due terzi dei votanti).
Maggiorare:	aumentare di una data percentuale, riferito specialmente a prezzi nel linguaggio commerciale e burocratico.
Magistratura:	complesso degli organi giudiziari costituenti un ordine autonomo e indipendente da ogni altro ordine di organi preposti all'esercizio di diverse funzioni.
Malleveria (o mallevadoria):	garanzia personale dell'adempimento altrui; avallo.
Malversazione:	reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria o distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o cosa mobile non appartenente alla PA, di cui egli ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio (art. 315 p.c.).
Management:	letterale "amministrazione"; insieme degli amministratori di una società e dei suoi dirigenti di livello più elevato; può indicare anche le funzioni che svolgono.
Manager:	letterale "amministratore"; dirigente responsabile a cui è demandata la conduzione dell'azienda.
Mandato:	contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante) (art. 1703 c.c.); <u>di pagamento</u> : ordine dato al cassiere di un'Amministrazione.
Manifattura:	insieme delle lavorazioni necessarie per trasformare la materia prima in manufatto; fabbrica, opificio; esecuzione di un lavoro manuale.
Manodopera:	complesso delle persone che prestano lavoro subordinato in uno o più settori di attività produttiva; il fattore lavoro nel processo produttivo, in quanto aggiunto al costo del materiale utilizzato nella determinazione del valore.

Mansionario:	raccolta sistematica e analitica delle mansioni relative ad ogni centro di responsabilità nell'organigramma aziendale.
Manutenzione:	complesso delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di un bene; mantenimento.
Marca (contrassegno):	scontrino che viene consegnato come ricevuta di oggetti affidati in deposito; <u>da bollo</u> : carta valore di piccole dimensioni, con orli dentellati, la cui applicazione attesta l'avvenuto pagamento di un diritto, di una tassa, di un contributo (v. bollo).
Marchio:	segno distintivo del prodotto e, più precisamente, il segno che attesta la provenienza di un prodotto o di una merce da una determinata impresa (art. 2569 c.c.).
Marketing:	produzione, distribuzione, vendita di un certo numero di prodotti che il mercato richiede o potenzialmente è pronto ad accettare allo scopo di produrre un profitto dell'azienda; tecnica delle ricerche di mercato.
Materia prima:	bene che si incorpora nel prodotto finito mediante un processo di produzione economica che ne comporta la trasformazione fisico-tecnica (es. tessuto negli abiti).
Materia sussidiaria:	bene che concorre a formare il prodotto finito ma è considerato accessorio o di minore importanza rispetto alla materia prima (es. colla nelle scarpe).
Mazzetta:	gruppo di titoli o di cartelle esattoriali accompagnati da una distinta; fascetto di biglietti di banca dello stesso taglio.
MEC (Mercato Europeo Comune):	uno degli obiettivi posti dal trattato CEE.
Mediatore:	colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.); intermediario.
Mercato:	luogo dove avviene lo scambio sistematico dei beni ("merci") e dove si forma il loro prezzo; specifica attività di scambio generatrice dei prezzi; <u>finanziario o mobiliare</u> : ha per oggetto i titoli e i documenti che rappresentano la moneta e ha come centro la Borsa Valori; comprende principalmente le azioni e le obbligazioni emesse dalle imprese e le erogazioni di credito a lunga scadenza; <u>monetario</u> : complesso delle contrattazioni aventi per oggetto lo scambio di mezzi monetari disponibili nel breve termine, contro strumenti tecnici rappresentativi di tali mezzi; <u>quota di</u> : (v. quota).

Merce:	bene economico trasportabile in quanto oggetto di commercio e destinato alla vendita; mercanzia.
Merceologia:	disciplina che studia la natura, la composizione, le adulterazioni, la provenienza e la circolazione delle varie merci.
Merchandiser:	commerciante, promotore di vendita.
Mercuriale:	listino ufficiale dei prezzi medi correnti, in un certo periodo e luogo, di date merci emanato a cura delle CCIAA (art. 1474 c.c.).
Merito:	conformità dell'azione della pubblica autorità al principio di una buona amministrazione che impone di soddisfare il pubblico interesse in modo economico, rapido, efficace ed efficiente; criterio di opportunità e convenienza al quale la PA deve informare la propria attività. Un atto amministrativo è viziato nel merito quando gli effetti pratici che derivano dalla sua esecuzione sono diversi da quelli che, in base allo scopo a esso prefissato, avrebbe dovuto conseguire.
Messaggeria:	azienda per la distribuzione e la vendita all'ingrosso di libri e periodici.
Messo:	dependente di un ufficio e ente pubblico incaricato del recapito a domicilio di comunicazioni ufficiali.
Metodo:	complesso delle norme che si debbono seguire nel comporre le scritture; regola, procedimento.
Millantato credito:	illecito penale di chi, vantando un'influenza inesistente o esagerando quella che ha presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, ottiene per sé o altri denaro o altra utilità come compenso per la propria attività mediatrice (art. 346 c.p.).
Ministero:	ciascuno dei settori fondamentali nei quali è suddivisa l'Amministrazione dello Stato e ai quali sono singolarmente preposti i ministri; <u>pubblico</u> : magistrato che nei processi penali sostiene l'accusa.
Minuta:	prima stesura provvisoria di una lettera destinata ad essere corretta, migliorata, integrata, prima di essere ricopiata nella forma definitiva.
Missione:	(v. trasferta).
Mittente:	persona o ente che effettua una spedizione (contr. destinatario) (art. 1683 c.c.).
Mobiliare:	concernente beni mobili (es. reddito, capitale) (contr. immobiliare).

Modello 01/M-aut:	certificato di denuncia nominativa che il datore di lavoro deve far pervenire annualmente all'INPS e al lavoratore dei versamenti effettuati per ogni lavoratore per l'assicurazione generale obbligatoria, disoccupazione e TBC (tubercolosi).
Modello 101:	certificato rilasciato obbligatoriamente dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della denuncia annuale dei redditi in cui devono essere riportati, tra l'altro, la retribuzione annua lorda, le trattenute previdenziali e assistenziali operate, le detrazioni d'imposta spettanti; dal 1998 tale modello è sostituito dal CUD, certificato di cui all'art. 7 bis del DPR 600/73.
Modello 102:	certificato rilasciato dal datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nel quale vengono indicate le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto e le ritenute operate; dal 1998 tale modello è sostituito dal CUD, certificato di cui all'art. 7 bis del DPR 600/73.
Modello 730:	dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi al fisco da parte di lavoratori dipendenti e pensionati utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o ente che eroga la pensione o di un CAAF.
Modello 740:	dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi al fisco da parte di coloro che hanno percepito redditi in qualsiasi forma a meno che non siano tassati alla fonte in modo definitivo.
Modello 750:	dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi al fisco da parte di società di persone.
Modello 760:	dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi al fisco da parte di società di capitali.
Modulo:	formulario per la stesura di scritture determinate nell'ambito di un'Amministrazione pubblica o privata; <u>contabile</u> : foglio riproducente lo schema di un atto o di un libro relativo a una data operazione.
Modus vivendi:	modo di vivere; compromesso raggiunto in attesa di un accordo definitivo.
Moneta:	mezzo di pagamento caratteristico della compravendita, rappresentato da una o più serie di pezzi di titolo e valore stabilito e convenzionalmente riconosciuto; denaro, carta moneta; <u>di conto</u> : unità monetaria con la quale si misurano gli elementi del patrimonio.

Monopolio:	privilegio costituito o riconosciuto dalla legge allo Stato o ad altro Ente pubblico o a un loro concessionario di produrre ed offrire un bene o servizio; il godimento di un forte potere di mercato da parte di una o più imprese favorite da un'economia protezionistica e volta all'eliminazione della concorrenza (es. monopolio di Stato o privata sul tabacco).
Montante:	valore che è dato dalla somma del capitale impiegato e degli interessi maturati dopo un determinato periodo di tempo.
Monte dei pegni:	istituto di credito, nato intorno al 1400, con lo scopo di concedere prestiti dietro pegno di beni mobili.
Mora (o moratoria):	sospensione della scadenza delle obbligazioni disposta con provvedimento legislativo, in via eccezionale e con riferimento a eventi straordinari tali da turbare il normale svolgimento dei rapporti economici; ritardo ingiustificato ad adempiere un'obbligazione accertato nelle forme di legge; nelle obbligazioni pecuniarie, somma dovuta per il ritardo nel compimento di un atto (v. dilazione); <u>credendi o accipiendi</u> : mora del creditore (art. 1206 c.c.); situazione in cui il creditore, con il suo comportamento, si rende corresponsabile dei ritardi del debitore nell'adempimento della sua obbligazione; <u>debendi o solvendi</u> : mora del debitore (art. 1218 c.c.); consiste nel ritardo ingiustificato e imputabile al debitore, a prescindere dal fatto che si risolva successivamente in un definitivo inadempimento oppure in un'esecuzione tardiva della prestazione.
More solito:	secondo il solito, il ripetersi di un atteggiamento come previsto.
More uxorio:	come sposati.
Mortis causa:	a causa di morte; atto giuridico che si compie in seguito alla morte di un soggetto.
Mozione:	strumento che ha il fine di promuovere una deliberazione su un determinato argomento.
Muciana:	(v. presunzione).
Multa:	pena pecuniaria stabilita dalla legge o da un regolamento contrattuale; ammenda, penalità, contravvenzione (art. 24 c.p.).
Multinazionale:	impresa che opera sul mercato mondiale attraverso meccanismi produttivi localizzati in diversi Paesi.
Mutua:	(v. assicurazione) (art. 2546 c.c.).

Mutuo:

contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili (consumabili) e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.); ha per oggetto cose consumabili e ciò lo contraddistingue dal comodato; cambiaro: contratto che viene effettuato mediante lo sconto di una cambiale; ipotecario: contratto assistito da una garanzia ipotecaria (es. fondiario).

N

Negoziare:	esercitare il commercio, trattare affari, contrattare; condurre trattative.
Negozio giuridico:	dichiarazione di volontà rivolta a uno scopo riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico e può essere: unilaterale (es. cambiale), bilaterale (es. contratto), a titolo oneroso (es. compravendita), a titolo gratuito (es. donazione).
Noleggio:	nolo; contratto relativo all'uso temporaneo di un oggetto; impresa per la cessione temporanea di mezzi contro pagamento di una tariffa; prezzo relativo al trasporto di merce.
Nominale:	del prezzo o del valore risultanti da una valutazione convenzionale.
Norma giuridica:	regola che una comunità si dà per disciplinare organizzativamente la sua vita; comando, in conformità; normativa.
Nota di credito (o di accredito):	documento necessario a giustificare, sia ai fini giuridici, sia ai fini fiscali, la modifica della posizione di debito/credito.
Nota di pegno:	documento, unito alla Fede di Deposito, rilasciato come questa dai Magazzini Generali da un unico registro (art. 1791 c.c.); warrant.
Nota di variazione:	nota di accredito a favore del compratore nella quale viene modificato anche l'importo dell'IVA.
Notificazione (o notifica):	atto formale ricettizio cioè produttivo di effetti allorché perviene al destinatario (art. 137 c.p.c.).
Notula:	conto relativo alle prestazioni di un professionista.
Novazione:	estinzione di un'obbligazione mediante l'assunzione di una nuova che sostituisce la precedente (art. 1234 c.c.).
Nullaosta:	provvedimento che rientra nella categoria dell'autorizzazione e si distingue da questa poiché viene solitamente emanato da un'autorità centrale per consentire attività a livello locale o da un'autorità governativa a favore di un'autorità locale e dietro sua espressa richiesta.
Nullità:	invalidità di un atto o negozio giuridico privo di taluno dei requisiti richiesti dalla legge come essenziali per la validità dello stesso (art. 1418 c.c.).
Numerario:	contante, moneta.

Numeri:

risultato della moltiplicazione capitale per tempo che viene effettuata nel calcolo degli interessi a favore dell'uno o dell'altro correntista per ciascuna partita registrata sul c/c; sono detti neri se sono numeri d'interesse, rossi se sono numeri di sconto.

Nuncius:

soggetto incaricato della trasmissione della volontà altrui; non è un rappresentante, perché non svolge attività giuridica per conto d'altri, ma si limita a riportare un'altrui dichiarazione (art. 1398 c.c.).

O

Obbligato:	indica la responsabilità civile o anche la condizione di soggetto passivo dell'obbligazione e può essere principale se è il trattario accettante e i suoi eventuali avallanti, di regresso se è il trattario, i giranti e i loro avallanti.
Obbligazione:	atto che deriva da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.); vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto a un dato comportamento valutabile economicamente a favore di un altro soggetto; <u>ordinaria</u> : titolo di credito emesso all'atto dell'accensione di un debito da parte di un Ente pubblico o di una società privata, rappresentativo di un'aliquota del debito, fruttifero di un interesse, estinguibile entro un tempo prestabilito; è al portatore o nominativa per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato (art. 2410 c.c.); <u>convertibile</u> : titolo che attribuisce la qualifica di creditore, dà diritto di riscuotere gli interessi periodici e di scegliere se ottenere il rimborso a scadenza o diventare azionisti.
Oblazione:	causa di estinzione del reato prevista per le contravvenzioni punite con la sola ammenda e consistente nel pagamento volontario di una determinata somma prima dell'apertura del dibattimento o della pronuncia del decreto di condanna; offerta di un prezzo nella vendita all'incanto (art. 162 c.p.).
Obliterazione:	annullamento di una marca da bollo mediante timbro o scrittura sovrapposta.
Obsolescenza:	superamento tecnologico; perdita di efficienza economica subita da un bene in misura superiore a quella derivante dal logorio fisico di esso, per effetto della comparsa sul mercato di un prodotto tecnicamente più perfezionato e quindi più competitivo.
Occorrenza (di cassa):	necessità di denaro circolante di un'impresa.
OCSE (Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico):	ha sostituito l'OECE (Organizzazione Economica per la Cooperazione Europea) dal 1961 per continuarne e svilupparne gli obiettivi fondamentali dell'espansione economica e dell'occupazione operaia.
Offerta:	proposta di prezzo in negozio, in vendita all'incanto o in gara d'appalto; quantità di un bene o di un servizio che si è disposti a cedere contro un dato corrispettivo (art. 1989 c.c.).
Oligopolio:	forma o situazione di mercato caratterizzata, di fronte alla concorrenza perfetta fra compratori, dalla presenza di un numero limitato di venditori.

Ombudsman:	letterale “persona che fa da tramite, che media”; istituzione che svolge la funzione di difensore civico; <u>bancario</u> : organismo collegiale per risolvere gratuitamente le controversie tra banche e clienti ma solo in quanto privati consumatori.
Omissione:	mancato adempimento o compimento relativamente a elementi di solito non essenziali nell’ambito di un’operazione o di un comportamento; astensione, esclusione (contr. inclusione, adempimento); <u>di atti d’ufficio</u> : reato contro la PA che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (art. 328 c.p.).
Omissis (ceteris omissis):	omesse le altre cose; formula latina con cui, nel riportare un testo e specialmente un atto o un documento, si avverte che sono state tralasciate parole o frasi ritenute non necessarie.
Omologazione:	convalida ufficiale di atti o fatti soggetti a una norma o a una disciplina determinata; approvazione, ratifica (art. 711 c.p.c.); attribuire efficacia legale.
Oneri deducibili (o deduzioni):	alcuni tipi di spese che si sottraggono dal reddito complessivo (da non confondere con le detrazioni/oneri detraibili, che invece si sottraggono dall’imposta lorda e non dal reddito; ne sono esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, le spese mediche e di assistenza ai portatori di handicap.
Oneri detraibili (o detrazioni):	parte di alcuni tipi di spese che va sottratta direttamente dall’imposta IRPEF lorda per ottenere l’imposta netta da pagare.
Oneroso:	negozio giuridico in cui le prestazioni delle parti sono tra loro corrispettive.
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale):	enti privati con vocazione solidaristica che agiscono esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali (es. assistenza sociale, beneficenza, sport dilettantistico ecc.).
Onorante:	terzo che si offre spontaneamente di accettare o di pagare una cambiale indipendentemente da qualsiasi precedente indicazione (interveniente spontaneo).
Onorare:	pagare, tenere fede (es. una cambiale, un contratto).
Onorario:	corrispettivo spettante a un professionista per l’attività esplicata; emolumento.
Onoratario:	colui che pone spontaneamente la propria firma di accettazione sulla tratta per onorare l’impegno assunto dal traente senza essere stato indicato da quest’ultimo sull’effetto.

OPA (Offerta Pubblica di Acquisto).	offerta al pubblico avente per oggetto l'acquisto e lo scambio di valori immobiliari quotati in Borsa o al mercato ristretto che comunque consentono di acquisire diritti di voto (L.149/92).
Opera pubblica:	lavoro eseguito dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Consorzi tra gli stessi) e che risponde a un interesse immediato della collettività. Il contratto di appalto di opera pubblica deve contenere tutta una serie di clausole risultanti da Capitolato generale per le opere pubbliche.
Opposizione:	atto giuridico mediante il quale un soggetto tende a impedire il prodursi, con riferimento a un provvedimento dell'autorità o, meno frequentemente, a un atto di una parte, di effetti lesivi dei suoi diritti o interessi; obiezione, impugnazione, protesta.
Opus:	opera, manufatto, oggetto di contropartita contrattuale.
Opzione:	proposta irrevocabile che ricorre quando le parti convengono tra loro che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione (art. 1331 c.c.); deriva da un atto unilaterale del proponente ed è necessaria la fissazione di un termine.
Ordinamento:	complesso di norme che disciplinano una determinata istituzione o attività; istituzione, in quanto caratterizzata da una propria organizzazione stabile e ben definita.
Ordinanza (o ordine):	atto normativo emanato da un'autorità amministrativa; tipo di provvedimento giurisdizionale che l'autorità giudiziaria emana nel corso del processo civile o penale; provvedimento volto a restringere la sfera giuridica dei destinatari facendo sorgere a carico di questi ultimi un obbligo; può distinguersi in comando (se impone un obbligo positivo di fare) e divieto (se impone un obbligo di non fare).
Ordinatore primario di spesa:	funzionario periferico (direttore di Unità Organica CNR) abilitato all'emissione di ordinativi, ruoli di spesa fissa e ordini di accreditamento, direttamente su quota parte di capitoli di bilancio dell'Ente.
Ordinazione della spesa:	emissione di documenti quali mandati di pagamento, ruoli, apertura di credito per mezzo dei quali la spesa può essere pagata.
Ordine (o ordinativo):	<u>di merce</u> : commissione, richiesta di merci; <u>all'ordine</u> : detto di titolo di credito trasferibile per girata (art. 1407 c.c.); <u>d'imbarco</u> : documento che il vettore rilascia al caricatore come prova dell'avvenuta consegna delle merci.

Ordine del giorno (o.d.g.):	notazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da parte di un'assemblea di società commerciale (art. 2366 c.c.).
Ordine professionale:	organismo previsto per il controllo dei requisiti di ammissione ad albi professionali e hanno come principale obiettivo statutario quello di proteggere il pubblico e i clienti dall'esercizio abusivo di determinate professioni garantendo per l'accesso alle stesse una base di preparazione (v. albo).
Organigramma:	ruolo organico in quanto oggetto di rappresentazione grafica gerarchizzata.
Organizzazione:	impostazione dell'attività di un organismo e relativo assetto organizzativo, sulla base di alcuni principi fondamentali e di un complesso di norme, procedure e modalità specifiche (contr. disorganizzazione).
Organo:	<p>strumento attraverso il quale lo Stato esprime la sua volontà e agisce. Gli Organi dello Stato possono classificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) secondo il numero delle persone fisiche preposte all'ufficio si distinguono in organi collegiali (es. Consiglio Comunale) o individuali (es. Ministro); b) secondo la posizione che assumono verso i terzi si distinguono in esterni (es. Prefetto) o interni; c) secondo la responsabilità degli agenti verso la collettività si distinguono in rappresentativi (es. Ministri) e non rappresentativi (es. Consiglio di Stato); d) in base alla funzione si distinguono in Organi attivi che formano ed eseguono la volontà dell'Ente (es. Consiglio Comunale), Organi consultivi se destinati a dare pareri ad altri Organi (es. Consiglio di Stato), Organi di controllo se destinati a sindacare l'operato di Organi attivi (es. Corte dei conti); <p><u>collegiale</u>: costituito da più componenti la cui volontà è espressa con decisioni prese a maggioranza.</p>
Outsourcing:	letterale "fuori sorgente"; contratto con il quale un Ente pubblico affida la gestione dei servizi strategici a un'impresa che fornisce prestazioni ad alta specializzazione con propri settori aziendali.
Overhead:	letterale "al di sopra"; complesso dei costi relativi ai supporti generali necessari all'espletamento di una prestazione; spese generali.

P

PA (Pubblica Amministrazione):	apparato facente capo al Governo e ai singoli Ministeri; comprende lo Stato, gli Enti territoriali locali (Regioni, Province, Comuni), gli Enti centrali e locali che assolvono compiti di interesse generale (enti culturali, di ricerca, economici) il Servizio Sanitario Nazionale. Espressione che viene intesa in un duplice senso: oggettivo, che indica l'attività amministrativa dello Stato diretta verso fini collettivi; soggettivo, che indica il complesso degli Organi diretti e indiretti dello Stato che svolgono attività amministrativa.
Paga:	corrispettivo in denaro di una prestazione continuata per lo più in espressioni del linguaggio amministrativo dell'impresa; salario; <u>busta</u> : (v. busta paga).
Pagamento (di una spesa):	viene eseguito dagli uffici di tesoreria in base a un ordine proveniente dall'autorità che ha assunto l'impegno; materiale corresponsione delle somme attraverso il servizio di cassa delle tesorerie; <u>nelle obbligazioni</u> : pagamento o solutio; <u>dell'indebito</u> : prestazione eseguita nell'erronea convinzione di doverla e può essere oggettivo o soggettivo (art. 2036 c.c.); <u>con surrogazione</u> : forma di successione nel credito di un terzo, nel pagare il debito altrui, subentra al creditore originario nel diritto che questi vantava verso il debitore.
Pagherò:	(v. cambiale).
Par condicio creditorum:	parità di trattamento nei confronti dei creditori; principio in forza del quale tutti i creditori hanno uguali diritti di essere soddisfatti su tutti i beni del debitore salvo eventuali cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.).
Parcella:	nota delle competenze presentata al cliente da un libero professionista.
Parere:	atto tipico d'amministrazione consultiva e consiste in un giudizio o in un apprezzamento giuridico, amministrativo o tecnico, manifestato da un Organo consultivo su una questione o su un progetto di atto sottopostogli da un organo attivo.
Parte:	soggetto di un rapporto giuridico sostanziale; <u>lesa</u> : la persona materialmente o moralmente offesa dal reato; <u>civile</u> : persona lesa da un reato che interviene per ottenere il risarcimento dei danni (art. 76 c.p.p.).
Partecipazioni Statali:	situazione in cui lo Stato interviene nell'attività economica di alcune aziende (art. 41 Cost.).

Particella catastale:	porzione continua di terreno o di fabbricato contrassegnata da un numero che sia situata in un Comune, che appartenga allo stesso possessore e sia della medesima qualità o classe e abbia la stessa destinazione; l'insieme delle particelle di un Comune costituisce la mappa comunale.
Partita:	quantità di merce comprata o venduta in blocco; ogni registrazione scritta in un conto; <u>di giro</u> : entrata o uscita che l'azienda percepisce o effettua per conto di terzi ai quali deve riversare o ricevere le somme in uguale misura (ritenute erariali o previdenziali, cauzioni ecc.); <u>doppia</u> : metodo di contabilizzazione delle operazioni di gestione in cui si utilizzano due serie di conti, dare e avere, che funzionano in modo antitetico; <u>semplice</u> : metodo di contabilizzazione, scarsamente utilizzato, in base al quale ogni fatto della gestione di un'azienda viene registrato esclusivamente sotto un unico aspetto senza la relativa contropartita; <u>IVA</u> : (v. IVA).
Partitario:	prospetto in cui vengono registrati i movimenti dei rapporti coi vari debitori.
Part-time:	letterale "tempo parziale"; rapporto di lavoro dotato di regolare continuità, ma con orario di lavoro ridotto, regolamentato dai CCNL.
Passività:	elementi passivi (debiti) del patrimonio di un'azienda; attività economica che costi più di quello che rende.
Patrimoniale:	aggettivo che si usa in riferimento al patrimonio o capitale (variazione patrimoniale, scritture patrimoniali, rendita patrimoniale); <u>stato</u> : (v. bilancio d'esercizio).
Patrimonio:	in senso giuridico, è il complesso dei diritti e degli obblighi valutabili in danaro, che fanno capo a un soggetto: comprende quindi attività e passività (patrimonio lordo); ciò che rimane dell'attivo, quando ne sia dedotto il passivo, costituisce il patrimonio netto (v. beni patrimoniali); <u>delitti contro il</u> : (v. delitti).
Patrocinio:	il compito di difesa, di assistenza e rappresentanza in giudizio; protezione.

Patto:	accordo, contratto, manifestazione di volontà che crea un vincolo reciproco fra le parti; <u>commissorio</u> : accordo con il quale il debitore e il creditore stabiliscono che, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione, la cosa data in pegno o in ipoteca al creditore passa in proprietà di quest'ultimo (art. 2744 c.c.); <u>di prova</u> : clausola apposta a un contratto di lavoro subordinato mediante la quale le parti si riservano il diritto reciproco di recedere dal contratto stesso senza alcun obbligo di motivazione, né di preavviso per un certo periodo a decorrere dall'inizio del rapporto, decorso il quale, senza che alcuna di esse abbia receduto, il rapporto diviene definitivo (art. 2096 c.c.); <u>di riscatto</u> : accordo con il quale nella compravendita il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa mediante la restituzione del prezzo al compratore, oltre a eventuali rimborsi dovuti a quest'ultimo (art. 1500 cc.); <u>di riservato domino</u> : (v. vendita); <u>leonino</u> : accordo nullo con il quale i soci di una società stabiliscono che uno o alcuni di essi sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite della gestione sociale (art. 2265 c.c.); <u>successorio</u> : accordo mediante il quale una persona dispone della propria successione o rinuncia a priori a ogni diritto a lui eventualmente spettante su una successione non ancora aperta o dispone dei diritti che da una successione non ancora aperta gli potrebbero derivare; si distinguono in istitutivi, dispositivi e rinunciativi (art. 458 c.c.).
Peculato:	illecito penale dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o di una cosa mobile appartenente alla PA e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio (art. 314 c.p.)
Pecuniario:	relativo al denaro, valutabile in denaro; <u>pena</u> : multa, ammenda.
Pegno:	atto costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore (art. 2784 c.c.). Diritto reale costituito su un bene mobile, del debitore o di un terzo, che viene consegnato al creditore o a un terzo designato dalle parti a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione (v. cauzione).
Penale (o penalità):	patto con cui le parti stabiliscono preventivamente l'aumentare del danno conseguente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione; ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa (art. 1382 c.c.); attinente comminare pene.
Pendenza:	lite o controversia non risolta, vertenza in sospeso, obbligazione non ancora soddisfatta; partita di credito non pareggiata.

Percettore:	persona cui compere la riscossione di una data somma; esattore.
Percussione (dell'imposta):	uno dei momenti di traslazione dell'imposta, in particolare quello in cui il contribuente vede sorgere l'obbligo, per legge, di pagare una certa imposta.
Perdono (giudiziale):	causa estintiva del reato, applicabile soltanto all'imputato che, nel momento in cui lo ha commesso, era minorenni (art. 169 c.p.).
Perenzione:	istituto di diritto pubblico a mezzo del quale vengono eliminati dal bilancio dello Stato i residui passivi non utilizzati entro un determinato periodo; nel processo amministrativo è la situazione che si verifica quando per due anni consecutivi nessuna delle parti compie atti di procedura (L. 1034/71).
Perequazione:	distribuzione o attribuzione in base a criteri di equità, pareggiamento (fiscale o tributaria) (contr. sperequazione).
Periodo amministrativo:	suddivisione della vita dell'azienda, solitamente della durata di un anno, per necessità di ordine pratico o giuridico (esigenze di controllo, imposizioni fiscali, norme di legge, opportunità di accertare periodicamente i risultati).
Perizia:	esame, da parte di un esperto debitamente riconosciuto e qualificato, diretto all'ottenimento e alla convalida di una valutazione e di una constatazione specifica; valutazione, stima, relazione tecnica.
Permesso:	autorizzazione ottenibile da parte del subordinato o dell'amministrato nell'ambito di un rapporto gerarchico o amministrativo; concessione, autorizzazione, licenza, congedo (contr. divieto).
Permuta:	contratto avente per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.); consiste nello scambio di cosa contro cosa e ad essa si applicano le norme sulla compravendita; corrispondente a ciò che, in termini pratici, si dice "baratto" o "scambio in natura"; cessione in conto prezzo.

Persona giuridica:	organismo unitario risultante da una collettività organizzata di persone o da un complesso di beni, a cui lo Stato, per il conseguimento d'uno scopo sociale permanente, riconosce una capacità di diritti patrimoniali. Si classificano in: persone giuridiche pubbliche (Province, Comuni, Camere di commercio, industria e agricoltura, Enti parastatali), persone giuridiche private (enti religiosi, culturali), associazioni (corporazioni, collegi, unioni, federazioni).
Pertinenza:	spettanza, appartenenza; quando un bene è destinato in modo durevole a servizio ed ornamento di un altro; (art. 817 c.c.); competenza, giurisdizione.
PGS (Provveditorato Generale dello Stato):	direzione generale del Ministero del Tesoro, istituita per provvedere alla fornitura di stampati, cancelleria, pubblicazioni, strumenti, macchine e mobili in genere occorrenti alle varie Amministrazioni dello Stato.
Pianificazione:	formulazione e attuazione di un piano economico (es. della produzione).
Piano:	progetto o programma rispondente a una elaborazione o attuazione prevalentemente tecnica; <u>dei conti</u> : articolazione scelta per organizzare l'insieme dei conti accesi dal soggetto aziendale; <u>di ammortamento</u> : (v. ammortamento).
Piazza:	mercato, ambito relativo alle attività e alle possibilità commerciali in un dato centro; località in cui è installato uno sportello bancario che consente l'espletamento di un servizio d'incasso; <u>fuori</u> : termine bancario per indicare che un assegno viene incassato in un Comune diverso da quello di emissione.
Piazzista:	dipendente di una ditta commerciale, incaricato della propaganda e del collocamento dei prodotti; ha funzioni analoghe a quelle del commesso viaggiatore ma, a differenza di questo, è destinato a una zona di lavoro molto più piccola e ben delimitata.
Pignoramento:	sequestro; fase iniziale del processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni del debitore; atto del dare in pegno in cambio di un prestito; ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.).
PIL (Prodotto Interno Lordo):	corrisponde alla produzione totale di beni e di servizi dell'economia del Paese nell'anno considerato, diminuita dei consumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni.

PIN:	Prodotto Interno Netto.
Plafond:	letterale "tetto"; limite massimo di un finanziamento o di un credito.
Plusvalenza:	incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi.
PNL (Prodotto Nazionale Lordo):	somma dei beni e dei servizi prodotti in un anno in un Paese.
Politica liberista:	attuata da quei Paesi che eliminano gli intralci alle relazioni economiche con gli altri Stati e sono favorevoli allo sviluppo degli scambi internazionali.
Politica protezionista:	attuata da quei Paesi che impongono una serie di freni e di restrizioni alle relazioni economiche con gli altri Stati allo scopo di ostacolare o impedire gli scambi internazionali.
Polizza:	scrittura privata contenente l'obbligazione di una parte di pagare una data somma o di consegnare una data quantità di cose alla controparte; documento che prova l'esistenza di un contratto di assicurazione e legittima l'assicurato a richiedere l'indennizzo dei rischi assicurati (art. 1888 c.c. e s.s.); <u>di carico</u> : titolo di credito che il capitano della nave rilascia al caricatore delle merci imbarcate.
Pool:	cartello; consorzio in cui un Organo centrale sia incaricato del controllo e della direzione commerciale di un gruppo di imprese coalizzate.
Portafoglio:	complesso delle cambiali esistenti presso una banca o un'impresa in attesa di riscossione; <u>estero</u> : complesso di titoli o divise estere; <u>clienti</u> : costituito dal numero di clienti che un'impresa ha acquisito con la propria attività; <u>ordini</u> : costituito dall'importo totale delle ordinazioni che un'impresa ha già ricevuto dai suoi clienti e che deve ancora evadere.
Porto franco/assegnato:	formula per cui le spese di trasporto e di consegna sono rispettivamente a carico del venditore o del compratore (v. condizioni di consegna).
POS (Point of Sale):	letterale "punto di vendita"; l'uso di plastic card permette ai titolari di effettuare acquisti presso esercenti convenzionati con le banche emittenti le carte multifunzione.
Possesso:	potere effettivo connesso alla disponibilità, ma non necessariamente alla proprietà di un bene; proprietà (art. 1140 c.c.).
Posta di bilancio:	elemento attivo o passivo di un bilancio, notazione, partita.

Postagiuro:	titolo di credito non trasmissibile per girata, emesso da chi dispone di un conto postale a favore di un altro correntista.
Postergare:	posporre, posdatare, rinviare.
Postilla:	breve annotazione a un testo scritta a mano sui margini o fra le righe di un atto; aggiunta a un atto pubblico a scopo di integrazione, modificazione o sostituzione; commento.
Potere:	capacità accordata dall'ordinamento a un soggetto di diritto di modificare la propria o l'altrui sfera giuridica; <u>d'acquisto</u> : quantità di beni e servizi che può essere acquistata con una unità monetaria.
Potestà:	diritto, giuridicamente riconosciuto, all'esercizio di un potere (es. legislativa, normativa).
Praeter legem:	al di là della legge; di norme efficaci ma non regolate dalla legge (servono a colmare vuoti legislativi).
Prassi:	consuetudine, procedura abituale; linea di comportamento nell'ambito di una consuetudine amministrativa, giudiziaria o professionale; condotta uniformemente osservata dagli uffici nella trattazione di determinati affari.
Pratica:	insieme di documenti e simili relativi a un determinato affare.
Pratiche:	trattative o procedimenti necessari per conseguire un particolare scopo o raggiungere un risultato.
Preavviso:	periodo di tempo che intercorre tra la comunicazione e l'effettuazione del relativo contenuto; notizia che una parte contrattuale dà all'altra in merito al suo intendimento di non voler rinnovare il contratto o, nei contratti a tempo indeterminato, di voler recedere da esso.
Precario:	contratto di comodato con cui il comodatario può disporre della cosa senza limiti temporali, cioè fino a quando il comodante non la richiede per sé; provvisorio, temporaneo (contr. durevole).
Precettazione:	provvedimento del Governo o del Prefetto con cui si obbligano gli addetti a un servizio di pubblica utilità in sciopero a sospendere l'agitazione e a riprendere l'attività.
Precetto:	intimazione all'obbligato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.); regola, norma.

Preclusione:	impedimento a compiere un determinato atto giuridico in seguito a un precedente difetto di comportamento della parte.
Prelazione:	preferenza accordata per legge o per convenzione, a parità di condizioni, a un dato soggetto nell'esercizio del diritto di acquisto di un dato bene; diritto di uno o più creditori di precedere gli altri creditori in sede di riporto del ricavato dalla espropriazione del comune debitore (art. 2741 c.c.).
Prelevare:	destrarre somme o beni da una massa o deposito di denari o cose; ritirare.
Premio:	somma di denaro che l'acquirente di un contratto di opzione paga per acquisire il diritto contenuto nel contratto; quota dovuta dal cliente all'assicuratore (art. 1882 c.c.).
Prenditore:	colui a favore del quale è emesso l'ordine o la promessa di pagamento a seconda che si tratti rispettivamente di una cambiale tratta o di un pagherò cambiario.
Prerogativa:	vantaggio singolare concesso per legge alla carica, alla qualità o alla posizione della persona.
Prescrizione:	estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge; ha lo scopo di evitare possibili incertezze in ordine alla titolarità di un determinato diritto e consiste nella perdita del diritto stesso, da parte del titolare, se questi non lo esercita o non ne usa per il periodo di tempo previsto dalla legge (art. 2934 c.c.); norma, disposizione.
Pressione d'imposta:	rappresenta la condizione necessaria per l'applicazione di un tributo.
Pressione tributaria:	rapporto tra il gettito totale dei tributi e il PIL e indica la quota di reddito prelevata dal fisco.
Prestazione:	servizio, opera; contenuto e oggetto dell'obbligazione, cioè quanto un soggetto dà e fa in adempimento di un'obbligazione da lui contratta.
Prestito:	cessione di un quantitativo di beni presenti contro l'impegno di restituire un quantitativo equivalente (gratuito) o maggiore (a interesse) di beni futuri; <u>pubblico</u> : prestito che uno Stato ottiene dai cittadini mediante sottoscrizione di titoli sui quali concede un determinato interesse; <u>obbligazionario</u> : ha per oggetto l'emissione di obbligazioni da parte di una società di capitali per reperimento di fondi necessari a finanziare l'attività aziendale.

Presunto ricavo:	<p>critério che può essere applicato solo per valutare i beni destinati a sicura vendita (es. merci e prodotti di facile collocabilità); è dato dalla somma che si presume di ricevere all'atto della vendita.</p>
Presunzione:	<p>conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.); ipotesi; <u>muciana</u>: gli acquisti a titolo oneroso effettuati dal coniuge del fallito nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa si presumono effettuati, salvo prova contraria, con denaro del fallito con la conseguenza che i beni relativi vengono inseriti nella massa attiva fallimentare (art. 70 L. Fall.).</p>
Presupposto d'imposta:	<p>rappresenta la condizione necessaria per l'applicazione di un tributo.</p>
Preventivo:	<p>calcolo di una spesa prima che si manifesti; prospetto contenente il calcolo presuntivo di una spesa fatto al principio di un esercizio o anno finanziario o prima d'iniziare un lavoro o di costituire un'azienda; <u>economico</u>: documento che mette in evidenza i costi e i ricavi che l'azienda realizzerà in media annualmente; l'azienda verrà costituita solo se i ricavi previsti supereranno i costi e daranno un utile remunerativo; <u>finanziario</u>: documento che serve a determinare l'entità dei mezzi finanziari da investire nell'azienda. Il fabbisogno finanziario è commisurato al denaro necessario per acquistare le immobilizzazioni tecniche (macchine) e i fattori necessari all'attuazione del primo ciclo produttivo (materie prime, mano d'opera ecc.); <u>patrimoniale</u>: documento che mette in evidenza gli investimenti da effettuare e le fonti di finanziamento alle quali si attingeranno i capitali necessari; prevede quindi la composizione del capitale iniziale.</p>
Prezzo:	<p>valore di scambio delle merci: somma di denaro necessaria per acquistare un bene; corrispettivo in denaro dovuto dal compratore al venditore; <u>corrente (o di mercato)</u>: prezzo a cui vengono scambiati sul mercato beni analoghi a quello da valutare; <u>amministrato</u>: fissato dallo Stato per mezzo del Comitato Interministeriale Prezzi (es. giornali); <u>politico</u>: imposto d'autorità dai pubblici poteri; <u>sorvegliato</u>: se viene periodicamente controllato e non può essere aumentato durante il periodo di validità (es. pasta alimentare); <u>pubblico</u>: quello che lo Stato applica in attività che vengono svolte in regime di monopolio; <u>quasi privato</u>: stabilito dall'Ente pubblico che però rispetta le condizioni del libero mercato.</p>
Pricing:	<p>letterale "determinazione del prezzo"; assegnare il prezzo giusto al bene oggetto di produzione e di commercializzazione tenendo conto di tutti i fattori; politica del prezzo.</p>

Prima nota:	libro preparatorio del Giornale, sul quale si elencano, in ordine di data, le operazioni di gestione man mano che si compiono senza seguire regole particolari o imposizioni di legge; brogliaccio.
Prime rate:	termine con cui viene definito il tasso di interesse più basso tra quelli praticati dalle banche sui prestiti alla clientela; ne beneficiano i clienti di primaria importanza. In Italia ogni Istituto di credito ha il suo prime rate, mentre vi è anche un prime rate fissato dall'ABI.
Privacy:	letterale "vita privata"; riservatezza sul trattamento dei dati personali disciplinata dalla L.675/96 con la quale si intende conciliare il diritto alla riservatezza dell'individuo con quella alla libera circolazione delle informazioni.
Privativa:	invenzione, scoperta, brevetto (v. monopolio).
Privatizzazione:	trasferimento in proprietà dei singoli cittadini di un bene o di un servizio pubblico attraverso l'accesso del risparmio popolare all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese (art.41 cost.) (contr. nazionalizzazione).
Privilegio:	titolo di prelazione accordato a un creditore rispetto agli altri creditori per rivalersi sui beni del comune debitore; diritto esclusivo, concessione speciale, esecuzione, dispensa, prerogativa.
Pro rata:	per ogni rata (v. rata); percentuale di indeducibilità dell'IVA sugli acquisti quando il contribuente faccia operazioni esenti e operazioni imponibili.
Pro soluto:	per sciogliere, a vantaggio (art. 1267 c.c.); di ciò che si considera pagato anche se il pagamento non è ancora avvenuto; <u>cessione</u> : della quale il cedente non si assume alcuna garanzia nei confronti del cessionario in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Pro solvendo:	per liberare (art. 1265 c.c.); di ciò che si considera pagato solo a pagamento avvenuto; <u>cessione</u> : della quale il cedente si assume la garanzia nei confronti del cessionario in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato.
Probatorio:	riguardante o costituente una prova (es. documento, efficacia).
Probiviro:	persona incaricata di conciliare le controversie di lavoro svolgendo opera di mediazione.

Procacciatore d'affari:	ausiliario del commercio che non risulta configurato da norme giuridiche che svolge un'attività rivolta a promuovere la vendita dei prodotti di una ditta, ma senza vincoli di esclusiva.
Pro-capite:	dal latino caput "testa", per persona; in economia abbinato a reddito.
Procedimento amministrativo:	successione di più atti, interni o esterni, ciascuno dei quali ha una propria individualità, pur essendo preordinato a un atto finale, sulla cui validità o efficacia ha effetto.
Procura:	atto con il quale normalmente il rappresentato conferisce i poteri al rappresentante; può essere generale o speciale, a seconda che riguardi il compimento di tutta una serie di atti o di uno o pochi atti determinati (articolo 1392 c.c.); sede dei procuratori della Repubblica.
Prodotto:	risultato di attività o di processi di lavoro svolti da un'azienda; <u>finito</u> : bene che ha subito l'intero processo di lavorazione ed è pronto per essere destinato al consumo; <u>semilavorato</u> : bene che può subire ulteriori lavorazioni e rappresenta uno stato intermedio tra la materia prima e il prodotto finito; <u>in lavorazione</u> : bene che si trova in corso di trasformazione materiale per diventare prodotto finito o semilavorato.
Produttività:	attitudine a conseguire un risultato superiore ai mezzi impiegati specialmente dal punto di vista economico.
Profitti e Perdite (PP):	prospetto nel quale si raccolgono i componenti del reddito d'esercizio integrati e rettificati. Conto generale di risultati che accoglie tutti i costi e tutti i ricavi di competenza e che presenta come saldo il reddito d'esercizio, cioè il flusso dei valori provocato dalle operazioni di gestione e costituito dai componenti positivi e negativi, ordinari e straordinari (v. bilancio).
Profitto:	(v. reddito).

Promessa:	<u>al pubblico</u> : (v. offerta); <u>del fatto del terzo</u> : colui che ha promesso una prestazione da parte di un terzo deve indennizzare l'altra parte se il terzo non adempie (art. 1381 c.c.); <u>di pagamento</u> : fatta da una parte nei confronti di un'altra, dà il vantaggio, nel caso di mancato pagamento, di evitare l'onere di provare l'obbligazione (art. 1988 c.c.); <u>di vendita</u> : contratto preliminare unilaterale con il quale un soggetto (promittente) promette a un altro (promissario) di vendergli un dato bene; in caso di rifiuto a stipulare il contratto, il promissario può rivolgersi all'autorità giudiziaria e ottenere contro il promittente una sentenza che produce gli stessi effetti della vendita cui si riferiva la promessa (v. contratto preliminare); <u>unilaterale</u> : atto di un soggetto dal quale sorge a suo carico un'obbligazione (art. 1987 c.c.).
Promoter:	promotore, fondatore, iniziatore; termine come venditore.
Promotore:	soggetto che promuove la costituzione di una società per azioni predisponendo un programma che ne indichi l'oggetto, il capitale e gli elementi fondamentali che, sottoscritto dai promotori, dev'essere depositato presso un notaio (art. 2333 c.c. e s.s.).
Promozione (promotion):	ogni forma di comunicazione commerciale o altra attività finalizzata a sviluppare la vendita al pubblico di prodotti o servizi.
Promulgazione:	atto del Capo dello Stato che consiste nell'attestazione che la legge è stata approvata dai due rami del Parlamento, nell'ordine di osservare e di far osservare la legge a chiunque spetti e nell'ordine di pubblicarla.
Proposta contrattuale:	atto unilaterale con il quale si propone un contratto a determinate condizioni a una certa persona e si conclude quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza che l'originario proponente può accettare o no (art. 1326 c.c.).
Proprietà:	diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 832 c.c.); <u>nuda</u> : quella che ha come oggetto un bene gravato da usufrutto; <u>industriale</u> : diritto dell'inventore alla proprietà dell'invenzione.
Proroga (o prorogatio):	differimento, prolungamento (v. dilazione); permanenza in ufficio di uno o più funzionari, quando sia scaduto il termine di durata in carica, per evitare l'interruzione del funzionamento dell'ufficio nelle more della nomina dei successori.
Protesto:	solenne constatazione del mancato pagamento o della mancata accettazione di un titolo di credito effettuata da un pubblico ufficiale (art. 51 L.C.)

Protocollo:	registrazione numerica progressiva e cronologica di vari documenti in partenza e in arrivo che viene fatta nelle PA e nelle grandi aziende.
Prova:	dimostrazione di un fatto data in sede di giudizio da una delle parti ai fini di avvalorare le sue affermazioni e ottenere la vittoria della causa.
Provider:	letterale "fornitore"; fornitore di un servizio.
Provvedimento:	disposizione diretta a far fronte a una situazione (es. provvedimento amministrativo); decisione, decreto; <u>disciplinare</u> : sanzione adottata dal datore di lavoro per punire il lavoratore in caso di inadempimento alle obbligazioni inerenti la prestazione lavorativa previste in linea generale dal c.c., in relazione alla trasgressione dei fondamentali obblighi incombenti sul prestatore di lavoro (art. 2106 c.c.).
Provvigione (o percentuale):	tipo di retribuzione generalmente corrisposta al personale di vendita, ad agenti o rappresentanti e commisurata alle vendite fatte o agli affari procacciati; corrispettivo dell'attività prestata dal mediatore o dal commissionario nel caso di conclusione di un affare.
Provvista:	insieme delle operazioni con le quali la Banca si provvede di fondi da impiegare.
Pubblicazione:	forma di comunicazione adottata nel caso in cui i destinatari non siano direttamente interessati a titolo individuale all'atto e non vi siano pertanto direttamente menzionati; <u>della legge</u> : inserimento nella "Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica" e annuncio dell'avvenuta inserzione nella GU che provvede nello stesso tempo a riprodurre l'atto inserito (art. 73 Cost.).
Pubblicità (di un documento):	notifica al pubblico; réclame.
Pubblico:	che concerne la collettività (v. atto, debito); <u>diritto</u> : complesso degli atti legislativi che regolano l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli altri minori Enti politici nelle relazioni con privati o tra loro; <u>registro</u> : libro in cui vengono trascritte le obbligazioni, i trasferimenti e i vincoli di proprietà di beni immobili o mobili (es. registro immobiliare, automobilistico ecc.); <u>ufficiale</u> : persona che esplica una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa anche senza essere inquadrata nella PA (art. 357 c.p.).

Q

Quadrare (i conti):	verificare che si realizzino le uguaglianze nei conti.
Qualifica:	definizione o giudizio su una persona in riferimento alle sue mansioni o alle attività svolte; <u>note di</u> : giudizio sintetico espresso dal superiore diretto sul rendimento del dipendente.
Querela:	denuncia presentata all'autorità competente e nei modi stabiliti da chi si ritenga offeso da un reato non perseguibile d'ufficio né dietro richiesta o istanza del magistrato (art. 336 c.p.p.); <u>di falso</u> : procedimento di contestazione dell'autenticità di un documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata o riconosciuta).
Quiescenza:	trattamento attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo comprendente la liquidazione e la pensione (v. TFR).
Quietanza:	dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento (art. 1195 c.c.); ricevuta.
Quorum:	numero legale perché le decisioni di un'adunanza o di un collegio siano valide.
Quota:	parte con la quale il singolo concorre a formare un insieme o che dell'insieme spetta al singolo; cifra o somma dovuta, indipendentemente dal significato partitivo (es. di abbonamento); <u>d'ammortamento</u> : parte della rata di estinzione di un debito considerata come restituzione parziale del capitale; <u>di partecipazione o sociale</u> : capitale impegnato da ciascun socio per lo svolgimento di un'attività produttiva; <u>pro</u> : sistema di distribuzione di un bene divisibile in proporzione alla quota con cui ciascuno ha concorso alla sua formazione; <u>di mercato</u> : percentuale di vendita ottenuta da un'impresa sul totale complessivo delle vendite del settore in cui opera.
Quotare:	determinare, in Borsa, il prezzo, il corso o il cambio di valore.

R

Ragione sociale:	nome che i soci scelgono per designare la propria società e sotto cui la società stessa agisce, sempre che essa sia in nome collettivo o in accomandita semplice; se invece si tratta di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, si dovrà allora parlare di “denominazione sociale” (artt. 2292 e 2314 c.c.).
Ragioneria:	da “ratio: ragione”; disciplina che si occupa della rilevazione o registrazione delle operazioni aziendali e di tutti quei dati che possono interessare la gestione aziendale.
Rappresentanza:	istituto per cui a un soggetto (rappresentante) è attribuito, dalla legge o dall'interessato, un apposito potere di sostituirsi a un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica; procura (art. 1388 c.c.).
Rata (o quota):	parte in cui viene frazionato il pagamento di una somma entro un limite di tempo determinato e generalmente a intervalli regolari.
Rateo:	voce del bilancio relativa a costi e ricavi maturati nell'esercizio considerato ma che verranno pagati o riscossi nel futuro esercizio; <u>d'interesse</u> : quota di interessi correnti dal giorno dell'ultimo godimento a quello della negoziazione.
Ratifica:	dichiarazione di assunzione in proprio degli effetti giuridici conseguenti all'attività di rappresentante non munito di procura che ha ecceduto dai limiti in essa fissati; omologazione; <u>del pagamento</u> : atto che convalida il pagamento fatto dal debitore a un soggetto diverso dal creditore e non autorizzato a riceverlo; con esso il creditore dichiara espressamente che il pagamento è comunque valido e che il debitore ha adempiuto alla sua obbligazione (art. 1188 c.c.).
Ratio:	ragione per cui, motivo per cui.
Realizzare:	convertire in denaro liquido (es. un credito), riscuotere.

Reato:	fatto commesso da una persona fisica la cui attuazione comporta una pena; <u>concorsuale</u> : che non può sussistere al di fuori di una procedura concorsuale ovvero che non è punibile fino a quando non sia iniziata; <u>doganale</u> : comunemente noto come contrabbando; <u>societario</u> : relativo alla violazione di determinati obblighi da parte degli amministratori, dei sindaci e, in genere, dei responsabili delle società di capitali; <u>tributario</u> : comportamento lesivo dell'interesse dello Stato e di alcuni Enti pubblici di riscuotere regolarmente i tributi.
REC (Registro degli Esercenti il Commercio):	registro tenuto, per ciascuna provincia, dalla CCIAA.
Recepimento:	procedura attraverso la quale uno Stato membro dell'UE introduce nella propria legislazione nazionale ciò che è prescritto dalle direttive europee per realizzare l'armonizzazione delle varie legislazioni dei Paesi membri.
Recepire (norme):	includere, accogliere; termine proprio del linguaggio giuridico, con riferimento ad atti, patti, norme, posti in essere da altrui, accolti e inseriti in un proprio ordinamento.
Recessione:	rallentamento della produzione industriale e caduta dell'attività economica; crisi, flessione, diminuzione.
Recesso:	rinuncia prevista da parte di un contraente alla prestazione contrattuale; ritiro, rinuncia.
Recidiva:	la ricaduta in un reato da parte di chi è stato in precedenza condannato con sentenza irrevocabile (art. 99 c.p.).
Reciprocità:	rapporto dinamico di parità che collega le azioni fra due soggetti sia per quanto riguarda la forma, sia la misura.
Réclame:	pubblicità.
Reclamo:	lagnanza o rilievo formale per una reale o presunta irregolarità a proprio danno; ricorso, protesta; petizione.

Reddito:	differenza fra la somma dei ricavi e quella dei costi dell'intero ciclo produttivo; incremento o decremento che subisce il capitale netto per effetto della gestione; <u>pro capite</u> : la somma teoricamente disponibile per ogni singolo cittadino risultante dalla divisione del reddito nazionale per il numero dei cittadini; <u>d'esercizio</u> : differenza tra ricavi e costi di competenza; <u>complessivo</u> : è la somma dei redditi tassabili ai fini IRPEF; <u>imponibile</u> : è dato dal reddito complessivo più il credito d'imposta meno gli oneri deducibili; può risultare anche negativo quando gli oneri deducibili superano la somma tra reddito complessivo e credito d'imposta; <u>di lavoro dipendente</u> : quello derivante da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, il lavoro a domicilio, le pensioni e gli assegni ad esse equiparati; <u>di lavoro autonomo</u> : quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni; per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.
Redibitoria:	(v. azione).
Redigere:	compilare nella forma prescritta o in forma ufficiale (es. un documento).
Redimibile:	obbligazione estinguibile mediante ammortamento (es. debito).
Reflazione:	nuova moderata inflazione che segue una fase di deflazione o perché questa è stata spinta troppo oltre o per una ripresa dell'attività economica che richieda una maggiore quantità di denaro circolante.
Regime:	complesso organico di norme, interne o internazionali, disciplinanti uno o più istituti giuridici; <u>aureo</u> : fondato su un'autorità monetaria aurea avente un certo peso e un certo titolo.
Registrazione:	annotazione o scrittura su apposito registro; iscrizione; atto che imprime alle scritture private la data certa.

Registro:	<p>libro o fascicolo destinato alla raccolta di dati o annotazioni di carattere amministrativo; <u>delle imprese</u>: albo tenuto dalla CCIAA e dal Tribunale in cui vengono registrate le denunce di costituzione, modifica e cessazione di attività commerciale, di industria o agricola (art. 2188 c.c.); <u>immobiliare</u>: nel quale vengono effettuate le trascrizioni, le iscrizioni di ipoteca e le annotazioni, tenuti dal conservatore dei registri immobiliari presso il suo ufficio (art. 2673 c.c.); <u>dei beni ammortizzabili</u>: nel quale le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, obbligati alla tenuta di scritture contabili, devono riportare i beni raggruppati per categorie omogenee e distintamente, i beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri (DPR 600/73); <u>dei corrispettivi</u>: i commercianti al minuto e gli altri contribuenti non obbligati all'emissione della fattura, vi devono annotare, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile e l'ammontare delle operazioni non imponibili ed esenti (DPR 633/72).</p>
Regolamento (Reg.):	<p>atto avente valore di legge emanato da un Organo amministrativo dello Stato, da Ente Locale o da altro Ente Pubblico; pagamento di un debito; <u>autonomo</u>: provvedimento che un Organo amministrativo emana nella sfera di attività che gli compete, con carattere generale e preventivo; si differenzia dal regolamento di esecuzione perché non si ricollega a una legge, ma regola materie di cui la legge non si occupa; <u>di esecuzione</u>: provvedimento emanato per l'esecuzione delle leggi e contiene tutte le norme, anche nuove, utili al riguardo. Il regolamento presuppone una legge, non può modificarla e ne segue la sorte.</p>
Regolare:	<p>conforme a una norma o alla consuetudine assunta come norma o convenzionalmente identificata con le disposizioni di legge o con un regolamento (es. documento); sistemare, pagare (es. un debito).</p>
Regolarizzazione (reversale/mandato):	<p>documento di uso interno amministrativo che non determina movimento di cassa ma serve a regolarizzare contabilmente rispettivamente entrate (es. incassi provenienti dalla Banca d'Italia) o uscite (regolarizzazioni tra partite attive e passive); mettere a norma atti o documenti non tali.</p>
Regresso:	<p>diritto di rimborso cui è legittimato, nei confronti del debitore, chi ha soddisfatto un debito nell'interesse altrui (art. 1299 c.c.); diritto del creditore di una cambiale, non pagata dal debitore principale, di rivalersi sugli eventuali giranti della stessa (art. 49 L.C.).</p>

Reiezione:	respingere; rifiuto di un documento perché incompleto o mal compilato.
Reiterare:	ripetere, replicare; dicesi di DL riproposto dal Governo prima della scadenza della conversione in legge.
Relazione:	rapporto scritto od orale su un incarico svolto o un dato argomento; resoconto; <u>di cassa</u> : documento presentato dal Ministro del Tesoro al Parlamento entro il 20 Febbraio, il 20 Maggio, il 31 Agosto e il 20 Novembre di ogni anno. Concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato; <u>tecnica</u> : risultato delle indagini eseguite da un consulente tecnico con le sue osservazioni e motivazioni.
Remissione:	atto con cui il creditore rinuncia in tutto o in parte al proprio diritto, estinguendo in tal modo l'obbligazione; condono, dispensa, rilascio (art. 1236 c.c.).
Rendiconto:	documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario; dimostrazione dei risultati conseguiti in un dato periodo di tempo con una o più operazioni o con l'intera gestione; <u>finanziario</u> : prospetto di confronto tra le previsioni e i risultati definitivi della gestione; con esso l'Organo di gestione rende conto all'Organo volitivo dei risultati della gestione per ciascuna unità del bilancio in relazione alle autorizzazioni a suo tempo ricevute.
Rendimento:	produttività che frutta un capitale impiegato (v. rendita); utile, resa.
Rendita:	entrata non saltuaria che va al possessore di un patrimonio senza che ciò esiga un costo di produzione; ciò che proviene come frutto da capitali, beni, risparmi e simili; titolo che rappresenta un debito irredimibile dello Stato (art. 1861 c.c.); cespite, entrata, interesse.
Repertorio:	registro, indice che contiene ordinatamente una rassegna particolare di cose.
Requisizione:	provvedimento amministrativo di emergenza che impone ai singoli l'obbligatoria prestazione temporanea o definitiva di cose mobili o immobili o di servizi.
Res derelictae:	cosa abbandonata.
Res nullius:	cosa di nessuno, sulla quale nessuno abbia diritto di proprietà.

Rescissione:	annullamento, scioglimento, rottura di un contratto o di un atto; meccanismo che consente lo scioglimento del contratto al contraente che lo abbia concluso in stato di pericolo a condizioni inique o tutte le volte che vi sia sproporzione tra le prestazioni delle parti e tale sproporzione sia dipesa dallo stato di bisogno di una di esse della quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio (artt. 1447 c.c. e s.s.).
Residuo:	somma stanziata e non utilizzata nell'anno di competenza (v. bilancio); quelli attivi sono entrate accertate ma non incassate e costituiscono un credito dello Stato; quelli passivi sono spese impegnate ma non ancora pagate e costituiscono un debito dello Stato; resto di una sottrazione.
Reso:	restituzione di merce da parte del compratore che comporta la concessione di abbuono da parte del venditore.
Resoconto:	relazione particolareggiata intesa a informare il pubblico o un Organo superiore (v. rendiconto).
Responsabilità:	situazione in cui si trova chi, avendo commesso un illecito o comunque violato un obbligo, può essere chiamato a rispondere.
Restituzione:	rifusione, rimborso, rimessa, indennizzo.
Rete commerciale:	insieme organizzato delle persone di cui un'impresa si avvale per vendere le proprie merci o i propri servizi.
Retribuzione:	corrispettivo dovuto a un merito o a una prestazione (v. paga).
Retroattivo:	che produce effetti da un momento anteriore al suo sorgere (contr. irretroattivo).
Rettifica:	modificazione di un contratto viziato da errore richiesta dalla parte che, altrimenti, dovrebbe sottostare all'azione di annullamento dello stesso (art. 1432 c.c.).
Reversale:	documento di autorizzazione con il quale l'ufficio responsabile autorizza il cassiere a riscuotere per contanti l'importo delle fatture di vendita indicate; ordine dato alla Tesoreria di introitare una determinata somma.
Revisione:	modifica di alcune clausole contrattuali giustificata da motivi verificatisi all'improvviso o previsti nel controllo primitivo.
Revisore dei conti:	persona che ha il compito di controllare la veridicità del bilancio della società a cui appartiene (art. 2397 c.c.).

Revoca:	atto con cui si effettua il ritiro della proposta o dell'accettazione prima che il contratto sia concluso; annullamento (v. abrogazione) (contr. approvazione, convalida).
RGS (Ragioneria Generale dello Stato):	Organo del Ministero del Tesoro che svolge funzioni di controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle amministrazioni statali attraverso le Ragionerie centrali, regionali e provinciali.
RI.BA. (Ricevuta Bancaria):	servizio elettronico incassi tramite procedura di ricevuta bancaria attuato dalle banche attraverso l'automatizzazione.
Riaccredito:	registrazione di una partita nella sezione Avere di un conto dalla quale era stata prima stornata.
Riassettare:	rimettere in sesto, riordinare sul piano organizzativo e funzionale (es. bilancio, amministrazione).
Riassicurazione:	contratto col quale l'assicuratore si assicura a sua volta per il rischio o parte del rischio presso un altro assicuratore (art. 1928 c.c. e s.s.).
Ribasso (o calo):	arrotondamento dell'importo da versare, concesso all'atto del pagamento, o in una riduzione speciale del prezzo accordata al compratore; non dà mai luogo a nota di variazione IVA (v. abbuono).
Ricarico (o margine aggiunto):	elemento incrementale del conto espresso di solito in termini percentuali.
Ricavo (o ricavato):	introito derivante dalla vendita di beni e servizi; è connesso a operazioni di disinvestimento o a percepimento di interessi, fitti, rendite, proventi; è valutabile in moneta mediante la misurazione numeraria dell'entrata finanziaria cui ha dato, dà o darà luogo; <u>di competenza</u> : introito che è maturato nel periodo amministrativo considerato o se ha trovato nello stesso il suo correlativo costo; <u>finanziario</u> : ricavo ottenuto in relazione a finanziamento a breve, medio o lungo termine concesso a terzi; <u>presunto</u> : (v. presunto ricavo).

Ricevuta:	dichiarazione, scritta e firmata, comprovante l'avvenuta consegna o pagamento, rilasciata da chi riceve o chi consegna o versa; <u>di ritorno</u> : modulo allegato a una missiva che ritorna al mittente firmato dal destinatario come dichiarazione di ricezione; <u>accusare</u> : dichiarare di aver ricevuto qualcosa; <u>bancaria</u> : semplice documento di quietanza, ossia documento che attesta l'avvenuto pagamento; non è un titolo di credito; <u>fiscale</u> : documento rappresentativo di un'operazione soggetta all'IVA per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura, istituito per fini di controllo nei confronti di determinate categorie di contribuenti (L. 413/91).
Richiesta:	domanda scritta rivolta a ottenere una concessione; modulo o foglio che contiene la domanda (es. in carta bollata).
Riciclaggio:	delitto fraudolento contro il patrimonio commesso da chi sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ecc. con altro denaro, altri beni o altre utilità ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti (art.648 bis c.p.).
Ricognizione:	accertamento dell'esistenza o veridicità di un fatto o dell'identità di una persona o cosa (es. di una pratica); <u>del debito</u> : dichiarazione del debitore che ammette di avere un debito di un certo importo verso il creditore il quale è quindi dispensato dal provarlo (art. 1988 c.c.).
Riconoscimento del debito:	in un'obbligazione solidale, se un debitore in solido accetta di pagare il debito; tale accettazione non vale per gli altri condebitori (art. 1308 c.c.).
Ricorso:	richiesta motivata a un'autorità o a un magistrato per ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto ritenuto lesivo al proprio diritto; istanza, reclamo.
Ricusazione:	istituto per cui uno dei soggetti privati del processo può chiedere che il processo stesso sia assegnato ad altro giudice.
Riduzione:	modificazione opportuna o conveniente riconducibile a limitazione per lo più quantitativa (es. del dieci per cento) (contr. aumento).
Riesportare:	esportare, sotto forma di prodotti lavorati, merci importate allo stato di materia prima.
Rifondere:	rimborsare, risarcire, indennizzare (es. spese, danni).
Rigetto:	rifiuto di accoglimento di un'istanza, di un ricorso, di una proposta per improponibilità o per constatata invalidità delle ragioni addotte.

Rilascio:	cessione o concessione regolare o volontaria, in un ambito giudiziario, burocratico o commerciale (es. di parte del guadagno); abbandono, svincolo.
Rilevazione:	determinazione qualitativa-quantitativa, classificazione, elaborazione, rappresentazione e interpretazione dei dati relativi all'azienda e al mercato.
Rimanenza:	avanzo (es. di cassa, di magazzino, di esercizio).
Rimborsare:	restituire il denaro che è stato speso da altri per nostro conto, che ci è stato prestato o che abbiamo speso per un servizio di cui non abbiamo usufruito; rendere.
Rimessa:	trasferimento di oggetti, di merci o di denaro; spedizione, invio; perdita, scapito; <u>diretta</u> : pagamento immediato al ricevimento della merce o della prestazione.
Ring:	letterale "quadrato"; accordo stipulato tra imprese diverse allo scopo di accaparrarsi l'intera produzione di un prodotto o di una materia prima, per provocarne il rialzo del prezzo attraverso una rapida rarefazione dell'offerta.
Rinnovo (o rinnovazione):	ripetizione di un atto a una scadenza nell'ambito di una prassi burocratica o commerciale (es. di un contratto, di una cambiale).
Rinuncia (o rinunzia):	atto con cui un Organo amministrativo fa venire meno un dovere di prestazione già stato a carico di un soggetto; dichiarazione di volontà espressa, mai tacita, con cui una parte sceglie di non usufruire più di un suo diritto; esenzione, esonero, dispensa.
Rinvio:	restituzione; rimandare indietro (al mittente); richiamo da un ordinamento giuridico a un altro; attribuzione a un giudice di merito, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, della decisione su una causa, dopo il giudizio rescissorio della Cassazione; differito ad altra data (es. una seduta).
Riparto:	suddivisione e destinazione dell'utile d'esercizio nelle società di capitali.
Ripetizione (dell'indebito):	diritto di ottenere la restituzione di ciò che è stato pagato indebitamente (art. 2033 c.c.); rifondere, rimborsare.
Riporto:	contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta (art. 1548 c.c.).

Risarcimento:	compenso di un danno arrecato, consistente in un versamento di denaro; indennità, rifusione (art. 185 c.p.).
Riscatto:	liberazione da un obbligo assunto in precedenza; svincolo; affrancazione (art. 1500 c.c.).
Risconto:	operazione passiva di sconto del portafoglio cambiario, scontato da una banca alla propria clientela, che la stessa banca effettua presso un Istituto di credito di maggiore importanza allo scopo di provvedersi di mezzi liquidi; reddito od onere di competenza di futuri esercizi che ha formato oggetto di liquidazione o rilevazione anticipata.
Riscontro:	verifica, controllo (es. di cassa, dei conti); assicurazione di ricevuta, formula con cui si chiude una lettera.
Riscossione:	ritiro di un pagamento; incasso; esazione, introito.
Riserva:	accantonamento motivato da scopi comprendenti l'utilizzazione eventuale o differita a finalità determinate; <u>bancaria</u> : aliquota di valori che le banche conservano per fronteggiare improvvise richieste del pubblico; <u>aurea</u> : massa d'oro con la quale l'Istituto di emissione garantisce la circolazione dei biglietti di banca; <u>di legge</u> : limitazione o esclusione della potestà legislativa, prevista dalla Costituzione, per alcune particolari materie; <u>legale</u> : parte di utili che una società non distribuisce ai soci, accantonata per ammortizzare eventuali perdite o superare futuri momenti di crisi (art. 2430 c.c.); (v. fondo); <u>matematica</u> : posta di bilancio delle compagnie di assicurazione che operano nel ramo vita; <u>statutaria</u> : che può essere prevista negli statuti delle società di capitali; <u>valutaria</u> : insieme di mezzi di pagamento a disposizione delle autorità monetarie di un Paese per coprire il deficit della bilancia dei pagamenti con l'estero, per garantire eventuali prestiti esteri e per sostenere il tasso di cambio.
Risoluzione:	estinzione di un contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità di una delle prestazioni; scioglimento (art. 1453 c.c.).
Risorse finanziarie:	sono rappresentate da tutti i mezzi a disposizione dell'individuo.
Risparmio:	quota del reddito disponibile sottratta al consumo e accantonata per il futuro; economia.
Ritenuta (o trattenuta):	accantonamento, motivato da scopi particolari, di una parte della somma dovuta come compenso (es. d'acconto); <u>d'acconto</u> : trattenuta che viene fatta da alcuni soggetti (i cosiddetti "sostituti d'imposta"), all'atto del pagamento di certi redditi (DPR 600/73).

Ritenzione (diritto di):	diritto del debitore di trattenere la cosa dovuta al creditore finché questi non abbia adempiuto alla propria obbligazione connessa con la cosa.
Rivalsa:	compensazione di una perdita o di un danno subito, consistente nel perseguimento di nuovi vantaggi o profitti; cambiale di rivalsa: nuova cambiale a vista o all'ordine proprio che può essere emessa dal possessore di una cambiale non pagata alla scadenza nei confronti di uno dei giranti, allo scopo di rientrare in possesso della somma spettantegli.
Rivalutare:	cambiare il valore di qualcosa elevandolo (contr. svalutare).
Rivalutazione:	aumento del potere d'acquisto, generalmente provocato dalla diminuzione dell'inflazione o dall'aumento dell'attività economica.
Rivenditore:	venditore al minuto o di seconda mano; mercante.
RNL (Reddito Nazionale Lordo):	
Rogito:	atto pubblico redatto da un notaio.
Royalty:	letterale "regalia del re"; prerogativa, percentuale sugli utili, diritto d'autore.
Rubrica:	titolo degli articoli dei codici.
Ruolo:	atto, in diritto tributario, contenente l'importo delle imposte dirette dovute dai singoli contribuenti in base al quale l'esattore può procedere alla riscossione; si distingue in principale, suppletivo, speciale e straordinario.

S

Saggio:	(v. tasso).
Salario:	retribuzione del lavoratore subordinato, specialmente operaio; <u>reale</u> : ricavabile dal confronto tra il salario percepito e il livello del costo della vita.
Saldo:	estinzione totale o residuale di un rapporto di credito (es. fattura); liquidazione a prezzo più basso di quello praticato in precedenza di un quantitativo di merce residua onde esaurirla; <u>di un conto</u> : si determina facendo la differenza tra il totale dei valori o delle quantità iscritti nel Dare e il totale dei valori o delle quantità iscritti nell'Avere; <u>contabile</u> : nel c/c è il saldo delle partite disposte in ordine di data di registrazione, può essere attivo se è a credito, passivo se è a debito; <u>liquido</u> : nel c/c è il saldo delle partite disposte in ordine di valuta attribuita a ciascuna partita.
Salvo buon fine (S.b.f.):	diritto di rivalsa che la banca accreditante intende esercitare nei confronti del proprio cliente in caso di mancato buon esito del credito alla scadenza.
Sanatoria:	convalida; legittimazione di uno stato di cose irregolari da parte dell'Autorità.
Sancire:	sanzionare, ratificare, confermare; riconoscere e rendere definitivamente valido mediante un atto ufficiale; rendere operante mediante una legge; fissare solennemente (contr. abrogare, derogare).
Sanzione:	conseguenza dannosa di un comportamento antigiuridico di un soggetto che può consistere nell'inosservanza d'una norma giuridica o di un ordine della pubblica autorità o comunque di un dovere posto a carico del soggetto in forza d'un atto amministrativo. È diretta quando genera invalidità o la nullità dell'atto compiuto in violazione della legge; indiretta quando sottopone a una pena il trasgressore; <u>pecuniaria</u> : quella che comporta un esborso in denaro, multa, ammenda; <u>disciplinare</u> : (v. disciplinare).
Sbilancio:	differenza, in contabilità, tra i totali del dare e dell'avere.
Sborsare:	pagare, versare in contanti (contr. riscuotere).
Scadenza:	termine di tempo in cui cessa di aver valore un documento, in cui si deve effettuare un pagamento, adempiere un'obbligazione e simili.
Scadenzario:	registro in cui sono ricordate le scadenze dei debiti, dei crediti e dei termini giudiziari.

Scaglione:	grado di un tributo con aliquote diverse; <u>imposta a</u> : per indicare l'imposta progressiva per classi, articolata in modo che le varie parti del reddito risultino gravate da aliquote diverse e crescenti.
Scala mobile:	sistema per il quale la retribuzione del lavoratore varia con il variare dell'indice del costo della vita secondo criteri convenzionalmente fissati; contingenza.
Scalare:	metodo per la tenuta dei c/c in base al quale gli interessi sono calcolati sui saldi e per il periodo di tempo intercorrente fra la scadenza di un'operazione e quella della successiva; diminuire, detrarre.
Scambio:	cessione di un bene o di una prestazione in cambio di un altro bene o prestazione oppure di denaro; <u>valore di</u> : prezzo di mercato; <u>libero</u> : libertà degli scambi specialmente internazionali, propria di una concezione liberistica.
Scioglimento:	eliminazione di un legame variamente identificabile in un vincolo, in un impegno, in un'obbligazione o anche in un ordine costituito di rapporti con effetti rispettivamente riconducibili a liberazione o disimpegno, annullamento o abolizione.
Sciopero:	astensione volontaria e collettiva dal lavoro da parte di lavoratori dipendenti a tutela dei propri interessi, disposto dalle organizzazioni sindacali e regolato da norme di legge e dai contratti di lavoro (art. 40 Cost.).
Scomputo:	togliere da un conteggio; detrazione di una quantità da un totale o di una somma da un debito.
Sconto:	abbuono, riduzione, indicato in percentuale e non proporzionale al tempo; <u>bancario</u> : contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.); <u>commerciale</u> : compenso che spetta al debitore per il pagamento anticipato di un debito; <u>mercantile</u> : quando, per il calcolo, non si tiene conto del fattore tempo, ma si applica semplicemente l'aliquota percentuale al capitale da scontare; <u>di cassa</u> : concesso a chi paga in contanti o a chi paga in anticipo (v. tasso).

Scontrino fiscale:	documento che deve essere rilasciato ai clienti per le vendite dei beni effettuate in locali aperti al pubblico e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale; esso deve essere rilasciato al momento della consegna della merce se questa avviene prima del pagamento e deve avvenire utilizzando esclusivamente con apparecchi misuratori fiscali.
Scoperto:	privo di copertura (es. un conto corrente); <u>vendere allo</u> : senza avere la merce disponibile; saldo passivo di un conto o di un bilancio.
Scorporare:	suddividere in più porzioni beni precedentemente riuniti e appartenenti a uno stesso proprietario attribuendo le singole porzioni a diversi proprietari; togliere da una consistenza patrimoniale unitaria; separare (contr. aggiungere, incorporare) (v. IVA).
Scorta:	provvista di beni e materiali vari accantonata per essere usata in caso di necessità (es. di magazzino).
Scrittura:	nota scritta relativa a fenomeni della gestione di un'azienda (es. di rettifica finanziaria); <u>contabile (o di commercio)</u> : libro che l'imprenditore commerciale è obbligato per legge a tenere per annotarvi tutte le operazioni compiute (art. 2214 c.c. e s.s.); <u>cronologica</u> : documento che rileva i dati relativi alle operazioni aziendali in ordine temporale, cioè in ordine di data; <u>privata</u> : documento contenente la redazione scritta di una manifestazione negoziale sottoscritta dal dichiarante (art. 2702 c.c.).
Secundum legem:	secondo la legge.
Segreto bancario:	informazioni che una banca è tenuta a non divulgare sulle operazioni compiute con i suoi clienti, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.
Senescenza:	deperimento fisico, invecchiamento tecnico, modificazioni strutturali determinanti il decadimento di varie attività e funzioni fisiologiche.
Sensale:	(v. mediatore).
Sentenza:	provvedimento con il quale il giudice definisce un grado (es. di primo grado) o una fase del processo (es. di rinvio a giudizio).

Senza spese (s.p.):	clausola che dispensa il portatore della cambiale dall'obbligo di levare il protesto, tanto per mancata accettazione quanto per mancato pagamento, per esercitare l'azione di regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti.
Sequestro:	sottrazione o ritiro di un bene mobile o immobile da parte dell'autorità giudiziaria, quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto o quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare una prova; può essere giudiziario, conservativo o convenzionale (art. 1798 c.c.); (contr. dissequestro).
Serrata:	sospensione dell'attività attuata, a volte illecitamente, da parte del datore di lavoro, come forma di pressione sui lavoratori o sui poteri pubblici, soprattutto in occasione di vertenze sindacali.
Servitù prediale:	da "predio: proprietà fondiaria"; limitazione del diritto di proprietà di un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.) (v. usi civici).
Servizio:	designazione delle modificazioni economicamente utili rese dai beni materiali alle persone e ad altri beni e anche degli effetti di azioni umane utili per altre persone o per i beni; complesso di mezzi costituiti e organizzati per soddisfare un bisogno pubblico (es. postale).
Sgravio contributivo:	alleggerimento o eliminazione dell'onere che i datori di lavoro hanno di versare i contributi in denaro agli Enti assistenziali o previdenziali per conto dei loro dipendenti.
Sigliare:	contrassegnare con una sigla una lettera o un documento a indicarne l'avvenuta presa visione o la propria approvazione; firmare.
Silenzio-assenso:	locuzione per cui, se un'Amministrazione competente al rilascio di un'autorizzazione non provvede entro un termine stabilito da un regolamento, il privato può attuare quanto richiesto senza ulteriori attese e senza rischiare sanzioni.
SIM (Società Internazionale Mobiliare):	azienda autorizzata all'esercizio dell'intermediazione ivi compresa l'attività di negoziazione, di collocamento dei titoli, di raccolta di ordini di acquisto o di vendita; è sottoposta alla vigilanza della CONSOB e della Banca d'Italia.

Simulazione (di contratto):	particolare caso di inefficacia del contratto che si verifica quando le parti, fingendo di porre in essere un certo contratto, in realtà non ne vogliono nessuno (simulazione assoluta) o ne vogliono un altro diverso nella natura o nell'oggetto o nei soggetti (simulazione relativa) (art. 1414 c.c.).
Sinallagma:	rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione in alcune forme di contratto.
Sindacato:	sottoposto o soggetto a controllo; esercizio di una funzione di controllo e di revisione in campo giuridico, amministrativo e finanziario; Organo che esercita un'attività di controllo o di vigilanza (es. di borsa); associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita per la tutela degli interessi collettivi, organizzata in strutture funzionali e in organismi rappresentativi; coalizione di imprese al fine di perseguire uno scopo comune.
Sindaco revisore (o revisore dei conti):	componente del Collegio sindacale deputato a controllare l'attività degli amministratori, l'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo delle società (art. 2403 c.c.).
Sine die:	senza giorno, a tempo indeterminato, illimitato.
Sistema contabile:	insieme coordinato di conti che raccoglie scritture tra loro collegate riguardanti un oggetto complesso.
Sistema di scritture:	insieme di scritture fra loro coordinate, riguardanti un determinato oggetto complesso.
Slittamento:	costituisce una forma particolare di economia "provvisoria" di spesa, per quote che può essere riutilizzata nell'anno successivo; diminuzione progressiva del valore di una moneta, di titoli azionari ecc..
Slump:	letterale "crollo"; termine che designa la fase che segue a una crisi economica caratterizzata da depressione dell'attività, prezzi bassi e disorientamento negli affari.
SME (Sistema Monetario Europeo):	accordo internazionale approvato nel 1978 che regola i rapporti di cambio tra la moneta dei Paesi della Comunità Economica Europea.
Smobilizzo:	operazione intesa a convertire in breve tempo in valori liquidi valori immobilizzati di scarso reddito o soggetti a rischi notevoli; <u>cambiale di</u> : in bianco, che la banca richiede al proprio cliente a garanzia della concessione di un'apertura di credito con facoltà di poterla utilizzare in qualsiasi momento.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.):	impresa per le cui obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ma le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art. 2472 c.c.).
Società commerciale:	impresa che può svolgere attività commerciale e non commerciale; sono le società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (artt. 2291-2510 c.c.).
Società cooperativa:	impresa che può essere costituita come società a responsabilità limitata o illimitata, rispondendo in ordine alla prima i soci limitatamente alla propria quota e in ordine alla seconda solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2511 c.c.) (v. cooperativa).
Società di fatto o irregolare (s.d.f.):	società in nome collettivo e in accomandita semplice non registrata; ad essa si applicano le norme dettate per la società semplice.
Società di revisione:	organo di controllo particolare delle società con azioni quotate in borsa iscritte dalla CONSOB in un albo speciale.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):	impresa in cui ci sono due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta; le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2462 c.c.).
Società in accomandita semplice (S.a.s.):	impresa in cui ci sono due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.); i soci accomandatari amministrano la società e rispondono di fronte ai suoi creditori come quelli della società in nome collettivo; i soci accomandanti si limitano a finanziare la società e per questo la loro responsabilità è limitata alla concorrenza della quota conferita.
Società in nome collettivo (S.n.c.):	impresa in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Responsabilità solidale significa che ciascun socio risponde, di fronte al creditore della società, per l'intero ammontare del debito e, per conseguenza, il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei soci per ottenere quanto gli è dovuto; responsabilità illimitata significa che il socio risponde dei debiti della società con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Società mutualistica:	impresa che comprende le cooperative e le mutue assicuratrici (artt. 2511-2548 c.c.).
Società per azioni (S.p.a.):	impresa che, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da documenti con particolari caratteristiche dette azioni (art. 2325 c.c.). La società per azioni ha una denominazione sociale, che può essere formata in qualsiasi modo, purché contenga l'indicazione di "società per azioni". Gli Organi della S.p.a. sono: l'assemblea che è l'Organo deliberativo della società ed è costituito dalla riunione degli azionisti, gli amministratori che sono l'Organo direttivo ed esecutivo della società e il collegio sindacale che è l'Organo di controllo della gestione della società.
Società semplice (S.s.):	tipo di società che non può svolgere attività commerciale (artt. 2251-2290 c.c.).
Socio:	chi è parte di un contratto di società, membro di un'associazione; <u>fondatore</u> : persona che partecipa alla costituzione di una società; <u>moroso</u> : socio che non esegue il pagamento delle quote dovute; <u>occulto</u> : chi, pur non risultando formalmente socio di una società, partecipa di fatto alla gestione; <u>promotore</u> : colui che promuove la costituzione di una società; <u>d'opera</u> : membro di una società di persone che non conferisce in società denaro, crediti o beni, ma la propria opera lavorativa (art. 2263 c.c.).
Sofferenza:	ritardo nel pagamento di un debito; <u>cambiale in</u> : non pagata alla scadenza.
Soggetto economico:	persona o gruppo di persone in un'azienda che domina o controlla l'amministrazione aziendale, esercitandone il potere decisionale e traendone in predominio i vantaggi finali.
Soggetto giuridico (o di diritto):	persona che in un'azienda assume i diritti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni aziendali.
Solidarietà:	carattere di un'obbligazione con più debitori o con più creditori in cui la prestazione è adempiuta da uno solo o a favore di uno solo, con effetto liberatorio anche per gli altri (in solido) (art. 1292 c.c.).
Sollecito:	invito a una maggiore prontezza o puntualità (es. di pagamento).
Soluzione:	liberazione, pagamento di un debito (es. pagamento in unica soluzione).

Solve et repete:	paga e poi reclama; prima esegui la prestazione e poi si agisca per la restituzione; nel contenzioso tributario, il ricorso all'autorità giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento del tributo contestato.
Solvibilità:	capacità di adempiere agli impegni finanziari assunti; solubilità (contr. insolvenza) (art. 1267 c.c.).
Somministrazione:	contratto che ha per oggetto la prestazione di cose in maniera periodica o continuativa (art. 1559 c.c.).
Soprapprezzo (o sovrapprezzo):	aggiunta al prezzo normale o abituale; <u>delle azioni</u> : eccedenza sul valore nominale del prezzo raggiunto sul mercato delle azioni di una società; differenza tra il prezzo a cui vengono eventualmente emesse le nuove azioni e il loro valore nominale.
Soprattassa (o sovrattassa):	somma fissa di denaro corrispondente all'ammontare del tributo o a una frazione o a un multiplo di esso; è irrogata dallo stesso ufficio che applica il tributo, prescindendo dagli elementi oggettivi o soggettivi che sono invece rilevanti per la determinazione della pena pecuniaria.
Sopravvenienza:	ogni fatto impreveduto e fortuito che modifica il patrimonio aziendale in aumento se attiva, in diminuzione, se passiva.
Sospensione d'imposta:	beneficio fiscale, dell'art. 8, 2° comma della legge sull'IVA (DPR 633/72) che compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta.
Sostanza:	complesso dei beni posseduti; patrimonio, denaro, averi.
Sostituto d'imposta:	incaricato di svolgere le funzioni del titolare che dovrebbe applicare l'imposta; persona o Ente che versa in anticipo all'Erario l'imposta o parte di essa al posto del contribuente.
Sottoscrivere:	scrivere in calce a una lettera o a un documento; apporre la propria firma in segno di accettazione, conferma o adesione (es. un contratto, un capitale sociale); aderire.
Sovrimposta (o sovrainposta):	addizionale a una imposta.
Sovvenzione:	contributo finanziario concesso con particolari agevolazioni di restituzione a individui, enti e organizzazioni varie per assicurare lo svolgimento e il proseguimento della loro attività; <u>cambiaria</u> : finanziamento concesso dalle banche contro rilascio di pagherò diretti, vale a dire di cambiali emesse a favore delle banche stesse.

Spaccio:	vendita al pubblico, negozio, rivendita; immissione nell'ambito di una circolazione o di una diffusione di cose illecite o false; invio di un dispaccio, corrispondenza affidata a un corriere per il recapito.
Speciment:	da specimen "campione": documento usato per il riconoscimento dell'autenticità della firma del correntista.
Speculazione:	operazione commerciale intesa a conseguire un guadagno in base alla differenza tra i prezzi attuali e quelli futuri previsti (es. di borsa, al rialzo); attività operativa di acquisto e vendita di beni di investimento effettuata sostenendo rischi di perdita a fronte di possibilità di guadagno più elevata rispetto ai normali investimenti.
Spedizione:	contratto col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un atto di trasporto e di compiere le operazioni ad esso accessorie (art. 1737 c.c.).
Spesa:	nello Stato, bisogno pubblico da soddisfare in un certo periodo di tempo (esercizio finanziario) fissato nel bilancio di previsione; la sua rispondenza con quella effettiva viene accertata nel conto consuntivo. Le spese sono ripartite in titoli (parte corrente e conto capitale), in sezioni (secondo il fine pubblico cui la spesa è diretta), in rubriche (secondo l'organo che amministra la spesa), in categorie (secondo l'analisi economica, es. servizi, personale, acquisti ecc.) e in capitoli (secondo l'oggetto); <u>casuale</u> : è quella di natura affatto accidentale che non può nemmeno per analogia essere compresa nei capitoli e per la quale non si ritenga opportuna la istituzione di capitoli speciali; <u>corrente (o di funzionamento e mantenimento)</u> : concerne la produzione e il funzionamento dei normali servizi dello Stato (spese per il personale, per l'acquisto di beni di consumo ecc.) nonché l'azione di redistribuzione dei redditi posta in essere dallo Stato (sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.); <u>in conto capitale</u> : comprende quella per investimenti sia diretti, sia indiretti nonché le concessioni di crediti e le anticipazioni per fini non produttivi (acquisto e valorizzazione di beni immobili, per la ricerca scientifica, concessione di crediti per attività produttive ecc.).
Spettanza:	quanto è dovuto come compenso di un lavoro, di un servizio o di una prestazione; ciò che compete di diritto per l'attività prestata; remunerazione
Spin off company:	letterale "compagnia da girare fuori"; società creata da un Ente pubblico con proprie risorse per commercializzare un prodotto o per attuare un progetto commerciale che, dopo un periodo d'avviamento, viene rilasciata all'imprenditoria privata.

Sportello:	ciascuno degli spazi attraverso i quali il personale di alcuni uffici destinati a servizi pubblici, comunica col pubblico; <u>bancario</u> : ogni ufficio destinato a operazioni bancarie installato in una determinata località.
Spossessamento:	effetto di carattere patrimoniale della sentenza dichiarativa del fallimento consistente nella perdita, da parte del fallito, dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni che passano all'ufficio fallimentare mentre la proprietà rimane del fallito.
Standard:	tipo uniformato con un livello medio; normalizzato; complesso dei campioni di una determinata merce, corrispondente a tipi di gradi della produzione di un dato periodo su cui si basa per le classificazioni di qualità di determinati prodotti; complesso di norme fissate per uniformare le caratteristiche di un prodotto.
Stanziamiento:	assegnazione di una somma in bilancio; destinazione di una somma a uno scopo determinato.
Star del credere:	nella commissione o nel contratto d'agenzia, clausola con cui il commissionario o l'agente sono responsabili verso il committente dell'esecuzione dell'affare, generalmente in percentuali variabili a seconda del contratto (art. 1736 c.c.).
Stato di diritto:	è lo Stato in cui non solo i soggetti privati ma anche le autorità pubbliche sono tenute a rispettare le leggi.
Stato patrimoniale:	prospetto nel quale vengono raccolti i valori numerari e i valori economici di competenza futura; mette in evidenza il capitale esistente alla fine del periodo amministrativo determinato in funzione del reddito che si vuole assegnare all'esercizio (v. bilancio).
Statu quo:	espressione abbreviata di: in statu quo ante (o prius) o nunc "nelle condizioni di prima o di ora" usata per indicare la condizione di fatto sussistente al momento di un accordo con riferimento alla situazione creatasi nel frattempo.
Statuizione:	introduzione di un ordine o di un precetto in un ordinamento; l'ordine stesso e il precetto giuridicamente sanzionato.
Status:	stato, condizione socio economica di una persona.

Statuto:	atto giuridico che esprime formalmente e solennemente i principi fondamentali che riguardano l'ordinamento di un'associazione o un ente; <u>dei diritti dei lavoratori</u> : L. 300/70 che detta norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; legge o complesso di leggi regolanti i rapporti fra la comunità dei cittadini e il potere politico.
Stellaggio (stellage):	contratto di Borsa a premio in cui uno dei contraenti si riserva il diritto di scegliere tra la posizione di compratore e quella di venditore di una certa quantità di titoli.
Stesura:	atto dello stendere specialmente nello scritto; redazione (es. di un verbale, di un contratto).
Stilare:	redigere, stendere un documento.
Stimare:	(v. valutare).
Stipendio:	retribuzione del lavoro subordinato degli impiegati; paga, emolumento, onorario.
Stipula:	conclusione formale di un contratto con la relativa stesura secondo le debite forme; contrarre.
Stock:	letterale "blocco"; ingente quantità di merce; giacenza o scorta disponibile per la vendita.
Storno:	giro di un valore da un conto a un altro, rettifica totale o parziale di una struttura di conto; trasferimento di una somma da una ad altra voce di spesa.
Stralcio:	estinzione totale di un credito (es. versare una somma a stralcio); <u>legge</u> : ogni legge che contenga una parte delle norme previste in più ampi disegni di legge; <u>ufficio</u> : che cura il disbrigo e lo smistamento degli affari all'Ente o all'Organo che succede a un Ente o a un Organo soppresso.
Sub iudice:	letterale "nelle mani del giudice"; espressione usata spesso a proposito di problemi, questioni, opinioni intorno ai quali vi sia tuttora discussione.
Subappalto:	contratto di appalto stipulato da chi a sua volta sia appaltatore nei confronti del committente originario (art. 1656 c.c.).
Subcontratto:	contratto di un contenuto uguale a quello del contratto dal quale deriva (es. subaffitto).
Subentro:	entrata in seguito a successione o sostituzione (es. in un ufficio).

Sucedaneo:	bene che può sostituirsi a un altro nel consumo o nella produzione; surrogato, sostituto.
Succursale:	sede secondaria e distaccata di un ufficio, di un'azienda.
Sui generis:	letterale "di genere proprio, caratteristico"; sta a indicare una spiccata originalità e singolarità oppure una caratteristica non precisamente definibile.
Surplus:	eccesso di produzione sul consumo o di offerta sulla domanda o eccesso dei crediti sui debiti nella bilancia dei pagamenti; giacenza, stock.
Surrettizio:	nel linguaggio giuridico, di atto in cui si tace intenzionalmente un fatto.
Surrogare:	subentrare, mettere qualcosa in luogo d'altra cosa; facoltà attribuita al creditore di subentrare al proprio debitore nell'esercizio di diritti verso terzi (azione surrogatoria) (art. 2900 c.c.).
Sussidiarietà:	nelle società di persone si parla di responsabilità sussidiaria dei soci per indicare che i creditori sociali devono soddisfarsi prima sul patrimonio della società e poi su quello dei singoli soci.
Svalutazione:	riduzione del valore; diminuzione del valore della moneta di un Paese sia sul mercato interno che estero, in conseguenza di un processo inflazionistico o della fissazione, da parte dello Stato, di un nuovo rapporto di cambio meno favorevole (in quest'ultimo caso, più propriamente devalutazione); <u>dei crediti</u> : differenza tra il valore nominale dei crediti di un'azienda e il valore che si presume esigibile; svilimento, deprezzamento (contr. rivalutazione).
Svendere:	vendere a prezzo inferiore a quello normalmente praticato o addirittura sottocosto; liquidare, deprezzare (contr. rincarare).
Svincolare:	liberare un bene da un vincolo d'indisponibilità che grava su di esso (es. dalla dogana, dal deposito); sciogliere, riscattare (contr. vincolare, impegnare).
Swap (o swop):	letterale "barattare"; (v. baratto).

T

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):	rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore nonché del relativo periodo di validità.
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale):	Organo di giustizia previsto dalla Costituzione e istituito con L. 1034/71 con competenza relativa alla legittimità o meno di provvedimenti emanati dalla PA.
Tariffa:	serie di prezzi di determinati beni o servizi, non suscettibili di variazioni di mercato, ma fissati una volta per tutte, salvo periodiche revisioni, da pubbliche imprese in condizioni di monopolio (es. ferroviaria), da produttori vincolati da particolari accordi (es. di noli), da un contratto collettivo (es. salariali), da un ordine professionale (es. dei ragionieri). Elencazione di tributi della stessa natura che colpiscono oggetti diversi o differenti valori dello stesso oggetto; <u>doganale</u> : insieme dei dazi sull'importazione e l'esportazione in vigore in un dato Paese; decreto che dispone le tariffe.
Tassa:	contropartita data dal privato all'Ente Pubblico per la prestazione di un determinato bene o servizio provocato dalla richiesta del privato (es. le tasse scolastiche). Si tratta però di un prezzo "sui generis", perché il costo dei servizi pubblici speciali e divisibili viene coperto in misura maggiore o minore con imposte.
Tasso (o saggio):	misura percentuale dell'interesse (es. x%); <u>d'interesse</u> : (v. interesse).
Tenere un conto:	rilevare le scritture ad esso relative in modo continuativo.
Termine:	scadenza; il momento del prodursi e quello dell'esaurirsi di un determinato effetto (di un lavoro); limite di scadenza (di un contratto); intero lasso di tempo che intercorre fra due avvertimenti (di preavviso); periodo di tempo che deve decorrere dall'avviso dato da chi vuole prelevare da una banca una somma precedentemente depositata; <u>di utilizzo di un credito</u> : periodo di validità della concessione di fido; può essere a breve, a medio e a lungo; <u>acquisto a</u> : (v. acquisto a termine).
Territorialità (di una legge):	principio per cui la legge dello Stato si applica a tutti i rapporti giuridici che hanno vita sul territorio dello Stato medesimo, indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti che hanno parte in tali rapporti.
Terzi:	persone estranee rispetto a un determinato rapporto giuridico; tutte le persone al di fuori di un'azienda; <u>per conto</u> : per conto di altre persone.
Tesaurizzare (o tesORIZZARE):	accumulare ricchezze, senza destinarle a investimenti produttivi (contr. sperperare, dilapidare).

Tesoreria (Servizio di):	insieme di operazioni e di atti mediante i quali il denaro acquisito dalla PA per via delle entrate, da qualunque fonte esse provengano, viene raccolto, conservato e impiegato nei pagamenti che essa esegue; è gestito: 1) direttamente (per cassa); 2) affidamento a un Istituto di credito; 3) misto.
TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione):	spetta al lavoratore alla cessione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa ed è proporzionale agli anni di servizio (art. 2120 c.c.) (v. indennità).
Timore riverenziale:	sentimento di paura e di rispetto che induce un soggetto alla stipulazione di un contratto con un'altra persona considerata superiore o importante (art. 1437 c.c.).
Tirocinio:	contratto di lavoro precedentemente definito come apprendistato (art. 2130 c.c.).
Titolo:	giustificazione del diritto soggettivo (del diritto di proprietà); <u>esecutivo</u> : si intende il documento da cui risulta la legittimazione di un creditore ad agire esecutivamente nei confronti di un debitore; documento, percentuale; <u>di credito</u> : documento che incorpora un diritto di credito il cui contenuto è fissato esclusivamente dal tenore letterale del documento stesso; può essere: all'ordine, al portatore o nominativo, a reddito fisso o variabile, indicizzato, azionario; <u>di Stato</u> : categoria di titoli pubblici emessi dallo Stato (es. BOT, BTP, CCT ecc.) o da Enti pubblici il cui rimborso è assistito da garanzia statale.
Top rate:	letterale "tasso più elevato"; quello che le banche applicano ai saldi negativi registrati sui conti della clientela per esse meno pregiata.
TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche):	tributo comunale.
Trade mark:	letterale "segno di commercio"; marchio di fabbrica.
Trade union:	letterale "unione di commercio"; sindacato.
Traente:	colui che emette una cambiale tratta o un assegno bancario (v. cambiale).
Transazione:	composizione contrattuale di un conflitto di interessi; consente alle parti, facendosi reciproche concessioni, di porre fine a una lite già cominciata o di prevenirla (art. 1965 c.c.); accordo, conciliazione, concordato.

Trascrizione:	forma di pubblicità richiesta dalla legge per determinati atti concernenti la condizione giuridica della proprietà immobiliare e della proprietà dei mobili iscritti in pubblici registri allo scopo di renderli efficaci rispetto ai terzi (art. 2643 c.c.).
Trasferta:	andare in servizio fuori dalla propria residenza da parte di un pubblico funzionario; indennità, missione.
Trasformazione (di società):	attua il mutamento di un'organizzazione sociale esistente la quale assume una diversa forma giuridica (art. 2498 c.c.).
Traslazione:	uno degli effetti delle imposte: in particolare rappresenta il modo con cui un'imposta viene fatta gravare su di un soggetto diverso rispetto a quello che materialmente ne è il soggetto giuridico.
Trasparenza:	la L.154/92, che si applica alle attività svolte dalle Banche nel territorio dello Stato, persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni.
Trasporto:	contratto per cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.).
Trassato:	(v. trattario).
Tratta:	(v. cambiale).
Trattario:	soggetto, debitore principale, a cui viene rivolto l'ordine di pagare nella cambiale tratta.
Trattativa privata:	procedura negoziata con la quale la PA agisce come un privato nella ricerca del contraente e nella stipula del contratto.
Traveller's check (o cheque):	letterale "assegno dei viaggiatori"; (v. assegno turistico).
Trend:	letterale "inclinazione, tendenza"; andamento del mercato.
Tributo:	importo che si deve allo Stato o ad altro Ente pubblico in ragione della potestà di questi (v. imposta).
Trust:	letterale "credito"; consorzio tra più imprese, società e simili allo scopo di abbassare i costi di produzione, resistere meglio alla concorrenza e arrivare al completo controllo del mercato; monopolio.
TU (Testo unico):	raccolta, in maniera organica, delle norme concernenti una stessa materia che si rinvengono in più leggi.

TUIR: (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):	raccolta delle norme che regolamentano le imposte sui redditi approvata con il DPR 917/86.
Turnover:	avvicendamento del personale, ricambio, rotazione delle giacenze.
TUS (Tasso Ufficiale di Sconto):	saggio di interesse che la Banca d'Italia applica ai suoi finanziamenti a favore delle aziende di credito; la sua oscillazione produce connessioni automatiche sui tassi attivi e passivi praticati dalle banche verso la clientela.
Tutela:	protezione che la legge riconosce e che viene ottenuta con provvedimenti giurisdizionali (es. del nome, dell'immagine); <u>amministrativa</u> : vigilanza e controllo esercitati dalla PA su dati Enti Pubblici.

U

Udienza:	momento di un processo in cui si incontrano il giudice, le parti, i testimoni, gli avvocati e il pubblico ministero.
UEM (Unione Economica e Monetaria):	Il trattato di Maastrich ha istituito, tra l'altro, l'obiettivo della creazione di un mercato unico tra i Paesi aderenti alla UE nel quale circolino liberamente persone, mezzi, servizi, capitali e nel quale tutti i pagamenti vengano effettuati con una moneta unica denominata euro.
Ufficiale:	documento, deliberazione o notifica autentica in quanto proveniente con caratteri formali dell'Autorità competente (es. GU, bollettino); <u>giudiziario</u> : funzionario che assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze attribuitegli dalla legge (art. 58 c.p.c.); <u>pubblico</u> : (v. pubblico); <u>sanitario</u> : medico che, nell'ambito del territorio comunale, ha il compito di vigilare sulla salute pubblica e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di sanità.
Ufficio del Registro:	Organo locale del Ministero delle Finanze incaricato di accertare, liquidare e riscuotere tutte le tasse e imposte indirette sugli affari.
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette:	ufficio finanziario locale preposto all'accertamento dei tributi diretti (IRPeF, imposte terreni, redditi fabbricati ecc.).
Ufficio:	gruppo di funzioni di cui è investito un funzionario; <u>d'ufficio</u> : per autonoma iniziativa di un funzionario, di un'autorità e simili, senza una previa istanza; luogo in cui un funzionario esercita le funzioni che gli competono; posto di lavoro; complesso di funzioni aziendali omogenee, per lo più raggruppate in un unico settore della stessa sede in cui sono svolte (es. del personale); elemento dell'organizzazione di un Ente consistente nell'insieme degli elementi personali e materiali mediante i quali l'Ente esplica la sua attività nell'ambito della propria competenza; <u>segreto di</u> : obbligo di non rivelare o divulgare elementi conosciuti nell'ambito esclusivo di una funzione; <u>abuso di</u> : uso eccessivo, indebito o arbitrario della propria funzione.
Ufficioso:	non ufficiale (es. fonte); confidenziale (contr. ufficiale).
UIC (Ufficio Italiano Cambi / Cambital):	ufficio costituito con DLgs 331/45 che pubblica il listino ufficiale dei cambi delle monete ammesse alla negoziazione.
Una tantum:	letterale "una volta soltanto"; retribuzione, premio e, in genere, concessione aventi carattere straordinario.

UNICO (modello di dichiarazione UNificato COmpensativo):	modello composto di più parti che, a partire dalla dichiarazione del 1998, ha sostituito i modelli 740, IVA e 770 con la possibilità di compensare tra loro imposte e contributi.
Unilaterale (contratto):	quello in cui una sola delle parti è obbligata a fornire le prestazioni.
Universitas:	complesso di cose, insieme.
Uscita:	esito, spesa, passivo, somma erogata; deflusso di fondi eseguito in forza di qualsiasi titolo durante l'attività economica dell'azienda; nel bilancio, la differenza tra uscita ed entrata dà la rimanenza di cassa.
Usi civici:	diritti di godimento in natura spettanti a vari membri di una collettività, su terreni di proprietà di comuni, associazioni agrarie o privati (es. di caccia, di pascolo ecc.).
Uso:	diritto di servirsi di una cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.); comportamenti ripetuti costantemente da una collettività con il convincimento che essi siano imposti dalla legge (art. 1374 c.c.) (contr. disuso).
Usucapione:	modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge (art. 1158 c.c.).
Usufrutto:	diritto reale di godere di un bene altrui, mobile o immobile, compresi i relativi frutti, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge (art. 978 c.c.).
Usura:	reato che commette un soggetto, nell'ambito di un'operazione finanziaria, che si fa dare o promettere denaro o altri vantaggi significativamente sproporzionati ossia superiori al tasso medio applicato dalle banche aumentato della metà.
UTE (Ufficio Tecnico Erariale o catasto):	ufficio preposto alla determinazione della proprietà fondiaria di ogni cittadino al fine di stabilire un'imposta proporzionale al reddito della proprietà stessa.
Utile:	interesse ricavato da una somma data in prestito o investita; reddito, entrata, profitto, guadagno; eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi di una o più operazioni commerciali o finanziarie o dell'intera gestione dell'impresa.

V

Vacatio legis:	periodo che intercorre tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.
Vaglia cambiario:	(v. cambiale).
Vaglia del Tesoro:	titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica.
Vaglia postale:	mezzo di pagamento per cui la trasmissione del titolo e del denaro avviene a cura dell'Amministrazione postale.
Valore:	costo di produzione di un bene; il prezzo o l'equivalente in denaro; <u>campione senza</u> : merce spedita con pacco postale di modeste dimensioni, come campione e, quindi, con tariffa ridotta; <u>carta</u> : la carta moneta a corso legale e fiduciario emessa dallo Stato e i vari titoli di credito; <u>bollato</u> : marche da bollo, francobolli ecc.; <u>venale</u> : valore corrente di mercato; <u>attuale di scambio</u> : prezzo a cui è possibile vendere attualmente il bene oggetto della valutazione; <u>nominale</u> : quantità già espressa in moneta (es. l'importo stampato sui biglietti di banca); valore di un titolo che viene riportato sul certificato dello stesso; <u>di emissione</u> : importo che chi sottoscrive titoli di nuova emissione versa all'Ente o alla società emittente quando questa li offre sul mercato primario; può essere alla pari, sotto la pari e sopra la pari a seconda se avviene a un prezzo uguale, inferiore, superiore al valore nominale; <u>di rimborso</u> : importa che l'Ente o la società emittente restituirà al possessore nel giorno dell'estinzione dei titoli; <u>di mercato</u> : valore corrente del titolo che si forma e si modifica giorno dopo giorno sul mercato secondario (Borsa valori) per effetto della domanda e dell'offerta.
Valuta:	moneta, prezzo, valore; termine che designa le monete in circolazione e i titoli fiduciari che le rappresentano; data da cui la banca conteggia gli interessi a debito o a credito sui depositi; <u>in garanzia</u> : dicitura posta sulla cambiale quando questa viene girata in garanzia: in tale caso il girante affida la cambiale in pegno a un'altra persona; <u>per incasso</u> : dicitura posta sulla cambiale quando questa viene girata per l'incasso.
Valutare (un bene):	sintetizzarne le caratteristiche qualitative e quantitative in un'espressione monetaria (contr. svalutare).
Valutazione:	valore determinato in moneta di conto in base a un dato criterio. Es.: CUM (Costo Unitario Medio) è la media ponderata dei costi d'acquisto della merce durante l'anno; FIFO (First In First Out = la prima a entrare è la prima a uscire); LIFO (Last In First Out = l'ultima a entrare è la prima a uscire); monetizzare.

Variazione (di bilancio):	operazione che si effettua per far fronte alle esigenze di nuove e maggiori spese per il soddisfacimento di bisogni che non era possibile prevedere all'atto della formazione del bilancio o non era possibile prevedere la loro entità.
VAT (Value Added Tax):	tassa sul valore aggiunto in ambito europeo.
Vendita:	contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dal venditore al compratore verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.); <u>licenza di</u> : permesso per attività commerciale; <u>al minuto, all'ingrosso, in contanti</u> ecc.: modalità della vendita; <u>fallimentare</u> : che ha per oggetto i beni del fallimento; bottega, negozio in cui si svolge il commercio di determinati prodotti (es. sali e tabacchi); <u>su campione</u> : in cui la merce deve essere conforme al campione da essa tratto (art. 1522 c.c.); <u>di riservato dominio o con riserva della proprietà</u> : quando il compratore acquista la proprietà della cosa non consumabile solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.); <u>su documenti</u> : quella che avviene senza consegna materiale della merce che si trova in viaggio o depositata presso i magazzini generali, ma con la consegna all'acquirente dei documenti rappresentativi della merce (fede di deposito, lettera di vettura, polizza di carico); <u>forzata</u> : quella di beni che hanno formato oggetto dell'espropriazione forzata.
Verbale:	documento in cui sono descritte attività e riportate dichiarazioni, così attestate con presunzione di veridicità; relazione.
Verifica fiscale:	gli uffici delle imposte possono disporre l'accesso di propri impiegati presso le aziende per il reperimento e l'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette.
Versamento (pagamento):	ogni operazione commerciale o bancaria consistente nel pagamento o nel deposito di una somma di denaro.
Vertenza:	controversia in attesa di soluzione, lite.
Vettore:	imprenditore di trasporti di persone o di merci (art. 1681 c.c. e s.s.).
Vidimazione:	apposizione di una firma, bollo o simili su un documento per attestarne l'autenticità, impedire alterazioni o per indicare determinate autorizzazioni e concessioni; vistare.
Vigenza:	validità di una normativa (es. contrattuale); vigore del diritto.

Vincolo:	assoggettamento di una persona in quanto titolare, dal lato passivo, di una situazione cui fa riscontro un diritto soggettivo altrui (es. della solidarietà nelle spese); limitazione del diritto di proprietà su un bene (es. forestale).
Violazione:	trasgressione, infrazione, inosservanza di un obbligo legale o morale.
Virtuale (pagamento):	quello che viene effettuato direttamente presso un ufficio governativo senza la materiale apposizione del bollo sull'atto per il quale la tassa viene pagata.
Visto:	atto con cui un'Autorità amministrativa superiore esplica un'attività di controllo di mera legittimità su un altro atto di altra Autorità amministrativa inferiore (v. vidimazione).
Visura:	verifica catastale e ipotecaria allo scopo di accertare la condizione giuridica e il valore di un immobile.
Vitalizio:	che dura quanto la vita di un uomo; <u>rendita</u> : contratto per effetto del quale un soggetto è tenuto a corrispondere periodicamente a un altro soggetto, una rendita per la durata della vita del beneficiario o di altre persone; <u>assegno</u> : forma di legato ex lege sostanziato in un diritto di credito che spetta sulla successione del genitore naturale ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la filiazione risulti indirettamente.
Vizio (di forma):	assenza degli elementi formali prescritti per la validità di un atto.
Volatilità:	misura statistica della variabilità del prezzo di un bene di investimento.
Volume d'affari:	ammontare complessivo della cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate nel corso di un anno solare.
Voto:	dichiarazione della propria volontà in un procedimento di elezione o di deliberazione (es. nelle assemblee).

W - X - Y

Warrant:

nota di pegno.

WTO (World Trade Organization):

organizzazione mondiale per il commercio che ha lo scopo di garantire uno sviluppo sempre più ampio ed equilibrato degli scambi internazionali.

Z

- Zecca: moneta; conio: officina dove si battono le monete e si stampano le pubblicazioni dello Stato (es. GU, francobolli).
- Zona: franca: quella parte del territorio nazionale che è considerata al di fuori della linea doganale per motivi inerenti alla particolare posizione geografica ed economica della zona; censuaria: luogo in cui è ubicato un immobile iscritto al catasto, necessaria per la determinazione delle tariffe d'estimo.

